

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 10 giugno 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 13 maggio 2026.

Approvazione degli *Standard Value* per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato, nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità, annualità 2024, 2025 e 2026 e rideterminazione dello *Standard Value* per il prodotto M32 - Mais da granella per farine da polenta e del gruppo di appartenenza di talune uve da vino DOP (H80) e IGP (H81) per l'annualità 2026. (26A02867)

Pag. 1

DECRETO 27 maggio 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Sicilia. (26A02798) ..

Pag. 3

DECRETO 27 maggio 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi meteorologici verificatisi dal 18 gennaio e per tutto il mese di febbraio 2026 nei territori della Regione Sardegna. (26A02799)

Pag. 6

DECRETO 27 maggio 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi meteorologici verificatisi tra gennaio e febbraio 2026 nei territori della Regione Calabria. (26A02800)

Pag. 7

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2026.

Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad». (26A02868)

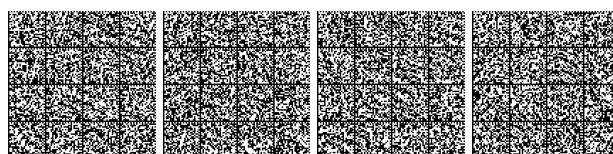
Pag. 9

Ministero della difesa

DECRETO 4 giugno 2026.

Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva delegata (UE) 2026/325. (26A02906)

Pag. 15



**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 22 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «AAA Attesor cooperativa sociale», in Monza e nomina del commissario liquidatore. (26A02776). Pag. 51

DECRETO 22 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «M.I.A. - Assistenza mutua integrativa società di mutuo soccorso», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A02777). Pag. 52

DECRETO 22 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Luma Food & Service società cooperativa sociale», in Rieti e nomina del commissario liquidatore. (26A02778). Pag. 53

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 maggio 2026.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 nel territorio della medesima Regione. (Ordinanza n. 1192). (26A02881). Pag. 54

ORDINANZA 27 maggio 2026.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio della Città metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia. (Ordinanza n. 1193). (26A02882). Pag. 55

ORDINANZA 28 maggio 2026.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel mese di maggio 2012. (Ordinanza n. 1194). (26A02883). Pag. 57

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 26 maggio 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di busulfan, «Busulfan Fresenius Kabi». (Determina n. 690/2026). (26A02779). Pag. 59

DETERMINA 26 maggio 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di nogapendekin alfa inbakicept, «Anktiva». (Determina n. 691/2026). (26A02780). Pag. 61

DETERMINA 26 maggio 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di aumolertinib, «Aumsega». (Determina n. 692/2026). (26A02781). Pag. 64

DETERMINA 26 maggio 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di depemokimab, «Exdensur». (Determina n. 693/2026). (26A02782). Pag. 66

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Meclon». (26A02622) Pag. 69

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prometrium» (26A02833) Pag. 69

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano (26A02834). Pag. 70

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di norgestimato/etinilestradiolo, «Briladon». (26A02871) Pag. 70



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina, «Crativ». (26A02872).	Pag. 70	Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 maggio 2026 (26A02908).	Pag. 77
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di simvastatina, «Omistat». (26A02873).	Pag. 71	Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 maggio 2026 (26A02909).	Pag. 77
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste		Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 maggio 2026 (26A02910).	Pag. 78
Domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Altamura». (26A02869).	Pag. 71	Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 maggio 2026 (26A02911).	Pag. 78
Domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asparago bianco di Bassano». (26A02870).	Pag. 73	Regione Puglia	
Ministero dell'economia e delle finanze		Misure per la copertura del disavanzo del Servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2025. Rideterminazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). (26A02801)	Pag. 79
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 maggio 2026 (26A02907).	Pag. 76		





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 13 maggio 2026.

Approvazione degli *Standard Value* per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato, nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità, annualità 2024, 2025 e 2026 e rideterminazione dello *Standard Value* per il prodotto M32 - Mais da granella per farine da polenta e del gruppo di appartenenza di talune uve da vino DOP (H80) e IGP (H81) per l'annualità 2026.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2026) 745 dell'11 febbraio 2026, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla Gestione del rischio;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» ed in particolare l'art. 127, comma 3, ai sensi del quale i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sulla base di rilevazioni effettuate annualmente dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il Capo III che istituisce il Sistema di gestione del rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 12 marzo 2015, n. 59;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 marzo 2024, n. 138401, con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 15 maggio 2024, n. 112;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 febbraio 2025, n. 78382, con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 25 marzo 2025, n. 70;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 dicembre 2025, n. 690710 con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 19 gennaio 2026, n. 14;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 6 dicembre 2023, n. 285 e recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 gennaio 2026, n. 33234 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170;

Visti i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 giugno 2024, n. 287214, 8 agosto 2024, n. 360972 e 2 dicembre 2024, n. 635222, di individuazione, tra l'altro, degli *Standard Value* per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione, annualità 2024, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rispettivamente, n. 184 del 7 agosto 2024, n. 221 del 20 settembre 2024 e n. 14 del 18 gennaio 2025;



Visti i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 11 marzo 2025, n. 110725, 10 aprile 2025, n. 166442, 9 giugno 2025, n. 258508 e 14 agosto 2025, n. 377335 di individuazione, tra l'altro, degli *Standard Value* per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione, annualità 2025, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rispettivamente, n. 89 del 16 aprile 2025, n. 120 del 26 maggio 2025, n. 163 del 16 luglio 2025 e n. 233 del 7 ottobre 2025;

Visti i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 dicembre 2025, n. 696285, 18 febbraio 2026, n. 78698, 26 febbraio 2026, n. 96747 e 9 marzo 2026, n. 114746 di individuazione, tra l'altro, degli *Standard Value* per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione, annualità 2026, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rispettivamente, n. 34 dell'11 febbraio 2026, n. 64 del 18 marzo 2026 e n. 75 del 31 marzo 2026;

Visto il decreto direttoriale 11 aprile 2024, n. 168463, con il quale è stata definita la procedura di controllo degli *Standard Value*;

Vista la comunicazione del 5 maggio 2026, n. 209662, con la quale ISMEA, su richiesta dell'amministrazione e a seguito di ulteriori approfondimenti, ha fornito gli *Standard Value* per le annualità 2024 e 2025 e, in particolare, del prodotto H79 - Frumento Polonico (Khorasan) per l'annualità 2024 e dei prodotti M61 - Zucca ornamentale e D98 - Fagioli da seme nel territorio Veneto-Belluno per le annualità 2024 e 2025, comprensivi dei relativi coefficienti di maggiorazione previsti per le produzioni biologiche e delle tabelle di corrispondenza tra codici prodotto e relativo gruppo di appartenenza e tra ID varietà e gruppo di appartenenza, calcolati conformemente alle procedure di cui al PSP 2023-2027 e al PGRA della campagna di riferimento;

Preso atto che ISMEA, con la comunicazione del 5 maggio 2026, n. 209662, ha trasmesso anche un quinto elenco di *Standard Value* 2026 per le produzioni vegetali e gli *Standard Value* determinati secondo criteri statistici per le colture per le quali non sono disponibili dati neanche per codici prodotto o raggruppamenti di prodotto assimilabili o scarsamente rappresentative a livello nazionale in termini di superficie agricola, calcolati conformemente alle procedure di cui al PSP 2023-2027 e al PGRA 2026, comprensivi dei relativi coefficienti di maggiorazione previsti per le produzioni biologiche e delle tabelle di corrispondenza tra codici prodotto e relativo gruppo di appartenenza e tra ID varietà e gruppo di appartenenza, unitamente ad una revisione dello *Standard Value* per il prodotto M32 - Mais per farine da polenta approvato con decreto 18 febbraio 2026, n. 78698 e del gruppo di appartenenza di talune varietà di uva da vino DOP e IGP indicato nell'allegato 7 al decreto 9 marzo 2026, n. 114746;

Vista la comunicazione del 5 maggio 2026, assunta al protocollo n. 210275 di pari data, con la quale ISMEA fornisce le informazioni e gli elementi a supporto delle elaborazioni su un campione di *Standard Value* 2026, come previsto dal decreto 11 aprile 2024;

Preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del decreto 11 aprile 2024, assunta al protocollo n. 220053 dell'11 aprile 2026;

Ritenuto pertanto necessario approvare gli ulteriori *Standard Value* determinati da ISMEA per le annualità 2024, 2025 e 2026;

Ritenuto inoltre opportuno procedere alla rideterminazione dello *Standard Value* per il prodotto M32 - Mais per farine da polenta e alla rettifica del gruppo di appartenenza di talune varietà di uva da vino DOP e IGP per l'annualità 2026;

Considerato che, ai sensi dell'allegato 4 del PGRA 2025 e del PGRA 2026, la decurtazione del 20% agli *Standard Value* non si applica ai fini del calcolo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile dei Fondi di mutualità reddito;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione di ulteriori Standard value per le produzioni vegetali - Annualità 2024 e 2025

1. Sono approvati gli ulteriori *Standard Value* per l'anno 2024 relativi alle produzioni vegetali, riportati nell'allegato 1 al presente decreto e utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità, comprensivi dei relativi coefficienti di maggiorazione previsti per le produzioni biologiche.

2. È approvato per l'anno 2025 il quinto elenco di *Standard Value* relativi alle produzioni vegetali, riportati nell'allegato 2 al presente decreto, utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità, comprensivi dei relativi coefficienti di maggiorazione previsti per le produzioni biologiche.

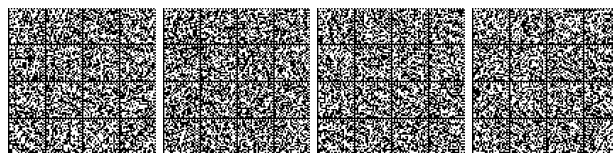
3. Le tabelle di corrispondenza tra codici prodotto afferenti agli *Standard Value* di cui ai commi 1 e 2 e relativo gruppo di appartenenza e tra ID varietà e gruppo di appartenenza sono riportate rispettivamente negli allegati 3 e 4 al presente decreto.

4. La decurtazione del 20% applicata agli *Standard Value* di cui al comma 2 non si applica ai fini del calcolo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile di cui all'art. 18, comma 2 del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382.

Art. 2.

Approvazione ulteriori Standard value per le produzioni vegetali - Annualità 2026

1. È approvato un quinto elenco di *Standard Value* relativi alle produzioni vegetali, riportati nell'allegato 5 al presente decreto, utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determi-



nazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità e i relativi coefficienti di maggiorazione previsti per le produzioni biologiche - anno 2026.

2. Sono approvati per l'anno 2026 gli *Standard Value* determinati secondo criteri statistici, per le colture per le quali non sono disponibili dati neanche per codici prodotto o raggruppamenti di prodotto assimilabili o scarsamente rappresentative a livello nazionale in termini di superficie agricola, riportati nell'allegato 6 al presente decreto, utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità e i relativi coefficienti di maggiorazione previsti per le produzioni biologiche.

3. Le tabelle di corrispondenza tra codici prodotto, afferenti agli *Standard Value* di cui ai commi 1 e 2, e relativo gruppo di appartenenza e tra ID varietà e gruppo di appartenenza sono riportate rispettivamente negli allegati 7 e 8 al presente decreto.

4. La decurtazione del 20% applicata agli *Standard Value* di cui ai commi 1 e 2 non si applica ai fini del calcolo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile dei Fondi di mutualità reddito di cui al capitolo 4 del PGRA 2026.

Art. 3.

Rettifica dello Standard Value del prodotto M32 e del gruppo appartenenza di talune varietà di uve da vino DOP e IGP - Annualità 2026

1. Lo *Standard Value* per il prodotto M32 - Mais per farine da polenta, approvato con decreto 18 febbraio 2026, n. 78698 è rettificato come indicato nell'allegato 9 al presente decreto.

2. Il gruppo di appartenenza di talune uve da vino DOP e IGP, indicato nell'allegato 7 al decreto 9 marzo 2026, n. 114746 è rettificato come riportato nell'allegato 10 al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 794

AVVERTENZA:

i testi del provvedimento e relativi allegati sono disponibili sul sito del Masaf ed accessibili tramite i seguenti link:

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fd%252Fa%252FD.89d91334a1f5d72de4cd/P/BLOB%3AID%3D23803/E/pdf?mode=download>

26A02867

DECRETO 27 maggio 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Sicilia.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'articolo 37 del regolamento (UE) 2022/2472, riguardante gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) del 21 dicembre 2022 relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 27 aprile 2026, n. 59, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile»;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 9 «Sostegno alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura»: «Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, ubicate nella Regione Calabria, nella Regione autonoma della Sardegna o nella Regione Siciliana, interessate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2026, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva



di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 5»;

Esaminata la proposta della Regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, approvata con deliberazione n. 177 del 20 aprile 2026, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 17 gennaio al 17 febbraio 2026 nelle Città metropolitane di Palermo, Catania, Messina e nelle Province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Trapani;

Dato atto alla Regione Sicilia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Sicilia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali e alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di calamità naturale

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco delle sottoindicate città metropolitane e province per i danni causati alle produzioni vegetali e alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con le modalità previste dal decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 27 aprile 2026, n. 59:

Città metropolitana di Palermo:

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 17 gennaio al 17 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2, lettera

a) nel territorio dei Comuni di: Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Bolognetta, Bompietro, Borgetto, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Castronovo di Sicilia, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Corleone, Ficcarazzi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Gratteri, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Pollina, Prizzi, Roccapalumba, San Giuseppe Jato, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciarra, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafrati;

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 17 gennaio al 17 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'articolo 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di: Bisacquino, Bompietro, Campofiorito, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa

Entellina, Corleone, Gangi, Giuliana, Marineo, Monreale, Palermo, Partinico, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Roccapalumba, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Sclafani Bagni, Terrasini, Ustica;

Città metropolitana di Catania:

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 17 gennaio al 17 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2, lettera

a) nel territorio dei Comuni di: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Grammichele, Gravina di Catania, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maniace, Mascali, Mascalucia, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Milo, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paternò, Piedimonte Etneo, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Cono, San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania, San Michele di Ganzaria, San Pietro Clarenza, Sant'Agata li Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Vizzini, Zafferana Etnea;

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 17 gennaio al 17 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'articolo 5, comma 3 nel

territorio dei Comuni di: Aci Catena, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Grammichele, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maniace, Mascali, Militello in Val di Catania, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, San Michele di Ganzaria, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Trecastagni, Vizzini, Zafferana Etnea;

Città metropolitana di Messina:

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 17 gennaio al 17 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2, lettera

a) nel territorio dei Comuni di: Acquedolci, Ali Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Capo d'Orlando, Capri Leone, Caronia, Casalvecchio Siculo, Castell'Umberto, Castelmola, Castoreale, Cesarò, Condò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Letojanni, Librizzi, Limina, Lipari, Malfa, Mandanici, Mazzarrà Sant'Andrea, Merì, Messina, Milazzo, Mirto, Mistretta, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Motta d'Affermo, Naso, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Pettineo, Piraino, Raccuja, Reitano, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rodi Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Pier Niceto, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, Sant'Alessio Siculo, Sant'Angelo di Brolo, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva, Santo Stefano di Camastra, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Sinagra,



Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Torrenova, Tortorici, Tripi-Abakainon, Tusa, Venetico, Villafranca Tirrena;

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 17 gennaio al 17 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'articolo 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di: Acquedolci, Ali Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Castel di Lucio, Cesarò, Ficarra, Fiumedinisi, Fondachelli-Fantina, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Itala, Librizzi, Mazzarrà Sant'Andrea, Milazzo, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Patti, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rodi Milici, San Fratello, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, Sant'Angelo di Brolo, Santa Domenica Vittoria, Santa Lucia del Mela, Savoca, Scaletta Zanclea, Sinagra, Taormina, Torregrotta, Torrenova, Tortorici, Tripi-Abakainon;

Provincia di Agrigento:

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 17 gennaio al 17 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) nel territorio dei Comuni di: Agrigento, Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Favara, Joppolo Giancaxio, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Montalegre, Montevago, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Realmonte, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Siculiana, Villafranca Sicula;

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 17 gennaio al 17 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'articolo 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di: Agrigento, Aragona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Licata, Menfi, Montalegre, Naro, Porto Empedocle, Racalmuto, Ravanusa, Realmonte, Ribera, San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Siculiana;

Provincia di Caltanissetta:

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 17 gennaio al 17 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) nel territorio dei Comuni di: Acquaviva Platani, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Gela, Mazzarino, Milena, Niscemi, Riesi, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sutera, Villalba;

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 17 gennaio al 17 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'articolo 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di: Bompensi, Butera, Caltanissetta, Mazzarino, Mussomeli, Santa Caterina Villarmosa, Sutera;

Provincia di Enna:

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 17 gennaio al 17 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) nel territorio dei Comuni di: Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa;

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 17 gennaio al 17 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'articolo 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di: Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Villarosa;

Provincia di Ragusa:

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 17 gennaio al 17 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) nel territorio dei Comuni di: Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria;

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 17 gennaio al 17 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'articolo 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di: Acate, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria;

Provincia di Siracusa:

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 17 gennaio al 17 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) nel territorio dei Comuni di: Augusta, Avola, Buccheri, Canicattini Bagni, Carlentini, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino;

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 17 gennaio al 17 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'articolo 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di: Augusta, Avola, Buccheri, Canicattini Bagni, Carlentini, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Siracusa, Sortino;

Provincia di Trapani:

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 17 gennaio al 17 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) nel territorio dei Comuni di: Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetro, Custonaci, Erice, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Misiliscemi, Paceco, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Trapani, Valderice, Vita;

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 17 gennaio al 17 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'articolo 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di: Campobello di Mazara, Castelvetro, Marsala, Mazara del Vallo, Misiliscemi, Pantelleria, Petrosino, Salemi, Santa Ninfa, Valderice.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

26A02798

DECRETO 27 maggio 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi meteorologici verificatisi dal 18 gennaio e per tutto il mese di febbraio 2026 nei territori della Regione Sardegna.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 37 del regolamento (UE) 2022/2472, riguardante gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) del 21 dicembre 2022 relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 27 aprile 2026, n. 59, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile»;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 9 «Sostegno alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura»: «Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, ubicate nella Regione Calabria, nella Regione autonoma della Sardegna o nella Regione Siciliana, interessate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2026, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga al comma 4 del medesimo art. 5»;

Esaminata la proposta della Regione Sardegna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, approvata con deliberazione n. 19/3 del 24 aprile 2026, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 18 gennaio 2026 al 28 febbraio 2026 nelle Città metropolitane di Cagliari e di Sassari e nelle Province di Gallura Nord-Est Sardegna, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Oristano e Sulcis Iglesiente;

Dato atto alla Regione Sardegna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Sardegna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di calamità naturale

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco delle sottoindicate città metropolitane e province per i danni causati alle produzioni vegetali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con le modalità previste dal decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 27 aprile 2026, n. 59:

Città metropolitana di Cagliari:

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 18 gennaio 2026 al 28 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), nel territorio dei Comuni di: Assemini, Barrali, Capoterra, Castiadas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus De Maria, Donori, Elmas, Escalaplano, Esterzili, Guasila, Mandas, Maracalagonis, Monastir, Muravera, Nuraminis, Ortacesus, Pimentel, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Sadali, Samatzai, San Basilio, San Sperate, San Vito, Sarroch, Selegas, Senorbi, Serdiana, Serri, Sestu, Siliqua, Sinnai, Suelli, Ussana, Uta, Vallermosta, Villa San Pietro, Villaputzu, Villasimius, Villasor, Villaspesiosa;



piogge alluvionali e venti impetuosi dal 18 gennaio 2026 al 28 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di: Assemini, Capoterra, Decimoputzu, Dolianova, Domus De Maria, Guasila, Pula, Uta, Villa San Pietro;

Città metropolitana di Sassari:

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 18 gennaio 2026 al 28 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), nel territorio dei Comuni di: Alghero, Ardara, Benetutti, Bono, Bonorva, Bottidda, Bultei, Bulzi, Chiaramonti, Esporlatu, Giave, Ittireddu, Mores, Nughedu San Nicolò, Ozieri, Perfugas, Porto Torres, Putifigari, Santa Maria Coghinas, Sassari, Sedinì, Semestene, Stintino, Tula, Valledoria;

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 18 gennaio 2026 al 28 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di: Alghero, Ardara, Bonorva, Bulzi, Chiaramonti, Ittireddu, Mores, Ozieri, Putifigari, Sassari, Semestene, Tula;

Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna:

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 18 gennaio 2026 al 28 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), nel territorio dei Comuni di: Badesi, Buddusò, Budoni, Calangianus, Loiri Porto San Paolo, Oschiri, Padru, San Teodoro, Tempio Pausania;

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 18 gennaio 2026 al 28 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di: Calangianus, Tempio Pausania;

Provincia del Medio Campidano:

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 18 gennaio 2026 al 28 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), nel territorio dei Comuni di: Arbus, Barumini, Furti, Gonnosfanadiga, Guspini, Las Plassas, Lunamatrona, Pabillonis, Pauli Arborei, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villacidro, Villamar, Villanovafranca;

Provincia di Nuoro:

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 18 gennaio 2026 al 28 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), nel territorio dei Comuni di: Belvi, Bitti, Bolotana, Desulo, Dorgali, Fonni, Galtelli, Gavoi, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Macomer, Noragugume, Nuoro, Oliena, Olzai, Onani, Onifai, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orune, Ottana, Silanus, Sindia, Siniscola, Torpè;

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 18 gennaio 2026 al 28 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di: Bolotana, Dorgali, Macomer, Nuoro, Oliena, Orani, Orgosolo, Ottana, Sindia;

Provincia dell'Ogliastra:

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 18 gennaio 2026 al 28 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), nel territorio dei Comuni di: Arzana, Bari Sardo, Cardedu, Elini, Gairo, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortoli, Ulassai, Urzulei, Villagrande Strisaili;

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 18 gennaio 2026 al 28 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di: Arzana, Elini, Jerzu, Lanusei;

Provincia di Oristano:

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 18 gennaio 2026 al 28 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), nel territorio dei Comuni di: Arborea, Assolo, Baradili, Baresa, Bauladu, Cabras, Masullas, Milis, Mogoro, Narbolia, Nurachi, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, San Nicolò d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Sedilo, Siamaggiore, Simaxis, Solarussa, Suni, Terralba, Tramatzia, Uras, Zeddiani, Zerfaliu;

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 18 gennaio 2026 al 28 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di: Arborea, Oristano, Sedilo;

Provincia del Sulcis Iglesiente:

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 18 gennaio 2026 al 28 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), nel territorio dei Comuni di: Carbonia, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnese, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Teulada, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

26A02799

DECRETO 27 maggio 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi meteorologici verificatisi tra gennaio e febbraio 2026 nei territori della Regione Calabria.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di



Lungro, Luzzi, Maierà, Malito, Malvito, Mandatoriccio, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Montegiordano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Oriolo, Orsomarso, Paludi, Panettieri, Papasidero, Parenti, Paterno Calabro, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Pietrapaola, Plataci, Praia a Mare, Rende, Roggiano Gravina, Rogliano, Rose, Roseto Capo Spulico, Rota Greca, Rovito, San Basile, San Benedetto Ullano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Donato Di Ninea, San Fili, San Giorgio Albanese, San Giovanni In Fiore, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo Del Vallo, San Lucido, San Marco Argentano, San Martino Di Finita, San Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, San Pietro in Guarano, San Sosti, San Vincenzo la Costa, Sangineto, Sant'Agata di Esaro, Santa Caterina Albanese, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Santa Sofia d'Epiro, Santo Stefano di Rogliano, Saracena, Scala Coeli, Scalea, Scigliano, Serra d'Aiello, Spezzano Albanese, Spezzano della Sila, Tarsia, Terranova da Sibari, Terravecchia, Torano Castello, Tortora, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Verbicaro, Villapiana, Zupanò;

Provincia di Crotone:

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 17 gennaio 2026 al 17 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) e comma 3 nel territorio dei Comuni di: Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Rocca di Neto, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico, Verzino;

Città Metropolitana di Reggio Calabria:

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 17 gennaio 2026 al 17 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) e comma 3 nel territorio dei Comuni di: Africo, Agnana Calabria, Anoia, Antonimina, Ardore, Bagaladi, Bagnara Calabria, Benestare, Bianco, Bivongi, Bova, Bova Marina, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Camini, Campo Calabro, Candidoni, Canolo, Caraffa del Bianco, Cardeto, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Cinquefrondi, Cittanova, Condofuri, Cosoleto, Delianuova, Feroletto della Chiesa, Ferruzzano, Fiumara, Galatò, Gerace, Giffone, Gioia Tauro, Gioiosa Ionica, Grotteria, Laganadi, Laureana di Borrello, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Maropati, Martone, Melicucco, Melicuccà, Melito di Porto Salvo, Molochio, Monasterace, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Oppido Mamertina, Palizzi, Palmi, Pazzano, Placanica, Plati, Polistena, Portigliola, Reggio Calabria, Riace, Rizziconi, Roccaforte del Greco, Roccella Ionica, Roghudi, Rosarno, Samo, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Luca, San Pietro di Caridà, San Procopio, San Roberto, Sant'Agata del Bianco, Sant'Alessio in Aspromonte, Sant'Aufemia d'Aspromonte, Sant'Illario dello Ionio, Santa Cristina d'Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scido, Scilla, Seminara, Serrata, Siderno, Sinopoli, Staiti, Stignano, Stilo, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio, Villa San Giovanni;

Provincia di Vibo Valentia:

piogge alluvionali e venti impetuosi dal 17 gennaio 2026 al 17 febbraio 2026;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) e comma 3 nel territorio dei Comuni di: Acquaro, Arena, Briatico, Brognaturo, Capistrano, Cessaniti, Dasà, Dinami, Drapia, Fabrizia, Filadelfia, Filandari, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Gerocarne, Ionadi, Joppolo, Limbadi, Maierato, Mileto, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Nicotera, Parghelia, Pizzo, Pizzoni, Polia, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro, San Gregorio d'Ippona, San Nicola da Crissa, Sant'Onofrio, Serra San Bruno, Simbario, Soriano Calabro, Spadola, Spilinga, Stefanacconi, Tropea, Vallelunga, Vazzano, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

26A02800

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2026.

Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

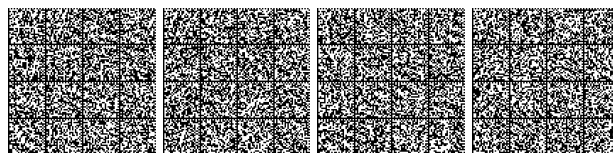
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai Paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 141 in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 27 febbraio 2026, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 0106153, in corso di registrazione presso l'Ufficio centrale di bilancio, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Considerato che l'art. 21, comma 17 della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio

PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Vista l'istanza presentata dal gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo della DOP «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», aventi i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - Serie L 163 del 2 luglio 1996;

Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate ordinarie, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143;

Acquisito il parere positivo della Regione Valle d'Aosta competente per territorio circa la richiesta di modifica e tenendo presente la riunione di pubblico accertamento tenutasi ad Arnad, il 13 maggio 2026;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della DOP «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» così come modificato;

Provvede:

ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di produzione della DOP «Valle d'Aosta Lard d'Arnad».

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA 1, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» sarà approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

Roma, 3 giugno 2026

Il dirigente: GASPARRI



ALLEGATO

Caratteristiche genetiche

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«VALLE D'AOSTA LARD D'ARNAD» DOP

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» o «Vallée d'Aoste Lard d'Arnad» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del Valle d'Aosta Lard d'Arnad debbono essere situati nel territorio delle seguenti Regioni: Valle d'Aosta, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte.

I suini nati, allevati, macellati e sezionati nelle suddette regioni sono conformi alle prescrizioni di seguito descritte.

Il «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» è derivato dalla spalla e dal dorso dei suini pesanti figli di:

a) verri delle razze tradizionali Large White Italiana, Landrace Italiana e Duroc Italiana così come migliorate dal Libro genealogico italiano, in purezza o tra loro incrociate, e scrofe delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, in purezza o tra loro incrociate;

b) verri delle razze tradizionali di cui alla lettera a) e scrofe meticce o di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;

c) verri e scrofe di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;

d) verri degli altri tipi genetici di cui alla lettera c) e scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera a).

Di seguito vengono esplicitati i requisiti genetici sopra espressi riportando le combinazioni genetiche ammesse e quelle non consentite:

Tipo genetico verro →						
Tipo genetico scrofa ↓	Large White Italiana	Landrace Italiana	Duroc Italiana	Incroci di LWI, LI, DI	Altro tipo genetico approvato (selezione o incrocio di LW, L, D)	Altro tipo genetico non approvato (non valutato o valutato non conforme)
Large White Italiana	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Landrace Italiana	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Incroci di LWI, LI	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Altre razze (Duroc, etc.)	X	X	X	X	X	X
Altro tipo genetico approvato (selezione o incrocio di LW, L, D)	V (b)	V (b)	V (b)	V (b)	V (c)	X
Altro tipo genetico non approvato ("meticce" non valutate)	V (b)	V (b)	V (b)	V (b)	X	X
Altro tipo genetico non approvato (non valutato o valutato non conforme)	X	X	X	X	X	X

V (...) = espressamente consentito dalla lettera (a, b, c, d) sopra riportata nel testo; X = non consentito; LW = Large White; LWI = Large White Italiana; L = Landrace; LI = Landrace Italiana; D = Duroc; DI = Duroc Italiana.

La lista degli altri tipi genetici approvati viene periodicamente aggiornata e pubblicata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.



Non possono essere utilizzate spalle e dorsi suini freschi provenienti da:

verri e scrofe;

suini portatori di caratteri antitettici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS - *Porcine Stress Syndrome*).

Allevamento e alimentazione

Le fasi e le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità di impiego sono finalizzate a ottenere un suino pesante. Le fasi dell'allevamento sono le seguenti:

allattamento;

svezzamento;

magronaggio;

ingrasso.

Allattamento: la fase va dal momento della nascita del suinetto fino ad almeno ventotto giorni di età, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di benessere dei suini. In questa fase l'alimentazione avviene attraverso l'allattamento o naturale sotto la scrofa o artificiale, nel rispetto della normativa vigente. Al fine di soddisfare i fabbisogni fisiologici dei suinetti in allattamento è altresì possibile iniziare a somministrare le materie prime ammesse dalla normativa dell'UE e nazionale vigente, in materia di alimentazione animale. È ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente.

In questa fase, entro il ventottesimo giorno dalla nascita, l'allevatore iscritto nel sistema dei controlli deve apporre su entrambe le cosce del suinetto il seguente tatuaggio di origine a inchiostro, con le seguenti indicazioni.

Piastra per l'apposizione del tatuaggio di origine

Tatuaggio di origine



Il tatuaggio di origine reca lettere e cifre riprodotte con caratteri maiuscoli mediante punzoni multiuso disposti secondo precise coordinate su piastre di dimensioni 30 mm per 30 mm. Nello specifico il tatuaggio di origine presenta: la sigla della provincia dove è ubicato l'allevamento iscritto al sistema di controllo in cui i suinetti sono nati in luogo delle lettere «XX»; il numero di identificazione dell'allevamento in luogo delle cifre «456»; la lettera identificativa del mese di nascita del suino in luogo della lettera «H».

La seguente tabella associa i mesi dell'anno alle lettere identificative del mese di nascita del suinetto da riprodurre con il tatuaggio di origine in luogo della lettera «H»:

Mese nascita	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Lettera identificativa del mese	T	C	B	A	M	P	L	E	S	R	H	D

In sostituzione o in associazione al presente tatuaggio di origine è consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall'organismo di controllo che assicuri e garantisca la tracciabilità e la rintracciabilità del «Valle d'Aosta Lard d'Arnad».

Ai fini del presente disciplinare l'età dei suini in mesi è data dalla differenza tra il mese in cui si effettua la determinazione dell'età e il mese di nascita ed è accertata sulla base del tatuaggio di origine e/o del dispositivo identificativo di cui sopra.

Svezzamento: è la fase successiva all'allattamento, che può prolungarsi fino a tre mesi di età dell'animale. Il suino in questo stadio di crescita raggiunge un peso massimo di 40 chilogrammi e, allo scopo di soddisfare i suoi fabbisogni fisiologici, gli alimenti possono essere costituiti dalle materie prime ammesse dalla normativa vigente in materia di alimentazione animale. L'alimento può essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello, che in forma secca. È ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente.

Magronaggio: è la fase successiva allo svezzamento, che può prolungarsi fino a cinque mesi di età dell'animale. Il suino raggiunge un peso massimo di 85 chilogrammi. In questa fase sono consentiti gli alimenti costituiti dalle materie prime riportate nella seguente tabella:

Tabella delle materie prime ammesse s.s. = sostanza secca della razione calcolata per giorno	
Granturco	fino al 65% della s.s.
Sorgo	fino al 55% della s.s.
Orzo	fino al 55% della s.s.
Frumento	fino al 55% della s.s.
Triticale	fino al 55% della s.s.
Silomais	fino al 10% della s.s.
Cereali minori	fino al 25% della s.s.
Pastone di granella e/o pannocchia di granturco	fino al 55% della s.s.
Pastone integrale di spiga di granturco	fino al 20% della s.s.
Farina glutinata di granturco e/o <i>corn gluten feed</i>	fino al 10% della s.s.



Farina di germe di granturco	fino al 5% della s.s.
Cruscamì e altri sottoprodotti della lavorazione del frumento	fino al 20% della s.s.
Siero di latte ¹	fino a 15 litri per capo al giorno
Latticello ¹	fino ad un apporto di 250 gr per capo per giorno di sostanza secca
Polpe secche esauste di bietola	fino al 10% della s.s.
Erba medica essiccata ad alta temperatura	fino al 4% della s.s.
Residui della spremitura della frutta e residui della spremitura del pomodoro, quali supporto delle premisce	fino al 2% della s.s.
Trebbie e solubili di distilleria essiccati ²	fino al 3% della s.s.
Melasso ³	fino al 5% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia ⁴	fino al 20% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di girasole ⁴	fino al 10% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di colza ⁴	fino al 10% della s.s.
Pannello di lino, mangimi di pannello di semi di lino, farina di semi di lino, mangimi di farina di semi di lino	fino al 2% della s.s.
Lipidi con punto di fusione superiore a 36 °C	fino al 2% della s.s.
Lieviti	fino al 2% della s.s.
Pisello	fino al 25% della s.s.
Altri semi di leguminose	fino al 10% della s.s.
Soia integrale tostata e/o pannello di soia	fino al 10% della s.s.
Farina di pesce	fino al 1% della s.s.
Sono ammesse tolleranze sulle singole materie prime nella misura prevista dalla normativa vigente relativa all'immissione sul mercato e all'uso dei mangimi.	
¹ Siero di latte e latticello insieme non devono superare i 15 litri per capo al giorno.	
² Si intendono i prodotti ottenuti dalla fabbricazione di alcool mediante fermentazione e distillazione di una miscela di cereali e/o altri prodotti amilacei contenenti zuccheri.	
³ Se associato a borlande di melasso il contenuto totale di azoto deve essere inferiore al 2%.	
⁴ Il tenore di grassi greggi dei prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia, di girasole e di colza non deve essere superiore al 2,5% della s.s.	

L'alimentazione del suino nella fase di magronaggio deve inoltre tener conto delle seguenti specifiche:

- a) sono ammessi l'utilizzo di minerali, l'integrazione con vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente;
- b) l'alimento può essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello, che in forma secca;
- c) è consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% e di grassi pari al 5% della sostanza secca della dieta;
- d) la presenza di sostanza secca da cereali non deve essere inferiore al 45% di quella totale.

Almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per i suini, su base annuale, proviene dalla zona geografica di allevamento di cui all'art. 2, primo capoverso.

Ingrasso: è l'ultima fase dell'allevamento, interviene a magronaggio completato e prosegue fino all'età della macellazione che deve essere di almeno nove mesi. In questa fase sono consentiti gli alimenti costituiti dalle materie prime riportate nella tabella delle materie prime ammesse nelle quantità indicate, a esclusione della soia integrale tostata e/o pannello di soia e della farina di pesce. L'alimentazione del suino nella fase di ingrasso deve inoltre tener conto di tutte le specifiche già previste per la fase di magronaggio, con la sola eccezione della presenza di sostanza secca da cereali che non deve essere inferiore al 55% di quella totale.

Alla fine della fase di ingrasso dovrà essere ottenuto un suino pesante che avrà raggiunto in fase di macellazione il peso carcassa indicato nel successivo paragrafo «Macellazione e sezionamento».

Macellazione e sezionamento

L'età minima del suino alla macellazione è di nove mesi; viene accertata sulla base del tatuaggio di origine, apposto dall'allevatore entro il ventottesimo giorno dalla nascita del suino, e/o del dispositivo identificativo in sostituzione o in associazione.

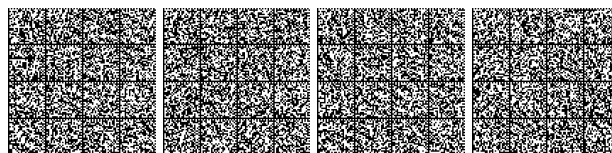
Il computo dell'età in mesi è dato dalla differenza tra il mese in cui avviene la macellazione e il mese di nascita.

Le baffe fresche da utilizzare devono provenire solo da carcasse classificate H Heavy ai sensi della normativa vigente dell'Unione europea concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine, con peso della carcassa compreso fra un minimo di 110,1 chilogrammi e un massimo di 190,0 chilogrammi accertato al momento della macellazione.

Le operazioni di sezionamento della carcassa suina possono essere eseguite anche in laboratori di sezionamento iscritti al sistema di controllo diversi dal macello che ha eseguito l'abbattimento degli animali.

Le baffe, isolate dalla carcassa, devono essere conservate a una temperatura compresa fra -1 °C e +4 °C.

Tali condizioni devono essere assicurate anche nella successiva fase di trasporto e consegna delle baffe agli elaboratori iscritti al sistema di controllo.



La zona di elaborazione del Lard d'Arnad è rappresentata dal territorio comunale di Arnad (Regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 3.

Materie prime

Il «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» è ottenuto dalla spalla e dal dorso dei suini di almeno nove mesi e all'immissione al consumo presenta uno spessore non inferiore a 3 cm di lardo.

Nel procedimento di salatura si impiegano, oltre alla salamoia composta da acqua e cloruro di sodio cristallizzato, aglio, lauro, rosmarino e salvia con l'eventuale presenza di altre erbe aromatiche ed eventualmente spezie non macinate quali ad esempio chiodi di garofano, noce moscata, bacche di ginepro. Sia le erbe aromatiche che le spezie non devono comunque essere predominanti su rosmarino, aglio, salvia e lauro. Possono altresì essere usate, in relazione all'andamento stagionale ed alle produzioni, erbe aromatiche locali, spontanee o coltivate, raccolte sul territorio regionale.

Art. 4.

Metodo di elaborazione

L'elaborazione del Valle d'Aosta Lard d'Arnad deve avvenire interamente nella zona geografica individuata da territorio comunale di Arnad (Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Il regime climatico dell'area di elaborazione è determinante nella dinamica del ciclo produttivo che è strettamente legato alle tipiche condizioni ambientali.

Il lardo deve essere tagliato e collocato negli appositi contenitori di legno (Doils) dopo non oltre sei giorni dal giorno successivo alla macellazione.

Il legno usato per costruire i doils deve essere di castagno, rovere o larice.

Durante questo periodo di tempo la temperatura è mantenuta bassa per conservare inalterate le caratteristiche del prodotto.

Prima dell'immissione nei doils può essere eseguita la «rifilatura» che consiste nella rifinitura superficiale di parti di grasso e di frazione muscolare sul lato interno delle baffe. Tale procedimento - che può essere ripetuto più volte - permette di correggere eventuali imperfezioni del taglio e di rendere più uniforme la superficie del lardo, favorendo la successiva azione della salamoia.

Fino al collocamento nei doils le baffe suine fresche devono essere mantenute a temperatura compresa fra -1 °C e + 4 °C.

Durante l'operazione di collocamento nei doils si alternano ad ogni strato di lardo uno strato di sale ed aromi procedendo in tal modo fino al riempimento del recipiente; il tutto è successivamente ricoperto di acqua salata, portata prima ad ebollizione e poi lasciata raffreddare, in modo da ottenere la salamoia necessaria per la conservazione del lardo.

Art. 5.

Stagionatura

Il lardo deve riposare all'interno dei doils per un periodo non inferiore a novanta giorni decorrenti dal giorno del collocamento del lardo nei doils conteggiando sia il giorno di immissione sia quello di estrazione.

Art. 6.

Caratteristiche

Al termine della stagionatura, ai fini dell'immissione al consumo, il «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» presenta le seguenti caratteristiche:

caratteristiche fisiche

forma: in pezzi di diversa dimensione a seconda del taglio e della tecnologia con una altezza del lardo non inferiore a 3 cm. Ogni pezzo conserva sul lato la cotenna;

aspetto esterno: colore bianco con possibile presenza di un leggero strato di carne mentre il cuore è normalmente rosato chiaro senza venature;

caratteristiche organolettiche

odore: ricco di aromi;

gusto: gusto piacevole che ricorda le erbe usate nella miscela per la salamoia.

Art. 7.

Designazione e presentazione

La designazione «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» deve essere apposta con caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione denominazione di origine protetta o dall'abbreviazione «DOP» nonché accompagnata dal simbolo DOP dell'Unione europea.

La designazione può essere apposta in lingua italiana «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» od in lingua francese «Vallée d'Aoste Lard d'Arnad».

L'etichettatura deve riportare l'indicazione del nome o della ragione sociale e/o del marchio e dell'indirizzo dell'elaboratore che produce il «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» DOP.

Tali indicazioni possono essere abbinate al logo della denominazione.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole da cui allevamenti il prodotto deriva.

Il «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» può essere commercializzato:

in pezzi, come previsto dall'art. 6; o

affettato.

Al termine della stagionatura, sulla baffle destinata al confezionamento o al successivo affettamento, è consentita la rimozione della cotenna da parte dell'azienda elaboratrice; in tal caso, nell'osservanza delle caratteristiche di cui all'art. 6, la cotenna deve essere confezionata unitamente alla baffle di lardo.

Art. 8.

Legame con l'ambiente

I requisiti del prodotto a denominazione di origine dipendono dalle condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani. In particolare la caratterizzazione della materia prima è peculiare della macrozona geografica delimitata.

Nell'area di approvvigionamento della materia prima, l'evoluzione della zootecnica è legata alla larga presenza di coltivazioni cerealicole ed ai sistemi di lavorazione dell'industria casearia, particolarmente specializzata, che hanno determinato la vocazione produttiva della suinicoltura locale.

L'elaborazione localizzata del Valle d'Aosta Lard d'Arnad trae origine da una pratica artigianale consolidata nel tempo e radicata nella tradizione degli abitanti del Comune di Arnad.

La particolarità del Valle d'Aosta Lard d'Arnad è legata ad ogni sua fase del processo produttivo. Dalla alimentazione dei maiali, che esclude mangimi integrati per lasciare spazio ad alimenti naturali, alla trasformazione, taglio e pulitura fino alla lavorazione.

Art. 9.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli *input* (prodotti in entrata) e gli *output* (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo delegato, di allevatori, macellatori, sezionatori, elaboratori, stagionatori e affettatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva all'organismo delegato delle quantità lavorate, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.

Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo delegato, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

26A02868



MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 4 giugno 2026.

Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva delegata (UE) 2026/325.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE,

IL MINISTRO DELL'INTERNO,

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che l'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 del medesimo art. 2, è individuato anche con riferimento ai prodotti per la difesa di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni;

Vista la direttiva delegata (UE) 2026/325 della Commissione del 27 ottobre 2025, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa;

Considerato che il citato art. 2, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185, prescrive, altresì, che l'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali d'armamento, ove resi necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, e dello sviluppo economico;

Visti i decreti interministeriali in data 23 settembre 1991, 28 ottobre 1993, 1° settembre 1995, 13 giugno 2003, 11 aprile 2012, 26 giugno 2013, 7 maggio 2014, 17 marzo 2015, 2 novembre 2016, 13 luglio 2017, 2 marzo 2018, 1° luglio 2019, 29 settembre 2021, 9 giugno 2023, 29 maggio 2024 e 30 maggio 2025 con i quali sono state approvate le precedenti versioni degli elenchi dei materiali d'armamento;

Constatata la necessità di approvare un nuovo elenco dei materiali di armamento, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della citata direttiva delegata (UE) 2026/325;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 185 del 1990, allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2006

Il Ministro della difesa

CROSETTO

*Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale*

TAJANI

Il Ministro dell'interno

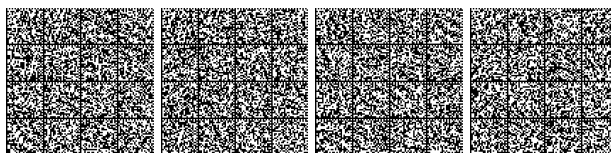
PIANTEDOSI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*

GIORGETTI

*Il Ministro delle imprese
e del made in Italy*

URSO



Elenco dei materiali di armamento/prodotti per la difesa*INTRODUZIONE*

Il presente elenco comprende i “materiali di armamento/prodotti per la difesa” ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185 e recepisce le modifiche recate dalla Direttiva delegata (UE) 2026/325 all'elenco dei prodotti per la difesa allegato alla direttiva 2009/43/CE. Esso costituisce, inoltre, la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali, in particolare dell'Intesa di Wassenaar sul controllo dell'armamento convenzionale, nonché dei regimi di controllo Missile Technology Control Regime (MTCR) e Australia Group (AG) e inerenti rispettivamente la non proliferazione nei settori missilistico e chimico/biologico.

L'elenco è suddiviso in categorie, paragrafi, sottoparagrafi e note in conformità alla lista militare dell'Intesa di Wassenaar.

I materiali riportati anche nelle liste degli altri regimi di controllo, a cui l'Italia partecipa, sono riconoscibili dalla simbologia di seguito specificata, con l'indicazione in parentesi dell'Intesa multilaterale di riferimento:

- “#” non proliferazione nel settore missilistico (MTCR);
- “*” non proliferazione nel settore chimico/biologico (AG).

Tutti i riferimenti all'elenco UE dei prodotti a duplice uso sono da intendersi fatti al Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 e al Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n.821/2021 del 20 maggio 2021.

I materiali di armamento specificati nell'articolo 2, comma 2 della legge n.185 del 1990, sono di seguito riportati con l'indicazione a margine delle Categorie (CAT.) del presente elenco in cui sono ricompresi: armi nucleari, biologiche, chimiche ed elettriche - Categorie 7 e 21

- a) Armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento - Categorie 1, 3, 16 e 21
- b) Armi ed armamenti di medio e grosso calibro e relativo munizionamento Categorie 2, 3, 16 e 21
- c) Bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri - Categorie 4, 16 e 21
- d) Carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare - Categorie 6, 16 e 21
- e) Navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti - Categorie 9 e 21 per uso militare
- f) Aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare - Categorie 10, 16 e 21
- g) Polveri, esplosivi, propellenti - Categorie 8 e 21
- h) Sistemi o apparati elettronici, elettroottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare - Categorie 5, 11, 15, 18 e 21
- i) Materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare - Categorie 13 e 21
- j) Materiali specifici per l'addestramento militare - Categorie 14 e 21
- k) Macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni Categorie 18, 21, 22
- l) Equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare - Categorie 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

Nota 1 I termini tra «virgolette doppie» sono termini definiti. Si rimanda alla sezione allegata (Definizioni dei termini usati nel presente elenco).

Nota 2 In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS (Chemical Abstracts Service). L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno numeri CAS differenti e le miscele contenenti una di tali sostanze possono anch'esse avere numeri CAS differenti.

Nota 3 Con ‘elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso’ si fa riferimento all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime



dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione).

CAT.⁽¹⁾

Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

Nota Il punto CAT.1 non si applica a:

- a. armi da fuoco appositamente progettate per munizioni fittizie e incapaci di scaricare un proiettile;
- b. armi da fuoco appositamente progettate per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m;
- c. armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche;
- d. 'armi da fuoco disattivate'.

Nota tecnica

Ai fini del punto CAT.1, nota d., una 'arma da fuoco disattivata' è un'arma da fuoco resa inerte (non in grado di sparare proiettili) mediante processi definiti dalle autorità nazionali degli Stati membri dell'UE o degli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar. Tali processi modificano in modo irreversibile le parti essenziali dell'arma da fuoco. Ai sensi delle legislazioni e delle regolamentazioni nazionali, la disattivazione dell'arma da fuoco può essere attestata da un certificato rilasciato da un'autorità competente e può essere indicata mediante marcatura su una parte essenziale dell'arma.

- a. fucili e fucili combinati, armi corte, mitragliatrici, pistole mitragliatrici e armi da fuoco pluricanna;

Nota Il punto Cat.1.a. non si applica:

- a. ai fucili e ai fucili combinati fabbricati prima del 1938;
- b. alle riproduzioni di fucili e di fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
- c. alle armi corte, alle armi da fuoco pluricanna e alle mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni;
- d. ai fucili o alle armi corte, appositamente progettati per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO₂;
- e. alle armi corte appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
 1. macellazione di animali domestici; o
 2. sedazione di animali.

- b. armi ad anima liscia come segue:

1. armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare;
2. altre armi ad anima liscia, come segue:
 - a. armi completamente automatiche;
 - b. armi semiautomatiche o con ricaricamento a pompa;

Nota Il punto CAT.1.b.2. non si applica alle armi appositamente progettate per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO₂.

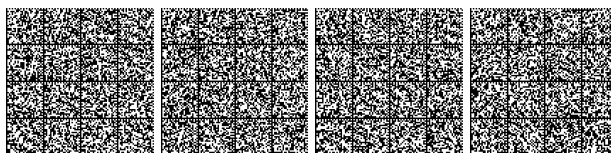
Nota Il punto CAT.1.b. non si applica:

- a. alle armi ad anima liscia fabbricate prima del 1938;
- b. alle riproduzioni di armi ad anima liscia, i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
- c. alle armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;
- d. alle armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
 1. macellazione di animali domestici;
 2. sedazione di animali;
 3. test sismici;
 4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o
 5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (Improvised Explosive Device - IED).

N.B.: Per gli inibitori cfr. il punto CAT.4 e la voce 1A006 dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.

- c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;

⁽¹⁾ Categoria



d. accessori progettati per le armi di cui ai punti CAT.1.a., CAT.1.b. o CAT.1.c. come segue:

1. caricatori staccabili;
2. soppressori o attenuatori di rumore;
3. 'affusti';

Nota tecnica

Ai fini del punto CAT. 1.d.3., un 'affusto' è un dispositivo progettato per fissare una bocca da fuoco su un veicolo terrestre, un «aeromobile», una nave o una struttura.

4. soppressori di bagliore;
5. congegni di mira ottici con trattamento elettronico dell'immagine;
6. congegni di mira ottici appositamente progettati per uso militare.

CAT.2

Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori appositamente progettati o modificati per uso militare e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lancia-proiettili, lanciafiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo e armi ad anima liscia;

Nota 1 Il punto CAT.2.a. comprende iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale di cui al medesimo punto.

Nota 2 Il punto CAT.2.a. non si applica alle armi come segue:

- a. fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati fabbricati prima del 1938;
- b. riproduzioni di fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
- c. bocche da fuoco, obici, cannoni e mortai fabbricati prima del 1890;
- d. armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;
- e. armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
 1. macellazione di animali domestici;
 2. sedazione di animali;
 3. test sismici;
 4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o
 5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED);

N.B.: Per gli inibitori cfr. il punto CAT. 4 e la voce 1A006 dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.

- f. lanciatori portatili appositamente progettati per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m.

b. lanciatori, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:

1. lanciatori di contenitori fumogeni;
2. lanciatori di bombole di gas;
3. lanciatori di materiali «pirotecnici»;

Nota Il punto CAT.2.b. non si applica alle pistole da segnalazione.

c. accessori, appositamente progettati per le armi di cui al punto CAT.2.a., come segue:

1. congegni di mira e supporti per congegni di mira, appositamente progettati per uso militare;
2. dispositivi di riduzione di vampa;



- 3. supporti;
- 4. caricatori staccabili;
- d. non utilizzato dal 2019.

CAT.3 Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. munizioni per le armi di cui ai punti CAT.1, CAT.2 o CAT.12;
- b. dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni di cui al punto CAT.3.a.

Nota 1 I componenti appositamente progettati di cui al punto CAT.3 comprendono:

- a. prodotti in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, nastri per cartucce, caricatori, cinture/corone di forzamento ed elementi metallici di munizioni;
- b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d'innesco;
- c. dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;
- d. bossoli combustibili per cariche esplosive;
- e. submunizioni, comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale.

Nota 2 Il punto CAT.3.a. non si applica:

- a. alle munizioni a salve con crimpaggio (con chiusura a stella) prive di proiettile;
- b. alle munizioni fittizie con bossolo forato;
- c. ad altre munizioni a salve e fittizie, che non contengono componenti progettati per munizioni attive; o
- d. ai componenti appositamente progettati per munizioni a salve o fittizie, di cui alla presente nota, alle lettere a., b. o c.

Nota 3 Il punto CAT.3.a. non si applica alle cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti fini:

- a. segnalazione;
- b. allontanamento volatili; o
- c. accensione di fiaccole a gas nei pozzi petroliferi.

CAT.4 Bombe, siluri, razzi, missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

N.B.1: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. il punto CAT.11.

N.B.2: Per i sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili, cfr. il punto CAT.4.c.

- a. bombe, siluri, granate, contenitori fumogeni, razzi, mine, missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kit di demolizione, dispositivi «pirotecnici», cartucce, relative submunizioni e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi prodotti), appositamente progettati per uso militare;

Nota Il punto CAT.4.a. comprende:

- a. granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;
- b. ugelli di missili o razzi e ogive dei veicoli di rientro.



N.B.: Per le munizioni per lanciagranate o le munizioni a mitraglia per armi o lanciatori di cui ai punti CAT.1 o CAT.2 e per le submunizioni appositamente progettate per munizioni, cfr. il punto CAT.3.

b. apparecchiature aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. appositamente progettate per uso militare; e
2. appositamente progettate per 'attività' relative a quanto segue:
 - a. i prodotti di cui al punto CAT.4.a.; o
 - b. dispositivi esplosivi improvvisati (IED);

Nota tecnica

Ai fini del punto CAT.4.b.2., il termine 'attività' si applica al maneggio, al lancio, al posizionamento, al controllo, al disinnescamento, alla detonazione, all'accensione, alla motorizzazione per una sola missione operativa, all'inganno, all'interferenza, al dragaggio, alla rilevazione, all'interruzione o all'eliminazione.

Nota 1 Il punto CAT.4.b. comprende:

- a. apparecchiature mobili per la liquefazione di gas;
- b. cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche.

Nota 2 Il punto CAT.4.b. non si applica ai dispositivi portatili progettati per essere impiegati unicamente per la rilevazione di oggetti metallici e incapaci di distinguere tra mine e altri oggetti metallici.

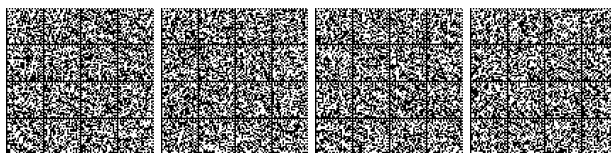
c. sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili (Aircraft Missile Protection Systems, AMPS).

Nota Il punto CAT.4.c. non si applica agli AMPS aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. sensori antimissile dei tipi seguenti:
 1. sensori passivi con una risposta di picco compresa tra 100 e 400 nm;
o
 2. sensori attivi ad impulsi Doppler;
- b. sistemi di contromisure;
- c. fiaccole con segnatura visibile e segnatura infrarossa per ingannare missili terra-aria; e
- d. installati su un «aeromobile civile» e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. l'AMPS è utilizzabile solo nello specifico «aeromobile civile» nel quale è installato e per il quale è stato rilasciato:
 - a. un certificato di omologazione di tipo civile, rilasciato dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o di uno o più Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar; o
 - b. un documento equivalente riconosciuto dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO);
 2. l'AMPS comporta mezzi di protezione per impedire l'accesso non autorizzato ai «software»; e
 3. l'AMPS è dotato di un meccanismo attivo che impedisce al sistema di funzionare in caso di rimozione dall'«aeromobile civile» in cui è installato.

CAT.5

Apparecchiature per la direzione del tiro, di sorveglianza e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:



- a. congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi;
- b. altre apparecchiature per la direzione del tiro, di sorveglianza e di allertamento, e relativi sistemi, come segue:
 - 1. sistemi di acquisizione, designazione, telemetria, sorveglianza o inseguimento del bersaglio;
 - 2. apparecchiature di individuazione, riconoscimento o identificazione;
 - 3. apparecchiature di fusione dati o per l'integrazione dei sensori;
- c. apparecchiature di contromisura per i prodotti di cui ai punti CAT.5.a. o CAT.5.b.;
Nota Ai fini del punto CAT.5.c., le apparecchiature di contromisura comprendono le apparecchiature di individuazione.
- d. apparecchiature di prova sul campo o di allineamento, appositamente progettate per i prodotti di cui ai punti CAT.5.a., CAT.5.b. o CAT.5.c.

CAT.6

Veicoli terrestri e loro componenti, come segue:

N.B.: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. il punto CAT.11.

- a. veicoli terrestri e loro componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare;

Nota 1 Il punto CAT.6.a. comprende:

- a. carri armati ed altri veicoli militari armati e veicoli militari equipaggiati con supporti per armi o equipaggiati per la posa delle mine o per il lancio delle munizioni di cui al punto CAT.4;
- b. veicoli corazzati;
- c. veicoli anfibi e veicoli in grado di guadaire acque profonde;
- d. veicoli di soccorso e veicoli per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d'arma e relativi macchinari per movimentare carichi;
- e. rimorchi.

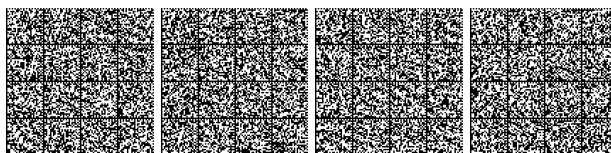
Nota 2 La modifica per uso militare di un veicolo terrestre di cui al punto CAT.6.a. comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per uso militare. Tali componenti comprendono:

- a. copertoni di pneumatici di tipo appositamente progettato a prova di proiettile;
- b. protezioni corazzate per parti vitali (ad es. per serbatoi di carburante o cabine di guida);
- c. speciali rinforzi o supporti per armi;
- d. dispositivi di schermatura dell'illuminazione.

- b. altri veicoli terrestri e loro componenti, come segue:

- 1. veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. fabbricati o equipaggiati con materiali o componenti atti a fornire protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ⁽²⁾ 0108.01, settembre 1985), o «norme equivalenti»;
 - b. trasmissione con trazione simultanea anteriore e posteriore, anche per veicoli dotati di ruote supplementari a fini di sostegno del carico, con o senza trazione;

⁽²⁾ National Institute of Justice (USA), responsabile della definizione delle norme.



- c. peso lordo massimo autorizzato (*Gross Vehicle Weight Rating* - GVWR) superiore a 4 500 kg; e
- d. progettati o modificati come fuoristrada;
- 2. componenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. appositamente progettati per i veicoli di cui al punto CAT.6.b.1.; e
 - b. atti a fornire protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985), o «norme equivalenti».

N.B.: Cfr. anche punto CAT.13.a.

Nota 1 Il punto CAT.6 non si applica ai veicoli civili progettati o modificati per il trasporto di valori.

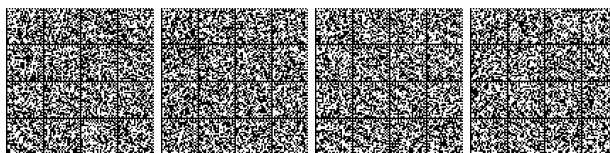
Nota 2 Il punto CAT.6 non si applica ai veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. sono stati fabbricati prima del 1946;
- b. non posseggono i prodotti di cui al presente allegato e sono stati fabbricati dopo il 1945, ad eccezione delle riproduzioni di componenti o accessori originali per il veicolo in questione; e
- c. non incorporano le armi di cui al punto CAT.1, CAT.2 o CAT.4, a meno che le stesse siano inutilizzabili e incapaci di scaricare un proiettile.

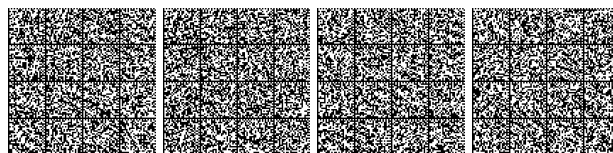
CAT.7

Agenti chimici, «agenti biologici», «agenti antisommossa», materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali, come segue:

- a. «agenti biologici» o materiali radioattivi, selezionati o modificati per accrescerne l'efficacia nel causare vittime tra la popolazione o gli animali, degradare attrezzature o danneggiare le colture o l'ambiente;
- b. agenti per la guerra chimica, comprendenti:
 - 1. agenti nervini per guerra chimica:
 - a. O-alchil (uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchil) alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) - fosfonofluorurati, quali:
Sarin (GB): O-isopropil metilfosfonofluorurato (CAS 107-44-8); e
Soman (GD): O-pinacolil metilfosfonofluorurato (CAS 96-64-0);
 - b. O-alchil (uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidocianurati, quali:
Tabun (GA): O-etil N,N-dimetilfosforamidocianurati (CAS 77-81-6);
 - c. O-alchil (H o uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchil) S-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotiolati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:
VX: O-etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotiolato (CAS 50782-69-9);
 - 2. agenti vescicanti per guerra chimica:
 - a. ipriti allo zolfo, quali:
 - 1. solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (CAS 2625-76-5);
 - 2. solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS 505-60-2);
 - 3. bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6);
 - 4. 1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8);
 - 5. 1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2);
 - 6. 1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano (CAS 142868-93-7);
 - 7. 1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (CAS 142868-94-8);
 - 8. bis (2-cloroetiltio) etere (CAS 63918-90-1);
 - 9. bis (2-cloroetiltio) etere (CAS 63918-89-8);



- b. lewisiti, quali:
1. 2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);
 2. tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);
 3. bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);
- c. ipriti all'azoto, quali:
1. HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8);
 2. HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2);
 3. HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1);
3. agenti inabilitanti per guerra chimica, quali:
- a. benzilato di 3-quinuclidinile (BZ) (CAS 6581-06-2);
4. agenti defolianti per guerra chimica, quali:
- a. butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF);
- b. acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (CAS 93-76-5) miscelato con acido 2,4-diclorofenossiacetico (CAS 94-75-7) (agente arancione) (CAS 39277-47-9);
- c. precursori binari e precursori chiave per la guerra chimica come segue:
1. alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforil difluoruri, quali:
DF: metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3);
 2. O-alchil (H o uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchil) O-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:
QL: O-etil O-2-di-isopropilamminoetil metilfosfonato (CAS 57856-11-8);
 3. clorosarin: O-isopropil metilfosfonoclorurato (CAS 1445-76-7);
 4. clorosoman: O-pinacolil metilfosfonoclorurato (CAS 7040-57-5);
- d. «agenti antisommossa», sostanze chimiche attive e relative combinazioni, comprendenti:
1. α-Bromobenzeneacetoneitrile, (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8);
 2. [(2-Clorofenil) metilene] propanedinitrile, (o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);
 3. 2-Cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruro (ω-cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);
 4. dibenz-(b, f)-1,4-ossazepina, (CR) (CAS 257-07-8);
 5. 10-Cloro-5,10-diidrofenasazina, (cloruro di fenarsazina), (adamsite), (DM) (CAS 578-94-9);
 6. N-Nonanoilmorfolina, (MPA) (CAS 5299-64-9);
- Nota 1 Il punto CAT.7.d. non si applica agli «agenti antisommossa» singolarmente confezionati per difesa personale.
- Nota 2 Il punto CAT.7.d. non si applica alle sostanze chimiche attive, e relative combinazioni, identificate e confezionate per la produzione alimentare e per scopi sanitari.
- e. apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare, progettate o modificate per la disseminazione dei seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati:
1. materiali o agenti di cui al punto CAT.7.a., CAT.7.b. o CAT.7.d.; o
 2. agenti per guerra chimica costituiti dai precursori di cui al punto CAT.7.c.;
- f. equipaggiamenti di protezione e decontaminazione appositamente progettati o modificati per uso militare, componenti e miscele chimiche, come segue:
1. equipaggiamenti progettati o modificati per difendersi contro i materiali di cui al punto CAT.7.a., CAT.7.b. o CAT.7.d., e loro componenti appositamente progettati;



2. equipaggiamenti progettati o modificati per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto CAT.7.a. o CAT.7.b. e loro componenti appositamente progettati;
3. miscele chimiche specificamente sviluppate o formulate per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto CAT.7.a. o CAT.7.b.;

Nota Il punto CAT.7.f.1. comprende:

- a. i condizionatori d'aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico;
- b. gli indumenti protettivi.

N.B.: Per le maschere civili antigas e gli equipaggiamenti di protezione e decontaminazione, cfr. anche la voce 1A004 dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.

- g. equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, progettati o modificati per individuare o identificare i materiali di cui al punto CAT.7.a., CAT.7.b. o CAT.7.d., e loro componenti appositamente progettati;

Nota Il punto CAT.7.g. non si applica ai dosimetri personali per il controllo delle radiazioni.

N.B.: Cfr. anche la voce 1A004 dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.

- h. «biopolimeri» appositamente progettati o trattati per l'individuazione o l'identificazione degli agenti di guerra chimica di cui al punto CAT.7.b. e colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione;

Note tecniche

Ai fini del punto CAT.7.h.:

1. «biopolimeri», macromolecole biologiche come segue:
 - a. Enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche;
 - b. 'anticorpi' 'monoclonali', 'policonali' o 'anti-idiotipici';
 - c. 'recettori' appositamente progettati o trattati;
2. per 'anticorpi anti-idiotipici' si intendono gli anticorpi che si fissano agli specifici siti del legame antigene specifico di altri anticorpi;
3. per 'anticorpi monoclonali' si intendono le proteine che si fissano al sito antigenico e sono prodotte da un singolo clone di cellule;
4. per 'anticorpi policonali' si intende un insieme di proteine che si fissa ad un antigene specifico ed è prodotto da più di un clone di cellule;
5. per 'recettori' si intendono le strutture macromolecolari biologiche in grado di unire legamenti il cui collegamento ha effetto sulle funzioni fisiologiche.
- i. «biocatalizzatori» per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica, e loro sistemi biologici, come segue:
 1. «biocatalizzatori» appositamente progettati per la decontaminazione o la degradazione degli agenti per la guerra chimica di cui al punto CAT.7.b., e risultanti da una appropriata selezione di laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici;
 2. sistemi biologici contenenti l'informazione genetica specifica per la produzione dei «biocatalizzatori» di cui al punto CAT.7.i.1., come segue:
 - a. «vettori di espressione»;

Nota tecnica

Ai fini del punto CAT.7.i.2.a., i «vettori di espressione» sono portatori (ad es. plasmidi o virus) utilizzati per introdurre materiale genetico in cellule ospiti.

- b. virus;



c. colture di cellule.

Nota 1 I punti CAT.7.b. e CAT.7.d. non si applicano alle seguenti sostanze:

- a. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4);
- b. acido cianidrico (CAS 74-90-8);
- c. cloro (CAS 7782-50-5);
- d. cloruro di carbonile (fosgene) (CAS 75-44-5);
- e. difosgene (cloroformiato di tricloro-metile) (CAS 503-38-8);
- f. non utilizzato dal 2004;
- g. bromuro di xilile, orto-: (CAS 89-92-9), meta-: (CAS 620-13-3), para-: (CAS 104-81-4);
- h. bromuro di benzile (CAS 100-39-0);
- i. ioduro di benzile (CAS 620-05-3);
- j. bromo acetone (CAS 598-31-2);
- k. bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3);
- l. bromo-metiletilchetone (CAS 816-40-0);
- m. cloro-acetone (CAS 78-95-5);
- n. iodoacetato di etile (CAS 623-48-3);
- o. iodoacetone (CAS 3019-04-3);
- p. cloropicrina (CAS 76-06-2).

Nota 2 Le colture di cellule e i sistemi biologici di cui ai punti CAT.7.h. e CAT.7.i.2. sono esclusivi per la guerra chimica e pertanto i medesimi non si applicano alle cellule o ai sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali, trattamento dei rifiuti o industria alimentare).

CAT.8

«Materiali energetici», e relative sostanze, come segue:

N.B.1: Cfr. anche la voce 1C011. dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.

N.B.2: Per le cariche e i dispositivi, cfr. il punto CAT.4 e la voce 1A008. dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.

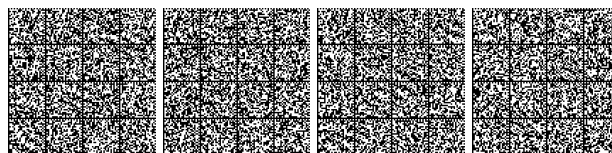
Nota Ogni sostanza elencata nelle sottovoci del punto CAT.8 è oggetto del presente elenco, anche se utilizzata in un'applicazione diversa da quella indicata (ad es. il TAGN è utilizzato prevalentemente come esplosivo, ma può essere utilizzato anche come combustibile o ossidante).

Note tecniche

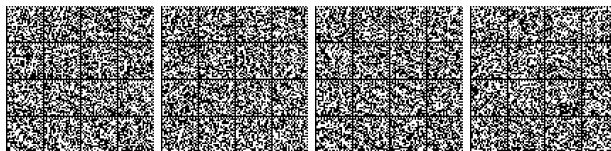
1. Ai fini del punto CAT.8, eccetto il punto CAT.8.c.11. o CAT.8.c.12., il termine 'miscela' si riferisce a una composizione di due o più sostanze di cui almeno una è elencata nelle sottovoci del punto CAT.8.
2. Ai fini del punto CAT.8, per dimensione delle particelle si intende il diametro medio delle particelle in base al peso o al volume. Per il campionamento e la determinazione delle dimensioni delle particelle saranno utilizzate norme internazionali o nazionali equivalenti.

a. «esplosivi», come segue, e relative 'miscele'

1. ADNBF (ammino dinitrobenzo-furoxano o 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 97096-78-1);
2. BNCP [perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra-ammina cobalto (III)] (CAS 117412-28-9);
3. CL-14 (diammino dinitrobenzofuroxano o 5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 117907-74-1);



4. CL-20 (HNIW o esanitroesaaaisowurtzitano) (CAS 135285-90-4); clatrati di CL-20 (cfr. anche voci CAT.8.g.3. e CAT.8.g.4. per i relativi «precursori»);
5. CP [perclorato di 2-(5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III)] (CAS 70247-32-4);
6. DADE (1,1-diammino-2,2-dinitroetilene, FOX-7) (CAS 145250-81-3);
7. DATB (diamminotritrobenzene) (CAS 1630-08-6);
8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanpiperazina);
9. DDPO (2,6-diammino-3,5-dinitropirazina-1-ossido, PZO) (CAS 194486-77-6);
10. DIPAM (3,3'-diammino-2,2',4,4',6,6'-esanitrobifenolo o dipicrammide) (CAS 17215-44-0);
11. DNGU (DINGU o dinitroglicolurile) (CAS 55510-04-8);
12. furazani, come segue:
 - a. DAAOF (DAAF, DAAFox o diamminoazossifurazano);
 - b. DAAZF (diamminoazofurazano) (CAS 78644-90-3);
13. HMX e derivati (cfr. anche CAT.8.g.5. per i relativi «precursori»), come segue:
 - a. HMX (ciclotetrametilentetranitroammina, ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazo-ciclotano, octogen o octogene) (CAS 2691-41-0);
 - b. difluoroamminati analoghi di HMX;
 - c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetrazabiccio [3,3,0]-ottanone-3, tetranitrosemiglicourile o cheto-biciclico HMX) (CAS 130256-72-3);
14. HNAD (esanitroadamantano) (CAS 143850-71-9);
15. HNS (esanitrostilbene) (CAS 20062-22-0);
16. imidazoli, come segue:
 - a. BNII (ottaidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]imidazolo);
 - b. DNI (2,4-dinitroimidazolo) (CAS 5213-49-0);
 - c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazolo);
 - d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazolo);
 - e. PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazolo);
17. NTNMIH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilene di idrazina);
18. NTO (ONTA o 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) (CAS 932-64-9);
19. polinitrocubani con più di 4 gruppi nitro;
20. PYX (2,6-Bis(picrilammino)-3,5-dinitropiridina) (CAS 38082-89-2);
21. RDX e derivati, come segue:
 - a. RDX (ciclotrimetilenetritrammina, ciclonite, T4, esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cicloesano, hexogen o hexogene) (CAS 121-82-4);
 - b. Keto-RDX (K-6 o 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazo-ciclo-esanone) (CAS 115029-35-1);
22. TAGN (nitrato di triamminoguanidina) (CAS 4000-16-2);
23. TATB (triamminotritrobenzene) (CAS 3058-38-6) (cfr. anche CAT.8.g.7. per i relativi «precursori»);
24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroammina) ottaidro-1,5-dinitro-1,5-diazocina);
25. tetrazoli, come segue:
 - a. NTAT (nitrotriazolo amminotetrazolo);
 - b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazolo);
26. tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina) (CAS 479-45-8);
27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetrazadecalina) (CAS 135877-16-6) (cfr. anche punto CAT.8.g.6. per i relativi «precursori»);
28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidina) (CAS 97645-24-4) (cfr. anche punto CAT.8.g.2. per i relativi «precursori»);
29. TNGU (SORGUYL o tetranitroglicolurile) (CAS 55510-03-7);
30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazina) (CAS 229176-04-9);



31. triazine, come segue:
- DNAM (2-ossi-4,6-dinitroammino-s-triazina) (CAS 19899-80-0);
 - NNHT (2-nitroimino-5-nitroesaidro-1,3,5-triazina) (CAS 130400-13-4);
32. triazoli, come segue:
- 5-azido-2-nitrotriazolo;
 - ADHTDN (4-ammino-3,5-diidrazino-1,2,4-triazolo dinitrammide) (CAS 1614-08-0);
 - ADNT (1-ammino-3,5-dinitro-1,2,4-triazolo);
 - BDNTA ((bis-dinitrotriazolo)ammina);
 - DBT (3,3'-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazolo) (CAS 30003-46-4);
 - DNBT (dinitrobistriazolo) (CAS 70890-46-9);
 - non utilizzato dal 2010;
 - NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)3,5-dinitrotriazolo);
 - PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazolo);
 - TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazolo) (CAS 25243-36-1);
33. «esplosivi» non elencati altrove nel punto CAT.8.a. e aventi una delle caratteristiche seguenti:
- una velocità di detonazione superiore a 8 700 m/s a densità massima; o
 - una pressione di detonazione superiore a 34 GPa (340 kbar);
34. non utilizzato dal 2013;
35. DNAN (2,4-dinitroanisolo) (CAS 119-27-7);
36. TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitano);
37. GUDN (guanilurea dinitrammide) FOX-12 (CAS 217464-38-5);
38. tetrazine, come segue:
- BTAT (Bis(2,2,2-trinitroetil)-3,6-diamminotetrazina);
 - LAX-112 (3,6-diammino-1,2,4,5-tetrazina-1,4-diossido);
39. materiali energetici ionici con temperatura di fusione compresa tra 343 K (70 °C) e 373 K (100 °C) e velocità di detonazione superiore a 6 800 m/s o pressione di detonazione superiore a 18 GPa (180 kbar);
40. BTNEN (Bis(2,2,2-trinitroetil)-nitroammina) (CAS 19836-28-3);
41. FTDO (5,6(3',4'-furazano)-1,2,3,4-tetrazina-1,3-diossido);
42. EDNA (Etilenedinitrammina) (CAS 505-71-5);
43. TKX-50 (diidrossilammonio 5,5'-bistetrazolo-1,1'-diolato);

Nota Il punto CAT.8.a. comprende i 'co-cristalli esplosivi'.

Nota tecnica

Ai fini del punto CAT.8.a., nota, un 'co-cristallo esplosivo' è un materiale solido costituito da una distribuzione ordinata tridimensionale di due o più molecole esplosive, almeno una delle quali è specificata al punto CAT.8.a.

- b. «propellenti», come segue:
- qualsiasi «propellente» solido avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di:
 - 240 secondi per i «propellenti» non metallizzati non alogenati;
 - 250 secondi per i «propellenti» non metallizzati alogenati; o
 - 260 secondi per i «propellenti» metallizzati;
 - non utilizzato dal 2013;
 - «propellenti» dotati di forza costante superiore a 1 200 kJ/kg;



4. «propellenti» che possono mantenere un tasso lineare di combustione costante superiore a 38 mm/s in condizioni standard di pressione (misurate sotto forma di filamento singolo inibito) di 6,89 MPa (68,9 bar) e alla temperatura di 294 K (21 °C);
 5. «propellenti» a doppia base, colati in stampo, modificati con elastomeri (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo superiore al 5 % a 233 K (-40 °C);
 6. qualsiasi «propellente» che contenga sostanze di cui al punto CAT.8.a.;
 7. «propellenti», non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, appositamente progettati per uso militare;
- c. materiali «pirotecnici», combustibili e relative sostanze, come segue, e loro 'miscele':
1. combustibili per «aeromobili» appositamente concepiti per uso militare;
Nota 1 Il punto CAT.8.c.1. non si applica ai seguenti combustibili per «aeromobili»: JP-4, JP-5 e JP-8.
Nota 2 I combustibili per «aeromobili» di cui al punto CAT.8.c.1. sono i prodotti finiti e non i loro costituenti.
 2. alano (ibrido di alluminio) (CAS 7784-21-6);
 3. borani, come segue, e relativi derivati:
 - a. carborani;
 - b. omologhi del borano, come segue:
 1. decaborano (14) (CAS 17702-41-9);
 2. pentaborano (9) (CAS 19624-22-7);
 3. pentaborano (11) (CAS 18433-84-6);
 4. idrazina e derivati, come segue (cfr. anche punti CAT.8.d.8. e CAT.8.d.9. per i derivati ossidanti dell'idrazina):
 - a. idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 %;
 - b. monometilidrazina (CAS 60-34-4);
 - c. dimetilidrazina simmetrica (CAS 540-73-8);
 - d. dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);Nota Il punto CAT.8.c.4.a. non si applica alle 'miscele' di idrazina formulate appositamente per il controllo della corrosione.
 5. combustibili metallici, 'miscele' di combustibili o 'miscele' «pirotecniche», sotto forma di particelle sferiche, atomizzate, sferoidali, in fiocchi o polverizzate, fabbricati con materiali aventi tenore uguale o superiore al 99 % di uno qualsiasi degli elementi seguenti:
 - a. metalli, come segue, e relative 'miscele':
 1. berillio (CAS 7440-41-7) con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm;
 2. polvere di ferro (CAS 7439-89-6) con particelle di dimensioni uguali o inferiori a 3 µm prodotte per riduzione dell'ossido di ferro con l'idrogeno;
 - b. 'miscele' contenenti uno degli elementi seguenti:
 1. zirconio (CAS 7440-67-7), magnesio (CAS 7439-95-4) o leghe di questi con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm; o
 2. combustibili al boro (CAS 7440-42-8) o al carburo di boro (CAS 12069-32-8) con purezza uguale o superiore all'85 % e dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm;Nota 1 Il punto CAT.8.c.5. si applica agli «esplosivi» e ai combustibili, indipendentemente dal fatto che i metalli o le leghe siano incapsulati o no in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.
Nota 2 Il punto CAT.8.c.5.b. si applica esclusivamente ai combustibili metallici sotto forma di particelle quando sono miscelati con altre sostanze per formare una



'miscela' formulata per uso militare, quali «propellenti» ad impasto liquido, «propellenti» solidi o 'miscela' «pirotecniche».

Nota 3 *Il punto CAT.8.c.5.b.2. non si applica al boro e al carburo di boro arricchito con boro-10 (contenuto di boro-10 uguale o superiore al 20 %).*

6. materiali militari che contengono gelificanti per carburanti idrocarburici formulati appositamente per l'impiego dei lanciafiamme o delle munizioni incendiarie, come gli stearati metallici (ad es. Octal (CAS 637-12-7)) o i palmitati;
7. perclorati, clorati e cromati mescolati a polvere di metallo o ad altri componenti di combustibile ad alto contenuto energetico;
8. polvere di alluminio (CAS 7429-90-5) di forma sferica o sferoidale con dimensioni delle particelle uguali o inferiori a 60 µm, fabbricate con materiali aventi tenore in alluminio uguale o superiore al 99 %;
9. sub-idruri di titanio (TiH_n) con stechiometria equivalente a n = 0,65-1,68;
10. combustibili liquidi ad alta densità di energia non contemplati al punto CAT.8.c.1., come segue:
 - a. combustibili misti che incorporano combustibili sia solidi che liquidi (ad es. fanghi di boro), aventi densità di energia in base alla massa uguale o superiore a 40 MJ/kg;
 - b. altri combustibili e additivi di combustibili ad alta densità di energia (ad es. cubano, soluzioni ioniche, JP-7, JP-10) aventi densità di energia in base al volume uguale o superiore a 37,5 GJ per metro cubo, misurata a 293 K (20 °C) e pressione di un'atmosfera (101,325 kPa);

Nota *Il punto CAT.8.c.10.b. non si applica ai combustibili fossili raffinati, ai biocombustibili o ai combustibili per motori omologati per l'uso nell'aviazione civile.*

11. materiali «pirotecnici» e piroforici, come segue:
 - a. materiali «pirotecnici» o piroforici appositamente formulati per migliorare o controllare la produzione di energia irradiata in una qualsiasi parte dello spettro infrarosso (IR);
 - b. miscele di magnesio, politetrafluoroetilene (PTFE) e copolimero di difluoruro-esafuoropropilene di vinilidene (ad es. MTV);
12. miscele di combustibili, miscele «pirotecniche» o «materiali energetici», non contemplati altrove al punto CAT.8, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. contenenti più dello 0,5 % di particelle di uno qualunque dei seguenti:
 1. alluminio;
 2. berillio;
 3. boro;
 4. zirconio;
 5. magnesio; o
 6. titanio;
 - b. particelle di cui al punto CAT.8.c.12.a. con dimensione inferiore a 200 nm in qualunque direzione; e
 - c. particelle di cui al punto CAT.8.c.12.a. con tenore in metallo pari o superiore al 60 %;

Nota *Il punto CAT.8.c.12. comprende le termiti.*

d. ossidanti, come segue, e relative 'miscele':

1. ADN (dinitramide di ammonio o SR 12) (CAS 140456-78-6);
2. AP (perclorato di ammonio) (CAS 7790-98-9);
3. composti costituiti da fluoro e uno degli elementi seguenti:
 - a. altri alogeni;



b. ossigeno; o

c. azoto;

Nota 1 Il punto CAT.8.d.3. non si applica al trifluoruro di cloro (CAS 7790-91-2).

Nota 2 Il punto CAT.8.d.3. non si applica al trifluoruro di azoto (CAS 7783-54-2) allo stato gassoso.

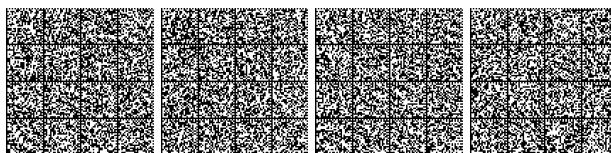
Nota 3 Il punto CAT.8.d.3. non si applica al pentafluoruro di iodio (CAS 7783-66-6).

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidina) (CAS 78246-06-7);
5. HAN (nitrato di idrossiammonio) (CAS 13465-08-2);
6. HAP (perclorato di idrossiammonio) (CAS 15588-62-2);
7. HNF (nitroformiato di idrazinio) (CAS 20773-28-8);
8. nitrato di idrazina (CAS 37836-27-4);
9. perclorato di idrazina (CAS 27978-54-7);
10. ossidanti liquidi costituiti da o contenenti acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Nota Il punto CAT.8.d.10. non si applica all'acido nitrico fumante non inibito.

e. leganti, plastificanti, monomeri e polimeri, come segue:

1. AMMO (azidometilmetilossetano e suoi polimeri) (CAS 90683-29-7) (cfr. anche punto CAT.8.g.1. per i relativi «precursori»);
2. BAMO (3,3-bis(azidometil)ossetano e suoi polimeri) (CAS 17607-20-4) (cfr. anche punto CAT.8.g.1. per i relativi «precursori»);
3. BDNPA [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide acetica] (CAS 5108-69-0);
4. BDNPF [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide formica] (CAS 5917-61-3);
5. BTTN (trinitrato di butantriolo) (CAS 6659-60-5) (cfr. anche punto CAT.8.g.8. per i relativi «precursori»);
6. monomeri energetici, plastificanti o polimeri, appositamente progettati per uso militare e contenenti uno degli elementi seguenti:
 - a. gruppi nitrici;
 - b. nitruri;
 - c. nitrati;
 - d. gruppi nitrazo; o
 - b. difluoroammino;
7. FAMAO (3-difluoroamminometil-3-azidometilossetano) e suoi polimeri;
8. FEFO [bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil)formal] (CAS 17003-79-1);
9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-esafuoropentano-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);
10. FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri-fluorometil-3-ossaeptano-1,7-diol formal);
11. GAP (polimero di azoturo di glicidile) (CAS 143178-24-9) e suoi derivati;
12. HTPB (polibutadiene con radicali ossidrilici terminali), avente funzionalità ossidrilica maggiore o uguale a 2,2 e uguale o inferiore a 2,4, valore ossidrilico inferiore a 0,77 meq/g e viscosità a 30 °C inferiore a 47 poise (CAS 69102-90-5);
13. alcool funzionalizzati, poli(epicloroidrina) con peso molecolare inferiore a 10 000, come segue:
 - a. poli(epicloroidrindiolo);
 - b. poli(epicloroidrintriolo);
14. NENA (composti di nitratoetilnitrammina) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 e 85954-06-9);
15. PGN (poli-GLYN, poliglicidilnitrato o poli(nitratometil ossirano)) (CAS 27814-48-8);
16. poli-NIMMO (poli(nitratometilmetilossetano), poli-NMIMO o poli(3-nitratometil-3-metilossetano)) (CAS 84051-81-0);



17. polinitroortocarbonati;
18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroammino)etossi] propano o tris vinossi propano addotto) (CAS 53159-39-0);
19. 4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazolo (iso- DAMTR);
20. PNO (Poli(3-nitrato ossetano));
21. TMETN (Trimetiletano trinitrato) (CAS 3032-55-1);

f. «additivi», come segue:

Nota tecnica

Ai fini del punto CAT.8.f., gli «additivi» sono sostanze impiegate nella formulazione di un esplosivo per migliorarne la qualità.

1. salicilato di rame basico (CAS 62320-94-9);
2. BHEGA (bis-(2-idrossietil) glicolammide) (CAS 17409-41-5);
3. BNO (nitrileossido di butadiene);
4. derivati del ferrocene:
 - a. butacene (CAS 125856-62-4);
 - b. catocene (propano 2,2-bis-etilferrocenile) (CAS 37206-42-1);
 - c. acidi carbossilici del ferrocene e esteri degli acidi carbossilici del ferrocene;
 - d. n-butil-ferrocene (CAS 31904-29-7);
 - e. altri polimeri addotti derivati dal ferrocene non contemplati altrove al punto CAT.8.f.4.;
 - f. etil-ferrocene (CAS 1273-89-8);
 - g. propil-ferrocene;
 - h. pentil-ferrocene (CAS 1274-00-6);
 - i. dicitlopentil-ferrocene;
 - j. dicitcloesil-ferrocene;
 - k. dietil-ferrocene (CAS 1273-97-8);
 - l. dipropil-ferrocene;
 - m. dibutil-ferrocene (CAS 1274-08-4);
 - n. diesil-ferrocene (CAS 93894-59-8);
 - o. acetil-ferrocene (CAS 1271-55-2)/1,1'-diacetil-ferrocene (CAS 1273-94-5);
5. betaresorcilato di piombo (CAS 20936-32-7) o betaresorcilato di rame (CAS 70983-44-7);
6. citrato di piombo (CAS 14450-60-3);
7. chelati di piombo e di rame betaresorcilati o salicilati (CAS 68411-07-4);
8. maleato di piombo (CAS 19136-34-6);
9. salicilato di piombo (CAS 15748-73-9);
10. stannato di piombo (CAS 12036-31-6);
11. MAPO (tris-1-(2-metil) aziridinil fosfin ossido) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (ossido di fosfina bis(2-metil aziridinil) 2-(2-idrossipropanossi) propilammino) e altri derivati del MAPO;
12. metil BAPO (ossido di fosfina bis(2-metilaziridinil) metilammino) (CAS 85068-72-0);
13. N-metil-p-nitroanilina (CAS 100-15-2);
14. 3-nitrazo-1,5 pentano diisocianato (CAS 7406-61-9);
15. agenti di accoppiamento organometallici, come segue:
 - a. neopentil[diallile]ossi, tris[diottile]fosfato titanato (CAS 103850-22-2); chiamato anche titanio IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (diottile) fosfato] (CAS 110438-25-0); o LICA 12 (CAS 103850-22-2);
 - b. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris [diottile] pirofosfato o KR3538;
 - c. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) fosfato;



16. policianodifluoramminoetilenossido;

17. agenti leganti come segue:

- a. 1,1R,1S-trimesoil-tris(2-etilaziridina) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8);
- b. ammidi di aziridina polifunzionali con strutture di rinforzo isoftaliche, trimesiche, isocianuriche o trimetiladipiche aventi anche un gruppo di 2-metil o 2-etil aziridina;

Nota Il punto CAT.8.f.17.b. comprende:

- a. 1,1H-Isoftaloile-bis (2-metilaziridina)(HX-752) (CAS 7652-64-4);
- b. 2,4,6-tris(2-etil-1-aziridinil)-1,3,5-triazina (HX-874) (CAS 18924-91-9);
- c. 1,1'-trimetiladipoil-bis(2-etilaziridina) (HX-877) (CAS 71463-62-2).

18. propilenimmina (2-metilaziridina) (CAS 75-55-8);

19. ossido ferrico soprafino (Fe_2O_3) (CAS 1317-60-8) avente una superficie specifica superiore a 250 m²/g e una dimensione media di particelle uguale o inferiore a 3,0 nm;

20. TEPAN (tetraetilenepentamminaacrilonitrile) (CAS 68412-45-3); poliammine cianoetilate e loro sali;

21. TEPANOL (tetraetilenepentamminaacrilonitrileglicidile) (CAS 68412-46-4); poliammine cianoetilate addotte con glicidolo e loro sali;

22. TPB (trifenilbismuto) (CAS 603-33-8);

23. TEPB (Tris (etossifenil) bismuto) (CAS 90591-48-3);

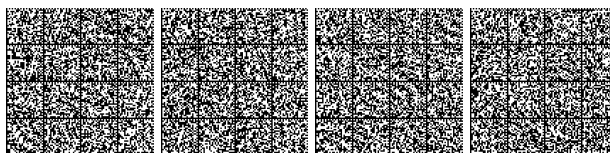
g. «precursori», come segue:

N.B.: Nel punto CAT.8.g. i riferimenti sono fatti ai «materiali energetici» ivi indicati, fabbricati dalle sostanze seguenti.

1. BCMO (3,3-bis(clorometil)ossetano) (CAS 78-71-7) (cfr. anche punti CAT.8.e.1 e CAT.8.e.2);
2. sali di tert-butil-dinitroazotidina (CAS 125735-38-8) (cfr. anche punto CAT.8.a.28.);
3. derivati dell'esaaazaisowurtzitano tra cui HBIW (esabenzilesaaaisowurtzitano) (CAS 124782-15-6) (cfr. anche punto CAT.8.a.4.) e TAIW (tetraacetildibenzilesaaaisowurtzitano) (CAS 182763-60-6) (cfr. anche punto CAT.8.a.4.);
4. non utilizzato dal 2013;
5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciclo-ottano) (CAS 41378-98-7) (cfr. anche punto CAT.8.a.13.);
6. 1,4,5,8 tetraazadecalina (CAS 5409-42-7) (cfr. anche punto CAT.8.a.27.);
7. 1,3,5-triclorobenzene (CAS 108-70-3) (cfr. anche punto CAT.8.a.23.);
8. 1,2,4 triidrossibutano (1,2,4-butantriolo) (CAS 3068-00-6) (cfr. anche punto CAT.8.e.5.);
9. DADN (1,5-diacetil-3,7-dinitro-1, 3, 5, 7-tetraaza-cicloottano) (cfr. anche punto CAT.8.a.13.);

h. polveri e forme di 'materiale reattivo' come segue:

1. polveri di uno qualsiasi dei materiali seguenti, con dimensioni delle particelle inferiori a 250 µm in qualsiasi direzione e non altrove specificate dal punto CAT.8:
 - a. alluminio;
 - b. niobio;
 - c. boro;
 - d. zirconio;
 - e. magnesio;
 - f. titanio;
 - g. tantalio;
 - h. tungsteno;
 - i. molibdeno; o



- j. afnio;
2. forme, non specificate dai punti CAT.3, CAT.4, CAT.12 o CAT.16, fabbricate da polveri specificate dal punto CAT.8.h.1.

Note tecniche

Ai fini del punto CAT.8.h.:

1. i 'materiali reattivi' sono progettati per produrre una reazione esotermica solo con gradienti di scambio elevati e da usare per rivestimento o involucro di testate belliche;
2. le polveri di 'materiali reattivi' sono ottenute, ad esempio, mediante un processo di macinatura con mulino a sfere ad alta energia;
3. le forme di 'materiale reattivo' sono prodotte, ad esempio, mediante sinterizzazione laser selettiva.

Nota 1 Il punto CAT.8 non si applica alle sostanze seguenti, a meno che siano composte o miscelate con i «materiali energetici» di cui al punto CAT.8.a. o con le polveri di metallo di cui al punto CAT.8.c.:

- a. picrato di ammonio (CAS 131-74-8);
- b. polvere nera;
- c. esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7);
- d. difluoroammina (CAS 10405-27-3);
- e. nitroamido (CAS 9056-38-6);
- f. nitrato di potassio (CAS 7757-79-1);
- g. tetranitronaftalina;
- h. trinitroanisolo;
- i. trinitronaftalina;
- j. trinitrossilene;
- k. 1-metil-2-pirrolidinone (N-metil-2-pirrolidinone) (CAS 872-50-4);
- l. diottimaleato (CAS 142-16-5);
- m. etilesilacrilato (CAS 103-11-7);
- n. trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (CAS 75-24-1), ed altri alchili pirofolicci metallici ed arili di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;
- o. nitrocellulosa (CAS 9004-70-0);
- p. nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG) (CAS 55-63-0);
- q. 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7);
- r. etilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7);
- s. pentaeritritetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5);
- t. azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stinonato normale di piombo (CAS 15245-44-0) e stinonato basico di piombo (CAS 12403-82-6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;
- u. trietileneglicoldinitrato (TEGDN) (CAS 111-22-8);
- v. 2,4,6-trinitroresorcina (acido stinico) (CAS 82-71-3);
- w. dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS 611-92-7); metiletilidifenilurea [centraliti];
- x. N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (CAS 603-54-3);
- y. metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile) (CAS 13114-72-2);
- z. etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile) (CAS 64544-71-4);
- aa. 2-nitrodifenilammina (2-NDPA) (CAS 119-75-5);



bb. 4-nitrodifenilammina (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc. 2,2-dinitropropanolo (CAS 918-52-5);

dd. nitroguanidina (CAS 556-88-7) (cfr. la voce 1.C.11.d. dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso).

Nota 2 Il punto CAT.8 non si applica a perclorato di ammonio (CAT.8.d.2.), NTO (CAT.8.a.18.) o catocene (CAT.8.f.4.b.), aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. appositamente formulati per dispositivi per la generazione di gas per uso civile;
- b. composti o miscelati con leganti o plastificanti termoindurenti non attivi e aventi massa inferiore a 250 g;
- c. aventi un massimo dell'80 % di perclorato di ammonio (CAT.8.d.2.) in termini di massa di materiale attivo;
- d. aventi un contenuto di NTO (CAT.8.a.18.) inferiore o uguale a 4 g; e
- e. aventi un contenuto di catocene (CAT.8.f.4.b.) inferiore o uguale a 1 g.

CAT.9 **Navi da guerra (di superficie o subacquee), attrezzature navali speciali, accessori, componenti e altre navi di superficie, come segue:**

N.B.: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. il punto CAT.11.

a. navi e componenti, come segue:

1. navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate o modificate per uso militare, qualunque sia il loro stato di riparazione o la loro condizione operativa, e dotate o meno di sistemi d'arma o di corazzature, e loro scafi o parti di scafi, e loro componenti appositamente progettati per uso militare;

Nota Il punto CAT.9.a.1. comprende veicoli appositamente progettati o modificati per il trasporto di operatori subacquei.

2. navi di superficie, non contemplate al punto CAT.9.a.1., aventi uno dei seguenti elementi fissi o integrati nella nave:

- a. armi automatiche di cui al punto CAT.1 o armi di cui ai punti CAT.2, CAT.4, CAT.12 o CAT.19, o 'supporti' o rinforzi per armi di calibro uguale o superiore a 12,7 mm;

Nota tecnica

Ai fini del punto CAT.9.a.2.a, il termine 'supporti' si riferisce ai supporti per armi o ai rinforzi strutturali per l'installazione di armi.

- b. sistemi per la direzione del tiro di cui al punto CAT.5;

- c. aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. 'protezione chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN)'; e
2. 'sistema di pre-wet o wash down' progettato a fini di decontaminazione;

o

Note tecniche

Ai fini del punto CAT.9.a.2.c.2., il 'sistema di pre-wet o wash down' è un sistema di nebulizzazione di acqua di mare in grado di bagnare simultaneamente la sovrastruttura esterna e i ponti esterni di una nave.

- d. sistemi attivi di contromisura per armi di cui ai punti CAT.4.b., CAT.5.c. o CAT.11.a. e aventi una delle caratteristiche seguenti:

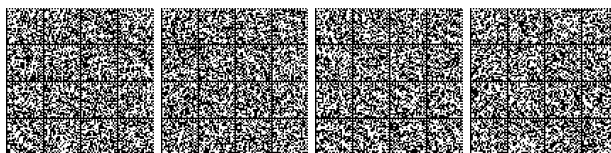
1. 'protezione CBRN';
2. scafo e sovrastruttura appositamente progettati per ridurre la superficie radar equivalente;
3. dispositivi di riduzione della segnatura termica, (ad es. un sistema di raffreddamento dei gas di scarico), esclusi quelli appositamente progettati per aumentare l'efficienza complessiva dell'impianto energia/propulsione o ridurre l'impatto ambientale; o
4. un sistema di compensazione magnetica progettato per ridurre la segnatura magnetica dell'intera nave;

Nota tecnica

Ai fini del punto CAT.9.a.2., la 'protezione CBRN' è uno spazio interno autonomo con caratteristiche quali sovrappressurizzazione, isolamento dei sistemi di ventilazione, aperture limitate per l'aerazione con filtri CBRN e punti di accesso del personale limitati dotati di serrande per l'aria.

- b. motori e sistemi di propulsione, come segue, appositamente progettati per uso militare e loro componenti appositamente progettati per uso militare:

1. motori diesel appositamente progettati per sottomarini;



2. motori elettrici appositamente progettati per sottomarini, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. potenza sviluppata superiore a 0,75 MW (1 000 hp);
 - b. inversione rapida;
 - c. raffreddati a liquido; e
 - d. totalmente ermetici;
3. motori diesel aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. potenza sviluppata superiore o uguale a 37,3 kW (50 hp); e
 - b. contenuto di materiale 'amagnetico' superiore al 75 % della massa totale;

Nota tecnica
Ai fini del punto CAT.9.b.3., per 'amagnetico' si intende che la permeabilità relativa è inferiore a 2.
4. 'sistemi di propulsione indipendenti dall'aria' appositamente progettati per sottomarini;

Nota Il punto CAT.9.b.4. non si applica all'energia nucleare.

Nota tecnica
Ai fini del punto CAT.9.b.4., la 'propulsione indipendente dall'aria' consente al sottomarino in immersione di far funzionare il sistema di propulsione, senza accesso all'ossigeno atmosferico, per una durata superiore a quella altrimenti consentita dalla batteria.

N.B.: Cfr. il punto CAT.9.h. per le apparecchiature nucleari per la propulsione.
- c. apparecchiature di rilevamento subacqueo, appositamente progettate per uso militare, i loro sistemi di controllo e i loro componenti appositamente progettati per uso militare;
- d. reti antisommersibile e reti antisiluri appositamente progettate per uso militare;
- e. non utilizzato dal 2003;
- f. penetratori di scafo e connettori appositamente progettati per uso militare che permettono l'interazione con apparecchiature esterne alla nave e i loro componenti appositamente progettati per uso militare;

Nota 1 Il punto CAT.9.f. comprende i connettori per uso navale a conduttore singolo, multiplo, coassiale o a guida d'onda ed i penetratori di scafo, in grado di rimanere stagni e di mantenere le caratteristiche richieste a profondità superiori a 100 m; ed i connettori a fibre ottiche e i penetratori di scafo di tipo ottico appositamente progettati per la trasmissione di fasci «laser» a qualsiasi profondità.

Nota 2 Il punto CAT.9.f. non si applica ai normali penetratori di scafo per gli assi di propulsione né agli assi di controllo delle superfici idrodinamiche.
- g. cuscinetti silenziosi aventi una delle caratteristiche seguenti, i loro componenti e apparecchiature che contengono tali cuscinetti, appositamente progettati per uso militare:
 1. sospensioni a gas o magnetiche;
 2. controlli attivi per la soppressione della segnature; o
 3. controlli per la soppressione delle vibrazioni;
- h. apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, appositamente progettate per le navi di cui al punto CAT.9.a. e i loro componenti appositamente progettati o 'modificati' per uso militare.

Nota tecnica
Ai fini del punto CAT.9.h., per 'modificato' si intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare.

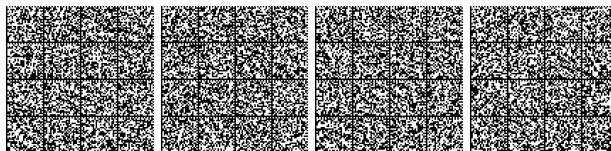
Nota Il punto CAT.9.h. comprende i «reattori nucleari».

CAT.10

«Aeromobili», «veicoli più leggeri dell'aria», «velivoli senza pilota» (Unmanned Aerial Vehicles - «UAV»), motori aeronautici, «veicoli suborbitali», ed apparecchiature per «aeromobili», relative apparecchiature e componenti, come segue, appositamente progettati o modificati per uso militare:

N.B.: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. il punto CAT.11.

- a. «aeromobili» e «veicoli più leggeri dell'aria» con equipaggio e i loro componenti appositamente progettati;
- b. non utilizzato dal 2011;
- c. «aeromobili» senza pilota e «veicoli più leggeri dell'aria» e relative apparecchiature, come segue, e i loro componenti appositamente progettati:
 1. «UAV», aeromobili a pilotaggio remoto (APR), veicoli autonomi programmabili e «veicoli più leggeri dell'aria» senza equipaggio;
 2. lanciatori, apparecchiature di recupero e apparecchiature e assiemi di supporto a terra;
 3. attrezzature progettate per il comando o il controllo;
- d. motori aeronautici a propulsione e i loro componenti appositamente progettati;



- e. attrezzature per il rifornimento in volo, appositamente progettate o modificate per quanto segue, e loro componenti appositamente progettati:
1. «aeromobili» di cui al punto CAT.10.a.; o
 2. «aeromobili» senza pilota di cui al punto CAT.10.c.;
- f. apparecchiature a terra specificamente progettate per gli «aeromobili» di cui al punto CAT.10.a. o i motori aeronautici di cui al punto CAT.10.d.;

Nota 1 Il punto CAT. 10.f. comprende le apparecchiature per il rifornimento sotto pressione e le apparecchiature progettate per facilitare il funzionamento in aree circoscritte, incluse le apparecchiature situate a bordo di una nave.

Nota 2 Il punto CAT. 10.f. non si applica a:

1. barre di traino;
2. tappeti e rivestimenti protettivi;
3. scale, gradini e piattaforme;
4. cunei, ancoraggi e dispositivi di fissaggio.

- g. apparecchiature per la sopravvivenza dell'equipaggio, apparecchiature per la sicurezza dell'equipaggio e altri dispositivi di evacuazione di emergenza, non contemplate al punto CAT.10.a., progettate per gli «aeromobili» di cui al punto CAT.10.a. o i «veicoli suborbitali» di cui al punto CAT.10.j.;

Nota Il punto CAT. 10.g. non sottopone ad autorizzazione gli elmetti per l'equipaggio che non incorporano le apparecchiature di cui al presente allegato, né hanno supporti o accessori ad esse destinati.

N.B.: Per gli elmetti cfr. anche il punto CAT.13.c.

- h. paracadute, paracadute plananti e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
1. paracadute non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
 2. paracadute plananti;
 3. apparecchiature appositamente progettate per paracadutisti di alta quota (ad es. tute, caschi speciali, sistemi di respirazione, apparecchi di navigazione);
- i. apparecchiature per apertura controllata o sistemi automatici di guida, progettati per carichi paracadutati.
- j. «veicoli suborbitali» e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati o modificati:
1. «veicoli suborbitali»;
 2. apparecchiature di lancio, apparecchiature di recupero e apparecchiature e assiemmi di supporto a terra;
 3. attrezzature progettate per il comando o il controllo.

Nota 1 Il punto CAT. 10.a. non si applica agli «aeromobili» e ai «veicoli più leggeri dell'aria» o varianti di tali «aeromobili», appositamente progettati per uso militare e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. non sono «aeromobili» da combattimento;
- b. non configurati per uso militare e non equipaggiati con apparecchiature o attacchi appositamente progettati o modificati per uso militare; e
- c. certificati per uso civile dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o di uno o più Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar.

Nota 2 Il punto CAT. 10.d. non si applica a:

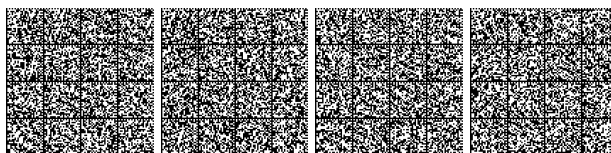
- a. motori aeronautici progettati o modificati per uso militare certificati per essere utilizzati su «aeromobili civili» dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o di uno o più Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar o loro componenti appositamente progettati;
- b. motori a pistoni o loro componenti appositamente progettati, eccetto quelli appositamente progettati per «UAV».

Nota 3 Ai fini dei punti CAT. 10.a., CAT. 10.d. e CAT. 10.j., per quanto attiene ai componenti appositamente progettati e alle relative apparecchiature per «aeromobili» o motori aeronautici non militari modificati per uso militare, si applicano solo ai componenti militari e alle relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare.

Nota 4 Ai fini del punto CAT. 10.a. e CAT. 10.j., l'uso militare comprende: combattimento, ricognizione militare, attacco, addestramento militare, supporto logistico, trasporto e lancio di truppe o di equipaggiamenti militari.

Nota 5 Il punto CAT. 10.a. non si applica agli «aeromobili» o ai «veicoli più leggeri dell'aria» aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. sono stati fabbricati per la prima volta prima del 1946;
- b. non incorporano prodotti specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, a meno che i prodotti siano necessari per soddisfare norme di sicurezza o di aeronavigabilità fissate dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o di uno o più Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar; e



- c. non incorporano le armi specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, a meno che le stesse siano inutilizzabili e che non possano essere rimesse in funzione.

Nota 6 Il punto CAT.10.d. non si applica ai motori aeronautici a propulsione che sono stati fabbricati per la prima volta prima del 1946.

CAT.11

Apparecchiature elettroniche, «veicoli spaziali» e loro componenti, non indicati in altre voci del presente allegato, come segue:

- a. apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare, e loro componenti appositamente progettati;
- Nota Il punto CAT.11.a. comprende:
- apparecchiature di contromisura elettronica (electronic countermeasure - ECM) e di contro-contromisura elettronica (electronic counter-countermeasure - ECCM) (cioè apparati progettati per introdurre segnali estranei o erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni, o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la ricezione, il funzionamento o l'efficacia dei ricevitori elettronici avversari, compresi i loro apparati di contromisura), incluse le apparecchiature di disturbo e di controdisturbo;
 - tubi ad agilità di frequenza;
 - sistemi elettronici o apparecchiature elettroniche progettati per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro elettromagnetico a fini di intelligence o di sicurezza militare, o per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio;
 - apparecchiature di contromisura subacquee, compresi disturbatori ed esche, sia acustici che magnetici, progettate per introdurre segnali estranei o erronei nei ricevitori sonar;
 - apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati, apparecchiature per la sicurezza dei dati ed apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzanti funzionalità crittografica;
 - apparecchiature per l'identificazione, l'autenticazione e il caricamento di chiavi crittografiche ed apparecchiature per la gestione, produzione e distribuzione di chiavi crittografiche;
 - apparecchiature di guida e navigazione;
 - apparecchiatura per la trasmissione di comunicazioni radio digitali a diffusione troposferica;
 - demodulatori digitali appositamente progettati per messaggi di intelligence;
 - «sistemi automatizzati di comando e di controllo».

Nota tecnica

Ai fini del punto CAT.11.a., nota j., i «sistemi automatizzati di comando e di controllo» sono sistemi elettronici mediante i quali sono introdotte, elaborate e trasmesse informazioni essenziali per l'efficienza operativa del gruppo, della formazione principale, della formazione tattica, dell'unità, della nave, della sottunità o delle armi soggette al comando. Ciò si realizza tramite l'uso di calcolatori o altro hardware specializzato progettato per sostenere un'organizzazione militare di comando e controllo nelle sue funzioni. Le principali funzioni di un sistema automatizzato di comando e di controllo sono le seguenti: raccolta, accumulazione, memorizzazione ed elaborazione automatizzate efficaci delle informazioni; visualizzazione della situazione e delle circostanze che influiscono sulla preparazione e sulla condotta di operazioni di combattimento; calcoli operativi e tattici per l'assegnazione di risorse tra i gruppi della forza o gli elementi dell'ordine operativo di battaglia o dello spiegamento di battaglia in funzione della missione o della fase dell'operazione; preparazione di dati per la valutazione della situazione e la presa di decisioni in qualsiasi momento dell'operazione o della battaglia; simulazione delle operazioni tramite calcolatore.

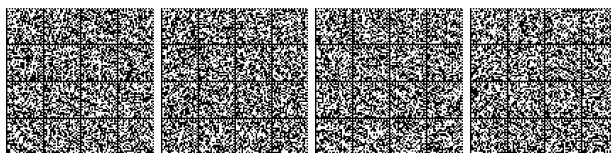
N.B.: Per il «software» associato al sistema radio definito dal «software» («Software» Defined Radio - SDR), cfr. il punto CAT.21.

- apparecchiature di disturbo progettate o modificate per ostacolare la ricezione, il funzionamento o l'efficacia dei servizi di posizionamento, navigazione o sincronizzazione forniti dai «sistemi di navigazione satellitare», e loro componenti appositamente progettati;
- «veicoli spaziali» appositamente progettati o modificati per uso militare, e componenti di «veicoli spaziali» appositamente progettati per uso militare.

CAT.12

Sistemi d'arma ad energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- sistemi d'arma ad energia cinetica appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, inclusi la strumentazione diagnostica e i bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi ad energia cinetica.



N.B.: Per i sistemi d'arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo propulsione chimica, e relativo munizionamento, cfr. i punti da CAT.1 a CAT.4.

Nota 1 Il punto CAT.12 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia cinetica:

- a. sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse superiori a 0,1 g a velocità maggiori di 1,6 km/s, a fuoco singolo o rapido;
- b. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di schermatura elettrica, di immagazzinamento di energia (ad es. condensatori con elevata capacità di immagazzinare energia), di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione o di manipolazione del combustibile; e interfacce elettriche tra l'alimentazione di potenza, il cannone e le altre funzioni di comando elettrico della torretta;

N.B.: Cfr. anche 3A001.e.2. dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso per i condensatori con elevata capacità di immagazzinare energia.

- c. sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno;
- d. sistemi autoguidati di ricerca, di guida o di propulsione deviata (accelerazione laterale) per proiettili.

Nota 2 Il punto CAT.12 si applica ai sistemi d'arma che utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione:

- a. elettromagnetico;
- b. elettrotermico;
- c. a plasma;
- d. a gas leggero; o
- e. chimico (se usato in combinazione con uno dei suddetti metodi).

CAT.13

Corazzature o equipaggiamenti di protezione, costruzioni e componenti e accessori, come segue:

a. piastre corazzate metalliche o non metalliche aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. costruite per ottemperare a una norma o una specifica militare; o
2. impiegabili per uso militare;

N.B.: Per le piastre antibalistiche, cfr. il punto CAT.13.d.2.

b. costruzioni di materiali metallici o non metallici o relative combinazioni appositamente progettate per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati;

c. elmetti e loro componenti e accessori appositamente progettati, come segue:

1. elmetti fabbricati in accordo a norme o specifiche militari, o a norme nazionali comparabili;
2. gusci, cuffie o imbottiture di conforto, appositamente progettati per gli elmetti di cui al punto CAT.13.c.1.;
3. elementi aggiuntivi di protezione balistica, appositamente progettati per gli elmetti di cui al punto CAT.13.c.1.;

N.B. Per altri componenti o accessori di elmetti militari, cfr. il relativo punto dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

d. indumenti antibalistici o indumenti protettivi, e loro componenti, come segue:

1. indumenti antibalistici o indumenti protettivi leggeri, fabbricati in conformità di norme o specifiche militari, o loro equivalenti, e loro componenti appositamente progettati;

Nota Ai fini del punto CAT.13.d.1., le norme o le specifiche militari comprendono almeno le specifiche per la protezione dalla frammentazione.

2. piastre per indumenti antibalistici pesanti che offrono protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0101.06, luglio 2008) o «norme equivalenti».

Nota 1 Il punto CAT.13.b. comprende materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all'esplosione o per costruire shelter militari.



Nota 2 Il punto CAT.13.c. non si applica agli elmetti aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. sono stati fabbricati per la prima volta prima del 1970; e
- b. non sono equipaggiati, progettati o modificati per ricevere i prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

Nota 3 I punti CAT.13.c. e CAT.13.d. non si applicano agli elmetti, né agli indumenti antibalistici né agli indumenti protettivi se sono al seguito dell'utente a scopo di protezione personale.

Nota 4 Gli unici elmetti appositamente progettati per il personale addetto alla bonifica di ordigni esplosivi ad essere sottoposti ad autorizzazione dal punto CAT.13.c. sono quelli appositamente progettati per uso militare.

Nota 5 Il punto CAT.13.d.1. non si applica agli occhiali protettivi.

N.B.: Per gli occhiali protettivi «laser», cfr. il punto CAT.17.o.

N.B.1: Cfr. anche la voce 1A005. dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.

N.B.2: Per i «materiali fibrosi o filamentososi» utilizzati per la fabbricazione di indumenti antibalistici ed elmetti, cfr. la voce 1C010. dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.

CAT.14

'Apparecchiature specializzate per l'addestramento militare' o per la simulazione di scenari militari, simulatori appositamente progettati per l'addestramento all'uso delle armi o delle armi da fuoco di cui al punto CAT.1 o CAT.2, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.

Nota 1 Il punto CAT.14 comprende i sistemi di generazione di immagine e sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per uso militare.

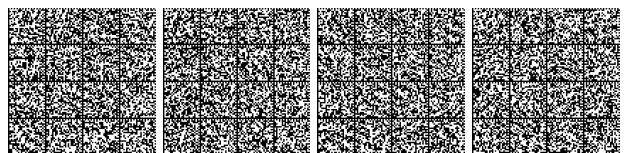
Nota 2 Il punto CAT.14 non si applica alle apparecchiature appositamente progettate per l'addestramento all'uso di armi da caccia o armi sportive.

Nota 3 Le 'apparecchiature specializzate per l'addestramento militare' comprendono modelli militari di addestratori d'attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l'uomo, destinate alla formazione di piloti ed astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di «aeromobili» teleguidati, di addestratori d'armamento, di addestratori per la guida di «aeromobili» teleguidati, di unità di addestramento mobili e di apparecchiature di addestramento per operazioni militari terrestri.

CAT.15

Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

- a. registratori e apparecchiature per il trattamento delle immagini;
- b. apparecchi da ripresa, apparecchiature fotografiche e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche;
- c. apparecchiature per l'intensificazione delle immagini;
- d. apparecchiature per la visione all'infrarosso o termica;
- e. apparecchiature per l'elaborazione di immagini radar;
- f. apparecchiature di contromisura o di contro-contromisura per le apparecchiature di cui ai punti da CAT.15.a. a CAT.15.e.



Nota Il punto CAT.15.f. comprende apparecchiature appositamente progettate per degradare il funzionamento o l'efficacia dei sistemi militari di visione o per ridurre gli effetti di tale degradazione.

Nota Il punto CAT.15 non si applica ai «tubi intensificatori di immagine di prima generazione» o alle apparecchiature appositamente progettate per incorporarli.

N.B.: Per i congegni di mira incorporanti «tubi intensificatori di immagine di prima generazione», cfr. i punti CAT.1, CAT.2 e CAT.5.a.

N.B.: Cfr. anche le voci 6A002.a., 6A002.b. e 6A003.b. dell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.

CAT.16 **Forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati, appositamente progettati per i prodotti di cui ai punti da CAT.1 a CAT.4, CAT.6, CAT.9, CAT.10, CAT.12 o CAT.19.**

Nota Il punto CAT.16 si applica ai prodotti semilavorati quando sono identificabili dalla composizione dei materiali, dalla forma o dalla funzione.

CAT.17 **Apparecchiature varie, materiali e «librerie», come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

a. apparecchiature per le immersioni e il nuoto subacqueo, appositamente progettate o modificate per uso militare, come segue:

1. autorespiratori subacquei a rigenerazione d'aria (*rebreather*), a circuito chiuso e semichiuso;
2. apparecchiature per il nuoto subacqueo appositamente progettate per l'uso con le apparecchiature subacquee di cui al punto CAT.17.a.1.;

N.B.: Cfr. anche la voce 8A002.q. nell'elenco dell'UE dei prodotti a duplice uso.

b. apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso militare;

c. accessori, rivestimenti e trattamenti per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per uso militare;

d. apparecchiature per l'assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per essere utilizzate in zona di combattimento;

e. «robot», unità di comando di «robot» e «dispositivi di estremità» di «robot», aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. appositamente progettati per uso militare;
2. dotati di mezzi di protezione dei collegamenti idraulici contro perforazioni prodotte dall'esterno causate da frammenti balistici (ad es. sistemi di autosigillatura dei collegamenti idraulici) e progettati per l'uso di fluidi idraulici con punto di infiammabilità superiore a 839 K (566 °C); o
3. appositamente progettati o predisposti per funzionare in ambiente sottoposto a «impulsi elettromagnetici» (*Electromagnetic Pulse* – ‘EMP’);

Nota tecnica

Ai fini del punto CAT.17.e.3., l'espressione «impulsi elettromagnetici» non si riferisce all'interferenza non intenzionale causata dalle radiazioni elettromagnetiche provenienti da materiale situato nelle vicinanze (ad es. macchine, apparecchiature o materiali elettronici) o da un fulmine.

f. «librerie» appositamente progettate o modificate per uso militare con sistemi, apparecchiature o componenti contemplati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;



- g. apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, non contemplate altrove, appositamente progettate per uso militare e loro componenti appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;

Nota Il punto CAT.17.g. comprende i «reattori nucleari».

- h. apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnatura, appositamente progettati per uso militare, non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- i. simulatori appositamente progettati per i «reattori nucleari» militari;
- j. officine mobili appositamente progettate o 'modificate' per la manutenzione di apparecchiature militari;
- k. generatori da campo appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;
- l. container intermodali ISO o carrozzerie amovibili (ossia casse mobili) appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;
- m. traghetti, non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, ponti e pontoni, appositamente progettati per uso militare;
- n. modelli di collaudo appositamente progettati per lo «sviluppo» dei prodotti di cui ai punti CAT.4, CAT.6, CAT.9 o CAT.10;
- o. apparecchiature di protezione «laser» (ad es. protezione degli occhi o dei sensori) appositamente progettate per uso militare;
- p. «celle a combustibile», non contemplate altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, appositamente progettate o 'modificate' per uso militare.

Note tecniche

1. Non utilizzato dal 2014.
2. Ai fini del punto CAT. 17, per 'modificato' si intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare.

CAT.18 Apparecchiature di 'produzione', impianti per prove ambientali e relativi componenti, come segue:

- a. apparecchiature appositamente progettate o modificate per la 'produzione' dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e loro componenti appositamente progettati;
- b. impianti per prove ambientali appositamente progettati per la certificazione, la qualificazione o il collaudo di prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, e loro apparecchiature appositamente progettate, non contemplati altrove.

Nota tecnica

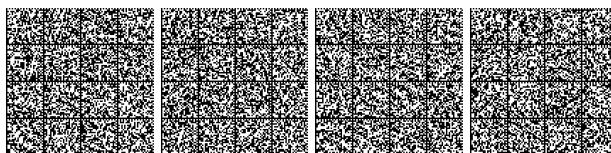
Ai fini del punto CAT.18, il termine 'produzione' comprende sviluppo, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.

CAT.19 Sistemi d'arma ad energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. 'sistemi d'arma' «laser» non contemplati al punto CAT.19.f.;
- b. 'sistemi d'arma' a fascio di particelle;
- c. 'sistemi d'arma' a radio frequenza ad elevata potenza;
- d. apparecchiature appositamente progettate per l'individuazione o l'identificazione dei sistemi di cui ai punti da CAT.19.a. a CAT.19.c., o per la difesa contro tali sistemi;
- e. modelli di collaudo fisico per i sistemi, le apparecchiature e i componenti di cui al punto CAT.19;
- f. sistemi «laser» appositamente progettati per causare cecità permanente alla visione non corretta, cioè alla visione a occhio nudo o alla visione con dispositivi di correzione visiva.

Nota 1 I sistemi d'arma ad energia diretta sottoposti ad autorizzazione dal punto CAT.19 comprendono i sistemi le cui possibilità derivano dall'applicazione controllata di:

- a. «laser» di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali;



- b. acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva;
- c. emettitori a fascio di onde a radiofrequenza di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media, in grado di produrre campi sufficientemente intensi da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante.

Nota 2 Il punto CAT.19 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia diretta:

- a. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza o di manipolazione di combustibile;
- b. sistemi di acquisizione o di inseguimento del bersaglio;
- c. sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio, la distruzione o il fallimento della missione del medesimo;
- d. apparecchiature di manipolazione, di propagazione o di puntamento del fascio;
- e. apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro bersagli multipli;
- f. apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di coniugazione di fase;
- g. iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno;
- h. componenti di acceleratore «qualificati per impiego spaziale»;
- i. apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi;
- j. apparecchiature per il controllo e la scansione di un fascio di ioni ad alta energia;
- k. nastri «qualificati per impiego spaziale» per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi.

Nota tecnica

Ai fini del punto CAT.19., i «sistemi d'arma» sono progettati per danneggiare un bersaglio, distruggerlo o far fallire la missione del medesimo.

CAT.20

Apparecchiature criogeniche e a «superconduttori», come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

- a. apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103 K (-170 °C);

Nota Il punto CAT.20.a. comprende i sistemi mobili che contengono o utilizzano accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettricità, come le materie plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche.

- b. apparecchiature elettriche a «superconduttori» (macchine rotanti o trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali e in grado di funzionare durante il moto.

Nota Il punto CAT.20.b. non si applica ai generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali ad un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore.

CAT.21

«Software», come segue:

- a. «software» appositamente progettato o modificato per uno dei seguenti fini:
 1. «sviluppo», «produzione», funzionamento o manutenzione di apparecchiature contemplate nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
 2. «sviluppo» o «produzione» di materiali contemplati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE; o
 3. «sviluppo», «produzione», funzionamento o manutenzione di «software» contemplato nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- b. «software» specifico, diverso da quello di cui al punto CAT.21.a., come segue:



1. «software» appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare, simulare o valutare sistemi d'arma militari;
2. «software» appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare o simulare scenari operativi militari;
3. «software» per determinare gli effetti di armi convenzionali, nucleari, chimiche o biologiche;
4. «software» appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per applicazioni di comando, comunicazione, controllo e intelligence (C3I) o applicazioni di comando, comunicazione, controllo, computer e intelligence (C4I);
5. «software» appositamente progettato o modificato per la condotta di operazioni militari cibernetiche offensive;

Nota 1 Il punto CAT.21.b.5. comprende «software» progettato per distruggere, danneggiare, indebolire o perturbare sistemi, apparecchiature o «software» contemplati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, nonché «software» di ricognizione cibernetica e «software» di comando e controllo per le operazioni cibernetiche.

Nota 2 Il punto CAT.21.b.5. non si applica alla «divulgazione di vulnerabilità» o alla «risposta a un ciberincidente» quando tali concetti riguardano esclusivamente la prontezza o la risposta non militare nell'ambito della cibersicurezza difensiva.

- c. «software» non indicato ai punti CAT.21.a. o CAT.21.b. appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non contemplate nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE di espletare le funzioni militari delle apparecchiature di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

N.B.: Cfr. i sistemi, le apparecchiature o i componenti contemplati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE per i «calcolatori numerici» di uso generale su cui è installato il «software» contemplato al punto CAT.21.c.

CAT.22

«Tecnologia», come segue:

- a. «tecnologia», diversa dalla tecnologia di cui al punto CAT.22.b., «necessaria» allo «sviluppo», alla «produzione», al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- b. «tecnologia», come segue:

1. «tecnologia» «necessaria» per la progettazione di impianti completi di produzione, per l'assemblaggio di componenti in tali impianti e per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di detti impianti per i prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, anche se i componenti medesimi non sono contemplati;
2. «tecnologia» «necessaria» allo «sviluppo» e alla «produzione» di armi portatili, anche se utilizzata per la riproduzione di armi portatili antiche;
3. non utilizzato dal 2013;

N.B.: Cfr. il punto CAT.22.a. per la «tecnologia» in precedenza contemplata al punto CAT.22.b.3.

4. non utilizzato dal 2013;

N.B.: Cfr. il punto CAT.22.a. per la «tecnologia» in precedenza contemplata al punto CAT.22.b.4.



5. «tecnologia» «necessaria» esclusivamente per l'incorporazione dei «biocatalizzatori» di cui al punto CAT.7.i.1. in sostanze vettori militari o materiali militari.

Nota 1 La «tecnologia» «necessaria» allo «sviluppo», alla «produzione», al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non contemplati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

Nota 2 Il punto CAT.22 non si applica:

- a. alla «tecnologia» minima necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) o la riparazione di quei prodotti che non sono sottoposti ad autorizzazione o la cui esportazione sia stata autorizzata;
- b. alla «tecnologia» di «pubblico dominio», alla «ricerca scientifica di base» e alle informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti;
- c. alla «tecnologia» per l'induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi di trasporto civile.

DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ELENCO

Le definizioni dei termini usati nel presente elenco, in ordine alfabetico, sono le seguenti:

Nota 1 Le definizioni si applicano in tutto l'elenco. I riferimenti sono puramente indicativi e non hanno effetto sull'applicazione universale dei termini definiti nell'elenco.

Nota 2 Le espressioni e i termini contenuti nel presente elenco di definizioni assumono il significato definito solo quando sono riportati tra «virgolette doppie». Negli altri casi le espressioni e i termini hanno il significato comunemente accettato (dizionario), tranne qualora sia fornita una definizione locale per una particolare autorizzazione.

CAT.1,8,10,14 «Aeromobile»

Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o alabasculante.

CAT.22 «Ricerca scientifica di base»

Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni o di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici.

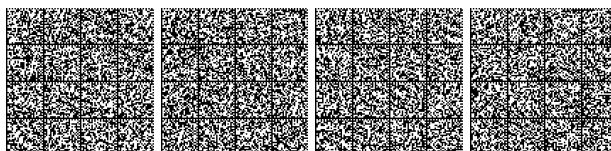
CAT.7, 22 «Biocatalizzatori»

'Enzimi' per specifiche reazioni chimiche o biochimiche o altri composti biologici che si legano agli agenti per la guerra chimica e ne accelerano la degradazione.

Nota tecnica

Per 'enzimi' si intendono i «biocatalizzatori» per specifiche reazioni chimiche o biochimiche.

CAT.7 «Agenti biologici»



Patogeni o tossine, selezionati o modificati (in modo da alterare la purezza, la durata di inutilizzo, la virulenza, le caratteristiche di disseminazione o la resistenza ai raggi UV) al fine di causare vittime tra la popolazione o gli animali, degradare le attrezzature, o danneggiare i raccolti o l'ambiente.

CAT.4, 10

«Aeromobile civile»

Gli «aeromobili» elencati per designazione nelle liste pubbliche di certificazione di aeronavigabilità stilate dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o di uno o più Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar per rotte commerciali civili nazionali ed internazionali o per legittimo uso civile, privato o di affari.

CAT.21

«Risposta a un ciberincidente»

Il processo che prevede lo scambio delle necessarie informazioni – relative a un incidente di cibersicurezza – tra persone o organizzazioni responsabili di svolgere o coordinare misure volte a risolvere tale incidente di cibersicurezza.

CAT.17, 21, 22

«Sviluppo»

È relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali: progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche.

CAT.21

«Calcolatore numerico»

Apparecchiatura in grado, sotto forma di una o più variabili discrete, di:

- a. accettare dati;
- b. immagazzinare dati o istruzioni in dispositivi di memoria fissi o modificabili (con riscrittura);
- c. trattare dati mediante una sequenza immagazzinata di istruzioni modificabili; e
- d. fornire l'uscita di dati.

Nota tecnica

Le modifiche della sequenza immagazzinata di istruzioni comprendono la sostituzione di dispositivi di memoria fissi, ma non la modifica materiale del cablaggio o delle interconnessioni.

CAT.17

«Dispositivi di estremità»

Pinze, 'unità attive di lavorazione' ed ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di manipolazione del «robot».

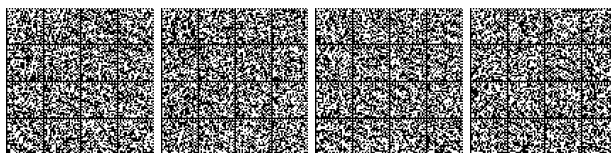
Nota tecnica

'Unità attiva di lavorazione': dispositivo per l'applicazione di potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilità al pezzo da lavorare.

CAT.8

«Materiali energetici»

Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente producendo l'energia necessaria per l'applicazione prevista. «Esplosivi», materiali «pirotecnici» e «propellenti» sono sottoclassi dei materiali energetici.



- CAT.6, 13 «Norme equivalenti»
Norme nazionali o internazionali comparabili riconosciute da uno o più Stati membri dell'UE o Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar e applicabili alla relativa voce.
- CAT.8, 18 «Esplosivi»
Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di booster o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni, servono per la detonazione.
- CAT.13 «Materiali fibrosi o filamentosi»
Comprendono:
a. monofilamenti continui;
b. filati e fasci di fibre continui;
c. nastri, tessuti e stuoie irregolari e trecce;
d. coperture in fibre tagliate, filati e fibre agglomerate;
e. materiali filiformi monocristallini o policristallini di qualsiasi lunghezza;
f. pasta di poliammide aromatica.
- CAT.15 «Tubi intensificatori di immagine di prima generazione»
Tubi focalizzati elettrostaticamente, che utilizzano fibre ottiche o piastre vetrificate in ingresso ed uscita, fotocatodi multi-alcini (S-20 o S-25), ma non con amplificatori di piastra a microcanali.
- CAT.17 «Cella a combustibile»
Un dispositivo elettrochimico che converte l'energia chimica direttamente in elettricità a corrente continua (c.c.) consumando combustibile da una fonte esterna.
- CAT.22 «Di pubblico dominio»
Si applica al presente elenco e qualifica la «tecnologia» o il «software» disponibile senza restrizioni per un'ulteriore diffusione.
- Nota Le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono ad una «tecnologia» o «software» di essere considerati come «di pubblico dominio».*
- CAT.9, 13, 17, 19 «Laser»
Materiale che produce nel tempo e nello spazio luce coerente mediante l'amplificazione per emissione stimolata di radiazione
- CAT.17 «Libreria» (banca dati tecnica parametrica)
Una raccolta di informazioni tecniche, la cui consultazione potrebbe incrementare le prestazioni di sistemi, apparecchiature o componenti pertinenti.
- CAT.10 «Veicoli più leggeri dell'aria»
Palloni e 'dirigibili' che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell'aria, quali l'elio o l'idrogeno.



Nota tecnica*'Dirigibile'*

Veicolo aereo a motore mantenuto in aria da gas più leggeri dell'aria, in genere l'elio ma in precedenza anche l'idrogeno.

- CAT.9, 17 «Reattore nucleare»
Comprende i materiali che si trovano nel contenitore del reattore o a questo direttamente fissati, le apparecchiature di regolazione della potenza del nocciolo e i componenti che normalmente contengono il fluido refrigerante primario del nocciolo del reattore, che entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono la regolazione.
- CAT.8 «Precursori»
Specialità chimiche impiegate nella fabbricazione di esplosivi.
- CAT.21, 22 «Produzione»
Comprende tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione qualità.
- CAT.8 «Propellenti»
Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente per produrre ingenti quantità di gas caldi a velocità controllate per effettuare un lavoro meccanico.
- CAT.4, 8 «Pirotecnici»
Miscele di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, quando innescati, subiscono una reazione chimica a velocità controllata generatrice di energia con l'intento di produrre determinati ritardi pirici o quantità di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile o di radiazioni infrarosse. I materiali piroforici sono un sottogruppo di materiali «pirotecnici» che non contengono ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell'aria.
- CAT.22 «Necessaria»
Nel modo in cui è applicato alla «tecnologia», si riferisce soltanto a quella porzione di «tecnologia» particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristiche o funzioni sottoposti ad autorizzazione. Tale «tecnologia» «necessaria» può essere condivisa da prodotti differenti.
- CAT.7 «Agenti antisommossa»
Sostanze che, nelle condizioni d'uso previste per fini antisommossa, provocano rapidamente temporanea irritazione o incapacità fisica che scompare in alcuni minuti dal termine dell'esposizione alle medesime (i gas lacrimogeni sono un sottogruppo degli «agenti antisommossa»).
- CAT.17 «Robot»
Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che può utilizzare sensori ed avere tutte le caratteristiche seguenti:
- in grado di eseguire più funzioni;
 - in grado di posizionare od orientare materiali, pezzi, utensili o dispositivi speciali tramite movimenti variabili nello spazio tridimensionale;



- c. avente tre o più dispositivi di asservimento ad anello chiuso od aperto (compresi i motori passo-passo); e
- d. dotato di 'programmabilità accessibile all'utente' usando il metodo di apprendimento (impara e ripeti) o mediante calcolatore elettronico che può essere un controllore logico programmabile, ossia senza intervento meccanico.

Per 'programmabilità accessibile all'utente' si intende la possibilità per l'utente di inserire, modificare o sostituire 'programmi' con mezzi diversi da:

- a. una modifica materiale del cablaggio o delle interconnessioni; o
- b. la messa a punto di comandi di funzioni, compresa l'introduzione di parametri.

Nota La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti:

1. meccanismi di manipolazione a comando esclusivamente manuale o controllabili tramite telecomando;
2. meccanismi di manipolazione a sequenza fissa, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato funzionanti secondo movimenti programmati con limitazione meccanica. I movimenti programmati sono limitati meccanicamente da fermi fissi quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli non sono variabili o modificabili con mezzi meccanici, elettronici od elettrici;
3. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile ed a regolazione meccanica, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. I movimenti programmati sono delimitati meccanicamente da fermi fissi ma regolabili quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli sono variabili nel quadro della configurazione programmata (ad es. cambi di spine o scambi di camme) su uno o più assi di movimento sono realizzate esclusivamente con operazioni meccaniche;
4. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile non servoassistiti, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato, funzionanti secondo movimenti programmati fissati meccanicamente. Il programma è variabile, ma la sequenza è attivata solo dal segnale binario proveniente dai dispositivi elettrici binari o dai fermi regolabili fissati meccanicamente;
5. carrelli gru a piattaforma definiti come sistemi di manipolazione funzionanti a coordinate cartesiane, costruiti come parte integrante di una cortina verticale di scompartimenti di immagazzinamento e progettati per accedere al contenuto degli scompartimenti per immagazzinare o prelevare.

CAT.11

«Sistema di navigazione satellitare»

Sistema costituito da stazioni di terra, da una costellazione di satelliti e da ricevitori, che consente di calcolare la posizione di questi ultimi sulla base dei segnali ricevuti dai satelliti. Comprende i sistemi globali di navigazione satellitare e i sistemi regionali di navigazione via satellite.

Nota tecnica 1

«Satellite»

«Veicolo spaziale», diverso da una «navicella spaziale», progettato per operare in orbita intorno alla Terra o a un altro corpo celeste; i «satelliti» comprendono le stazioni spaziali orbitanti.



Nota tecnica 2

«Veicolo spaziale»

Veicolo progettato per operare nello spazio, rimanervi o transitarvi sotto forma di «satellite», «sonda spaziale» o «navicella spaziale».

Nota tecnica 3

«Navicella spaziale»

«Veicolo spaziale» progettato per il trasporto di merci o passeggeri.

Nota Le «navicelle spaziali» comprendono i veicoli progettati per tornare sulla Terra in sicurezza.

Nota tecnica 4

«Sonda spaziale»

«Veicolo spaziale» diverso da un «satellite» o da una «navicella spaziale», progettato per non tornare sulla Terra.

CAT.4, 11, 21

«Software»

Raccolta di uno o più 'programmi' o 'microprogrammi' fissati su qualsiasi supporto tangibile di espressione.

Nota tecnica 1

'Programma'

Sequenza di istruzioni per la messa in atto di un procedimento in forma eseguibile da un calcolatore elettronico o convertibile in tale forma.

Nota tecnica 2

'Microprogramma'

Sequenza di istruzioni elementari, contenuta in una memoria speciale, la cui esecuzione è comandata dall'introduzione della sua istruzione di riferimento in un registro di istruzioni.

CAT.19

«Qualificato per impiego spaziale»

Progettato, fabbricato o qualificato attraverso prove con esito positivo, per funzionare ad altitudini superiori a 100 km dalla superficie terrestre.

Nota La determinazione di «qualificato per impiego spaziale» di uno specifico prodotto mediante prove non implica che altri prodotti della stessa serie o dello stesso modello di fabbricazione siano «qualificati per impiego spaziale» se non sono stati sottoposti a prove individuali.

CAT.10

«Veicolo suborbitale»

Veicolo dotato di un comparto per il trasporto di persone o merci progettato per:

- a. operare al di sopra della stratosfera;
- b. eseguire solo traiettorie non orbitali; e
- c. tornare a terra con le persone e le merci intatte.

CAT.20

«Superconduttori»

Materiali, cioè metalli, leghe o composti che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioè che possono raggiungere una conduttività elettrica infinita e trasportare grandissime correnti elettriche senza produrre calore per effetto Joule).



La "temperatura critica" (a volte denominata temperatura di transizione) di uno specifico materiale "superconduttore" è la temperatura alla quale il materiale perde ogni resistenza al flusso di una corrente elettrica continua.

Nota tecnica

Lo stato «superconduttore» di un materiale è individualmente caratterizzato da una 'temperatura critica', un campo magnetico critico, che è funzione della temperatura, e una densità di corrente critica, che è funzione sia del campo magnetico sia della temperatura.

Nota La 'temperatura critica' (a volte denominata temperatura di transizione) di uno specifico materiale «superconduttore» è la temperatura alla quale il materiale perde ogni resistenza al flusso di una corrente elettrica continua.

CAT.22

«Tecnologia»

Informazioni specifiche necessarie allo «sviluppo», «produzione» o 'utilizzazione' di un prodotto.

L'informazione può rivestire la forma sia di 'dati tecnici' che di 'assistenza tecnica'. La «tecnologia» specifica per l'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE figura al punto CAT.22.

Note tecniche

1. I 'dati tecnici' possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri, memorie a sola lettura.
2. La 'assistenza tecnica' può rivestire varie forme quali istruzione, trasferimento di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza. La 'assistenza tecnica' può comportare il trasferimento di 'dati tecnici'.
3. 'Utilizzazione': funzionamento, installazione (inclusa installazione in sito), manutenzione (verifiche), riparazione, revisione e rimessa a nuovo.

CAT.10

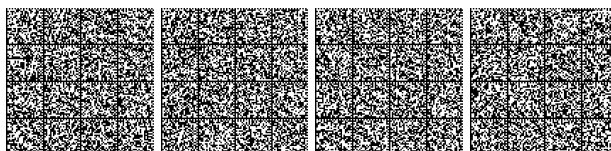
«Velivoli senza pilota» («UAV»)

Qualsiasi «aeromobile» capace di alzarsi in volo e di eseguire il volo controllato e la navigazione senza presenza umana a bordo.

CAT.21

«Divulgazione di vulnerabilità»

Il processo di individuazione, notifica o comunicazione di una vulnerabilità – o di analisi di una vulnerabilità – a persone o organizzazioni responsabili di svolgere o coordinare misure di riparazione



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 22 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «AAA Attesor cooperativa sociale», in Monza e nomina del commissario liquidatore.**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto direttoriale del 25 ottobre 2024 n. 19/GC/2024, con il quale la società cooperativa «AAA Attesor cooperativa sociale», con sede in Monza (MB) (codice fiscale 09488410961), è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile e il dott. Massimo Marchetta ne è stato nominato commissario governativo;

Vista l'istanza con la quale il commissario governativo richiede la liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla relazione informativa pervenuta a questa Direzione generale in data 29 maggio 2025, nella quale il commissario governativo ha rilevato uno stato di insolvenza, dato un patrimonio netto pari ad euro -392.568,40 e un rapporto tra attivo patrimoniale e massa debitoria che attesta l'impossibilità per la cooperativa di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte;

Considerato che in data 12 settembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza individua il nominativo da designare per l'incarico di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza aquanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Ritenuto che, nel caso di specie, il dott. Massimo Marchetta è idoneo ai criteri fissati dalla predetta direttiva, ha ben operato nel corso della procedura di gestione commissariale ed è pienamente a conoscenza delle problematiche della società cooperativa in argomento;

Ritenuto, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal commissario governativo, dott. Massimo Marchetta, nel corso della procedura di gestione commissariale, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico;

Tenuto conto che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ritiene opportuno, quindi, confermare il dott. Massimo Marchetta nella carica di commissario liquidatore della instauranda procedura;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «AAA Attesor cooperativa sociale», con sede in Monza (MB) (codice fiscale 09488410961), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, si conferma quale commissario liquidatore il dott. Massimo Marchetta, nato a Milano (MI) il 2 dicembre 1976 (codice fiscale MRCMSM76T02F205L), domiciliato in Monza (MB), via Arrigo Boito n. 70 c/o Studio professionale Pittaluga, già commissario governativo nella procedura di gestione commissariale indicata in premessa.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

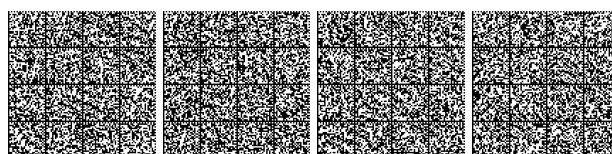
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02776



DECRETO 22 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «M.I.A. - Assistenza mutua integrativa società di mutuo soccorso», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il d.d. del 9 ottobre 2024, n. 75/SAA/2024, con il quale la società cooperativa «M.I.A. - Assistenza mutua integrativa società di mutuo soccorso», con sede in Roma (codice fiscale 96434520589), è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore della dott.ssa Daniela Saitta;

Vista la sentenza del 14 novembre 2025, n. 974/2025, del Tribunale di Roma, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «M.I.A. - Assistenza mutua integrativa società di mutuo soccorso», a seguito di istanza avanzata dal commissario liquidatore;

Considerato che, ex art. 297, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza designa il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomen-

to mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Ritenuto che, nel caso di specie, la dott.ssa Daniela Saitta è idonea rispetto ai criteri fissati dalle predette direttive, ha ben operato nel corso della procedura di scioglimento ed è pienamente a conoscenza delle problematiche della società cooperativa in argomento;

Ritenuto, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal commissario liquidatore, dott.ssa Daniela Saitta, nel corso della procedura di scioglimento per atto dell'autorità, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico;

Tenuto conto che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ritiene opportuno confermare il commissario in carica nella procedura di scioglimento, dott.ssa Daniela Saitta, quale professionista incaricata anche del procedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «M.I.A. - Assistenza mutua integrativa società di mutuo soccorso», con sede in Roma (codice fiscale 96434520589), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, si conferma quale commissario liquidatore la dott.ssa Daniela Saitta, nata a Messina (ME) il 9 agosto 1962 (codice fiscale STT DNL 62M49 F158M), domiciliata in Roma, viale Tito Livio n. 12, già commissario liquidatore nella procedura di scioglimento per atto dell'autorità indicata in premessa.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02777



DECRETO 22 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Luma Food & Service società cooperativa sociale», in Rieti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il d.d. del 2 agosto 2023, n. 82/SAA/2023, con il quale la società cooperativa «Luma Food & Service società cooperativa sociale» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore dell'avv. Stefano Mazzuoli;

Vista la sentenza del 30 dicembre 2023, n. 15/2023 del Tribunale di Rieti, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Luma Food & Service società cooperativa sociale.»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza designa il nominativo da proporre alla carica

di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Ritenuto che, nel caso di specie, l'avv. Stefano Mazzuoli è idoneo ai criteri fissati dalla predetta direttiva, ha ben operato nel corso della procedura di scioglimento ed è pienamente a conoscenza delle problematiche della società cooperativa in argomento;

Ritenuto, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal commissario liquidatore, avv. Stefano Mazzuoli, nel corso della procedura di scioglimento, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico;

Tenuto conto che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ritiene opportuno confermare il commissario in carica nella procedura di scioglimento, avv. Stefano Mazzuoli, quale professionista incaricato anche del procedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Luma Food & Service società cooperativa sociale», con sede in Rieti (RI) (codice fiscale 01116320571), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, si conferma quale commissario liquidatore l'avv. Stefano Mazzuoli, nato a Cetona (SI) il 25 giugno 1969 (codice fiscale MZZSFN69H-25C587Y), domiciliato in Terni (TR) - via XX Settembre n. 15 - già commissario liquidatore nella procedura di scioglimento per atto dell'autorità indicata in premessa.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02778



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 maggio 2026.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 nel territorio della medesima Regione. (Ordinanza n. 1192).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1079 del 13 marzo 2024, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2025 con la quale è stato prorogato di dodici mesi lo stato di emergenza deliberato in data 15 febbraio 2024;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2025 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2024, è stato integrato di euro 9.270.000,00 per il completamento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1/2018;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ravvisata la necessità di adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 nel territorio della medesima regione

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1079 del 13 marzo 2024, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'assessore regionale con delega alla protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1079/2024 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6442, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1079/2024, che viene al medesimo intestata fino al 15 febbraio 2028. Le eventuali risorse stanziare con i



provvedimenti di cui in premessa non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 10, ove già rese disponibili sulla contabilità speciale, ovvero permangono presso i bilanci delle amministrazioni di provenienza, ove non ancora trasferite sulla contabilità speciale, ai sensi e per gli effetti delle modalità di trasferimento disposte dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1079/2024.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità -, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.

9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.

10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e destinate, con la legge di bilancio, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, al Fondo per le emergenze nazionali oppure, ove originariamente provenienti da altre imputazioni di spesa del bilancio dello Stato, agli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Le risorse residue provenienti da enti diversi dallo Stato vengono versate al bilancio degli stessi.

11. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diver-

si da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione.

14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2026

Il Capo del Dipartimento: CICALIANO

26A02881

ORDINANZA 27 maggio 2026.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio della Città metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia. (Ordinanza n. 1193).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio della Città metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1082 del 28 marzo 2024 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio della Città metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2025 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei



ministri dell'11 marzo 2024, è stato integrato di euro 11.960.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *b)* e *c)* e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)*, del comma 2, dell'art. 25, del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2025, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio della Città metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ravvisata la necessità di adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Liguria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio della Città metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia

1. La Regione Liguria è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1082 del 28 marzo 2024, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'assessore regionale delegato alla protezione civile della Regione Liguria è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1082/2024 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle dispo-

sizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la rimodulazione di termini analiticamente individuati specificatamente nell'art. 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1082/2024.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Liguria, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6441, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1082/2024, che viene al medesimo intestata fino all'11 marzo 2028. Le eventuali risorse stanziare con i provvedimenti di cui in premessa non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 10, ove già rese disponibili sulla contabilità speciale, ovvero permangono presso i bilanci della amministrazioni di provenienza, ove non ancora trasferite sulla contabilità speciale, ai sensi e per gli effetti delle modalità di trasferimento disposte dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1082/2024.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento



delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità -, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.

9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.

10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Liguria che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e destinate, con la legge di bilancio, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, al Fondo per le emergenze nazionali oppure, ove originariamente provenienti da altre imputazioni di spesa del bilancio dello Stato, agli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Le risorse residue provenienti da enti diversi dallo Stato vengono versate al bilancio degli stessi.

11. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione.

14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2026

Il Capo del Dipartimento: CICALIANO

ORDINANZA 28 maggio 2026.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel mese di maggio 2012. (Ordinanza n. 1194).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti eventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

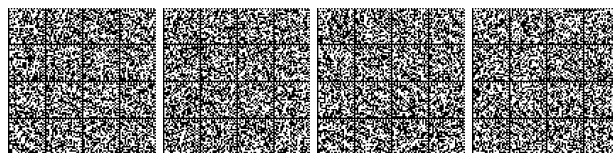
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1 del 22 maggio 2012, nn. 2 e 3 del 2 giugno 2012, n. 4 del 6 giugno 2012, n. 9 del 15 giugno 2012, n. 15 del 1° agosto 2012 e n. 42 del 24 gennaio 2013, adottate per disciplinare l'emergenza in rassegna;

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», ed in particolare l'art. 1, comma 2, che dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati, nonché il comma 3, che proroga lo stato di emergenza in rassegna fino al 31 maggio 2013 e che dispone che il rientro nel regime ordinario è disciplinato ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visti l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'art. 7, comma 9-ter, del decreto-



legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, l'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, l'art. 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'art. 15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'art. 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'art. 1, comma 764, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'art. 1, comma 408 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ed, infine, l'art. 1, comma 649, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con cui lo stato di emergenza in rassegna è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2025;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 74/2012, con cui si dispone, tra l'altro, che al Presidente della Regione Lombardia è intestata apposita contabilità speciale, su cui sono assegnate le risorse stanziare per fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Visto l'art. 17, comma 5 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, con cui si autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, destinati a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012, già approvati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 115/2022 dal Commissario delegato della Regione Lombardia;

Visto l'art. 1, comma 411 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, con il quale, a fronte dell'elevata complessità e del numero dei fondi assegnati per la ricostruzione al territorio lombardo, è stato autorizzato lo svincolo delle rispettive finalità di ogni specifico fondo, disponendo che «le somme disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato alla ricostruzione per la Regione Lombardia ... sono utilizzate per la prosecuzione delle attività di ricostruzione pubblica e privata»;

Vista la nota della Regione Lombardia del 23 dicembre 2025, con cui, tra l'altro, si rappresenta la necessità di adottare apposita ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 1/2018, al fine di consentire senza soluzione di continuità il completamento degli interventi già finanziati e delle iniziative di carattere solutorio rispetto alle obbligazioni certe, liquide ed esigibili assunte durante la vigenza dello stato di emergenza;

Considerato che per la Regione Lombardia non risulta adottata ulteriore disposizione legislativa di proroga dello stato di emergenza in rassegna;

Considerato che, nel corso del periodo di vigenza dello stato di emergenza, le risorse finanziarie stanziare per fronteggiare l'emergenza in rassegna, ai sensi dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 74/2012 e dell'art. 10, comma 13, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sono state interamente utilizzate dal Commissario delegato;

Considerato, altresì, che, nell'anno 2023, è stato assolto l'obbligo della restituzione all'entrata del bilancio

dello Stato delle risorse che non utilizzate nei termini di legge riferite all'art. 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Ravvisata la necessità di disporre di una proroga temporaneamente limitata della contabilità speciale, attesa la peculiarità del contesto emergenziale in rassegna, oggetto di plurime proroghe con provvedimenti normativi di rango primario, al solo fine di consentire il completamento degli ultimi interventi pianificati e dei correlati adempimenti contabili;

Ritenuto necessario, pertanto, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di consentire senza soluzione di continuità il completamento degli interventi già approvati dal Commissario delegato e interamente finanziati durante la vigenza dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della Regione Lombardia, da intendersi condizionata al mantenimento in essere della contabilità speciale n. 5713/139 per un anno dalla cessazione dello stato di emergenza e alla possibilità, fino a termine della ricostruzione, di poter rimodulare i contributi concessi per gli ulteriori interventi necessari e le attività da porre in essere per concludere la ricostruzione, secondo le ordinarie procedure di spesa, con le disponibilità che residuano nella contabilità speciale;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Lombardia è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati dal predetto Commissario e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dott. Roberto Cerretti, attuale direttore vicario della Direzione generale territorio e sistemi verdi della Regione Lombardia è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento dei medesimi interventi e provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Lombardia, nonché della collaborazione degli



enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5713/139 aperta ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 74/2012, che viene al medesimo intestata fino al 31 dicembre 2026.

6. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Lombardia che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusu-

ra della medesima, sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e destinate, con la legge di bilancio, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, al Fondo per le emergenze nazionali oppure, ove originariamente provenienti da altre imputazioni di spesa del bilancio dello Stato, agli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Le risorse residue provenienti da enti diversi dallo Stato vengono versate al bilancio degli stessi.

7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2026

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

26A02883

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 maggio 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di busulfan, «Busulfan Fresenius Kabi». (Determina n. 690/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi

dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della



direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relative ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco «Data Matrix» dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025 n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 marzo 2026 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio pro-

cedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 13-17 aprile 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La nuova confezione del seguente medicinale generico per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

BUSULFAN FRESENIUS KABI

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *online* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.



Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

6. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni.

BUSULFAN FRESENIUS KABI
principio attivo: Busulfan;
codice ATC: L01AB01;
EMA/VR/0000228648;
titolare: Fresenius Kabi Deutschland GMBH;
GUUE: 31 marzo 2026.

Indicazioni terapeutiche.

«Busulfan», seguito da ciclofosfamide (BuCy2) è indicato come trattamento di condizionamento prima del trapianto convenzionale di cellule emopoietiche progenitrici (HPCT) in pazienti adulti quando l'associazione è considerata la migliore scelta disponibile.

«Busulfan» dopo fludarabina (FB) è indicato come trattamento di condizionamento prima del trapianto di cellule emopoietiche progenitrici (HPCT) in pazienti adulti che sono candidati a un regime di condizionamento ad intensità ridotta (RIC).

«Busulfan», seguito da ciclofosfamide (BuCy4) o da melfalan (Bu-Mel), è indicato come trattamento di condizionamento prima del trapianto convenzionale di cellule emopoietiche progenitrici (HPCT) in pazienti pediatrici.

Modo di somministrazione.

La somministrazione di «Busulfan» deve avvenire sotto il controllo di un medico qualificato, esperto nel trattamento di condizionamento prima del trapianto di cellule emopoietiche progenitrici.

«Busulfan» viene somministrato prima del trapianto di cellule emopoietiche progenitrici (HPCT).

«Busulfan» è per uso endovenoso.

Precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione del medicinale.

Questo medicinale deve essere diluito prima della somministrazione. Deve essere ottenuta una concentrazione finale di circa 0,5 mg/mL di busulfan. «Busulfan» deve essere somministrato per infusione endovenosa tramite catetere venoso centrale.

Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

«Busulfan» non deve essere somministrato in iniezione endovenosa rapida o in bolo o come iniezione per via periferica.

Tutti i pazienti devono essere pretrattati con medicinali anticonvulsivanti per prevenire crisi epilettiche riportate con l'uso di alte dosi di busulfan.

Si raccomanda di somministrare medicinali anticonvulsivanti 12 ore prima di busulfan fino a 24 ore dopo l'ultima dose di busulfan.

Negli studi su pazienti adulti e pediatrici, i pazienti hanno ricevuto fenitoina o benzodiazepine come trattamento profilattico anticonvulsivante (vedere paragrafi 4.4 e 4.5).

Prima della prima dose di busulfan si devono somministrare antiepilettici e continuare a posologia fissa, secondo il protocollo terapeutico locale, per tutta la durata della somministrazione.

Confezioni autorizzate:

EU/1/14/951/002 - A.I.C.: 043616022 /E In base 32: 19M1SQ - 6 mg/mL - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 40 mL - 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

26A02779

DETERMINA 26 maggio 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di nogapendekin alfa inbakicept, «Anktiva». (Determina n. 691/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,



convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 marzo 2026 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 13 - 17 aprile 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

ANKTIVA

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso si-



curo ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

ANKTIVA

Principio attivo: Nogapendekin alfa inbakicept

Codice ATC - L03AC03

EMA/H/C/006622/0000

Titolare: Immunitybio Ireland Limited

GUUE 31 marzo 2026

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Anktiva» in associazione al bacillo di Calmette-Guérin (BCG) è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro alla vescica non muscolo-invasivo (NMIBC), con carcinoma *in situ* (CIS) non reattivo a BCG con o senza tumori papillari.

Modo di somministrazione

Per uso endovesicale.

Non agitare.

Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione endovesicale, vedere paragrafo 6.6.

«Anktiva» viene somministrato per via endovesicale con BCG nella vescica tramite catetere. Collegare un catetere direttamente al contenitore della sospensione oppure utilizzando una siringa da 50 ml collegata a un ago/connettore di dimensioni appropriate, prelevare 50 ml della miscela di «Anktiva» con BCG e fissarla a un catetere urinario. Instillare la miscela nella vescica attraverso il catetere urinario.

Rimuovere il catetere dopo aver completato l'instillazione. La miscela di «Anktiva» in associazione a BCG viene trattenuta nella vescica per due ore e quindi eliminata. Se necessario, si deve consentire ai pazienti che non sono in grado di trattenere la sospensione per due ore, di urinare prima che sia trascorso questo periodo di tempo. La dose non deve essere ripetuta se il paziente urina prima di due ore.

Per le informazioni sulla ritenzione nella vescica e il posizionamento del paziente durante l'instillazione nella vescica, vedere il riassunto delle caratteristiche del prodotto per BCG.

Confezioni autorizzate:

EU/1/25/2002/001 A.I.C.: 052912019 /E In base 32: 1LGRWM - 400 µg - Concentrato per sospensione endovesicale - Uso endovesicale - Flaconcino (vetro) 0,4 mL (1 mg/mL) - 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti all'art. 9 del regolamento (CE) n. 507/2006 e, di conseguenza, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare gli PSUR ogni sei mesi.

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

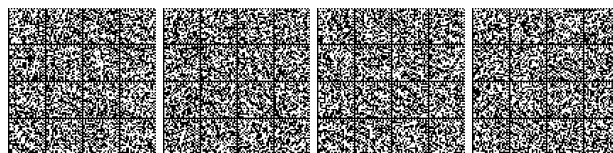
Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni

La presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni; pertanto ai sensi dell'art. 14-bis del regolamento 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività.



Descrizione	Tempistica
Per confermare l'efficacia e la sicurezza di nogapendekin alfa inbakicept in associazione al bacillo di Calmette-Guérin (BCG) per il trattamento di pazienti adulti con cancro alla vescica non muscolo-invasivo (NMIBC) non reattivo a BCG con carcinoma <i>in situ</i> (CIS) con presenza o assenza di tumori papillari, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i risultati dello studio QUILT-2.005 di fase 2b, randomizzato, in aperto, in corso di svolgimento, per valutare l'efficacia e la sicurezza di BCG intravesicale in associazione a nogapendekin alfa inbakicept rispetto al solo BCG nei pazienti con NMIBC naïve a BCG.	30 giugno 2027
Per confermare l'efficacia e la sicurezza di nogapendekin alfa inbakicept in associazione al bacillo di Calmette-Guérin (BCG) per il trattamento di pazienti adulti con cancro alla vescica non muscolo-invasivo (NMIBC) non reattivo a BCG con carcinoma <i>in situ</i> (CIS) con presenza o assenza di tumori papillari, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i risultati finali, compreso il periodo di 5 anni di follow-up, per i pazienti dello studio QUILT-3.032 di fase II/III, a braccio singolo, in aperto, in corso di svolgimento.	31 dicembre 2029

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

26A02780

DETERMINA 26 maggio 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di aumolertinib, «Aumseqa». (Determina n. 692/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con delibera-

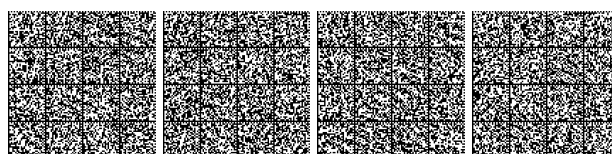
zione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce



procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 marzo 2026 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 13 - 17 aprile 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

AUMSEQA

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2026

Il Presidente: NISTICÒ



ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione.

AUMSEQA;

principio attivo: aumolertinib;

codice ATC - L01EB11;

EMA/H/C/006069/0000;

titolare: SFL Pharmaceuticals Deutschland GmbH;

GUUE 31 marzo 2026.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Aumseqa» in monoterapia è indicato per:

il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (*non-small cell lung cancer*, NSCLC) avanzato il cui tumore presenta delezioni dell'esone 19 o mutazione sostitutiva (L858R) dell'esone 21 di EGFR (per la selezione dei pazienti sulla base del biomarcatore, vedere paragrafo 4.2);

il trattamento di pazienti adulti con NSCLC avanzato positivo per la mutazione T790M di EGFR (per la selezione dei pazienti sulla base del biomarcatore, vedere paragrafo 4.2).

Modo di somministrazione.

Il trattamento con «Aumseqa» deve essere iniziato da un medico con esperienza nell'uso di medicinali antitumorali.

Selezione dei pazienti

Lo stato mutazionale di EGFR nei campioni di tessuto tumorale o di plasma deve essere valutato utilizzando un dispositivo medico-diagnostico in vitro (IVD) con marchio CE per la corrispondente destinazione d'uso. Se non è disponibile un IVD con marchio CE, deve essere utilizzato un test validato alternativo (vedere paragrafo 4.4).

Questo medicinale è per uso orale.

Due compresse da 55 mg devono essere deglutite intere con acqua, senza essere masticate o frantumate.

«Aumseqa» deve essere assunto all'incirca alla stessa ora ogni giorno. Può essere assunto con o senza cibo (vedere paragrafo 5.2).

Confezioni autorizzate:

EU/1/25/2006/001 - A.I.C.: 052904012/E in base 32: 1LGJ2D - 55 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 60 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, pneumologo e internista (RNRL).

26A02781

DETERMINA 26 maggio 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di depemokimab, «Exdensur». (Determina n. 693/2026).

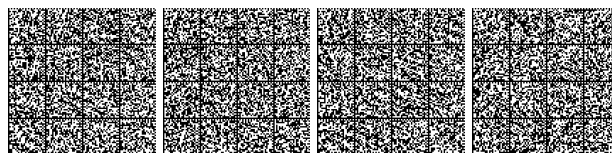
IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze



e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7, nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di en-

trata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025, di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 marzo 2026, che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026, unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 13 - 17 aprile 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

EXDENSUR,

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.



3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione: EXDENSUR.

Principio attivo: depemokimab.

Codice ATC - R03DX12 - EMEA/H/C/006446/0000.

Titolare: Glaxosmithkline Trading Services Limited.

GUUE: 31 marzo 2026.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

Asma:

«Exdensur» è indicato come trattamento di mantenimento aggiuntivo per l'asma severo con infiammazione di tipo 2 caratterizzata dalla presenza di eosinofili nel sangue negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a dodici anni, che non sono adeguatamente controllati nonostante le alte dosi di corticosteroidi per via inalatoria (ICS) più un altro medicinale per il controllo dell'asma (vedere paragrafo 5.1).

Rinosinusite cronica con poliposi nasale (CRSwNP):

«Exdensur» è indicato come terapia aggiuntiva a corticosteroidi intranasali per il trattamento di pazienti adulti con CRSwNP severa per i quali la terapia con corticosteroidi sistemici e/o la chirurgia non forniscono un controllo adeguato della malattia.

Modo di somministrazione.

Questo medicinale deve essere prescritto da medici esperti nella diagnosi e nel trattamento dell'asma o della CRSwNP.

La penna preriempita o la siringa preriempita devono essere utilizzate solo per iniezione sottocutanea.

Questo prodotto può essere autosomministrato da pazienti adulti o adolescenti o somministrato da un *caregiver* se il medico determina che è appropriato e il paziente o il *caregiver* sono addestrati nelle tecniche di iniezione.

Per l'autosomministrazione i siti di iniezione raccomandati sono l'addome o la coscia, ad eccezione dei 5 cm intorno all'ombelico. Un *caregiver* può iniettare la soluzione anche nella parte superiore del braccio. Non deve essere iniettato in aree in cui la pelle è livida, tenera, eritematosa o indurita.

Istruzioni complete per la somministrazione sono riportate nelle istruzioni per l'uso elencate alla fine del foglio illustrativo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/25/2007/001 – A.I.C. 052890011 /E in base 32 1LG2DV - 100 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 1 ml (100 mg/ml) - 1 penna preriempita;

EU/1/25/2007/002 – A.I.C. 052890023 /E in base 32 1LG2F7 - 100 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml (100 mg/ml) - 1 siringa preriempita.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato nel sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

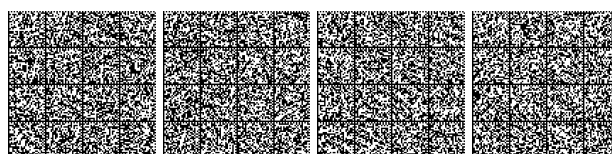
Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: pneumologo, allergologo, immunologo, otorinolaringoiatra (RRL).

26A02782



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Meclon».

Estratto determina IP n. 307 del 15 maggio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione è autorizzata l'importazione parallela del medicinale MECLON 100 mg/500 mg ovule 10 ovule dalla Romania con numero di autorizzazione 11858/2019/01, intestato alla società Alfasisigma S.p.a. via Ragazzi del '99, 5 40133, Bologna (BO) - Italia e prodotto da Doppel Farmaceutici S.r.l. via Martiri delle Foibe, 1, 29016 Cortemaggiore - Piacenza, Italia e da Alfasisigma S.p.a. via Pontina Km 30, 400 00071 - Pomezia (RM), Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate VA.

Confezione: MECLON «100 mg + 500 mg ovuli» 10 ovuli.

Codice A.I.C.: 053035010 (in base 10) ILLJ02 (in base 32).

Forma farmaceutica: ovulo.

Composizione: un ovulo contiene:

principio attivo: 500 mg di metronidazolo e 100 mg di clotrimazolo;

eccipienti: miscela idrofila di mono, di, tri-gliceridi di acidi grassi saturi.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

BB Farma S.r.l. viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia;

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MECLON «100 mg + 500 mg ovuli» 10 ovuli.

Codice A.I.C.: 053035010.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MECLON «100 mg + 500 mg ovuli» 10 ovuli.

Codice A.I.C.: 053035010.

SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02622

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prometrium»

Estratto determina AAM/PPA n. 280/2026 del 18 maggio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

natura variazione: C.I.4_Procedura di *Worksharing*: 3 x tipo II C.I.4 e 3 x tipo IB C.I.z: aggiornamento dei paragrafi 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafi corrispondenti del foglio illustrativo, in linea con il CCDS aggiornato, con le richieste sollevate dai CMS nel corso della procedura (NL/H/3415/001-002/E/001) e con il Core HRT; adeguamento al QRD *template* e alla linea guida eccipienti e modifiche editoriali.

Per il medicinale PROMETRIUM A.I.C.: 029538.

Confezioni:

100 mg capsule molli per uso orale e vaginale 30 capsule - A.I.C. n. 029538016;

200 mg capsule molli per uso orale e vaginale 15 capsule - A.I.C. n. 029538028;

200 mg capsule molli per uso orale e vaginale 30 capsule - A.I.C. n. 029538030.

Codice pratica: VC2/2024/636.

Procedura europea: FR/H/XXXX/WS/445.

Titolare A.I.C.: Besins Healthcare Ireland Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Plaza 4, Level 4 Custom House Plaza - Harbournmaster Place, IFSC -Dublin 1, D01 A9N3 - Irlanda.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al



presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A02833

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 282/2026 del 18 maggio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Variante di tipo II C.I.4.

Aggiornamento della tabella delle reazioni avverse del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, in accordo ad un prodotto di riferimento analogo, per i medicinali:

EMOCLOT (A.I.C. n. 023564 - tutte le confezioni autorizzate);

KLOTT (A.I.C. n. 041649 - tutte le confezioni autorizzate);

EMOWIL (A.I.C. n. 023308 - tutte le confezioni autorizzate).

Codice pratica: VN2/2025/145.

Procedura europea: IT/H/XXXX/WS/124.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in loc. Ai Conti, 55051 Castelveccchio Pascoli, Barga (Lucca), Italia - codice fiscale: 01779530466.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A02834

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di norgestimato/etilestradiolo, «Briladona».

Estratto determina AAM/PPA n. 312/2026 del 29 maggio 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2026/467.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Exeltis Healthcare S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Av. Miralcampo 7, - Poligono Ind. - 19200 Azuqueca de Henares, Miralcampo, Guadalajara, Spagna.

Medicinale: BRILADONA.

Confezioni A.I.C. n.:

046012011 - «0,25 mg/0,035 mg compresse» 21 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

046012023 - «0,25 mg/0,035 mg compresse» 3x21 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

alla società Exeltis Italia S.r.l., codice fiscale 09225620963, con sede legale e domicilio fiscale in via San Bovio n. 3 - 20054 - Segrate (MI) - Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02871

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina, «Crativ».

Estratto determina AAM/PPA n. 313/2026 del 29 maggio 2026

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CRA-TIV, anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister in PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 044038055 (base 10) 1B0KG7 (base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister in PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 044038067 (base 10) 1B0KGM (base 32);

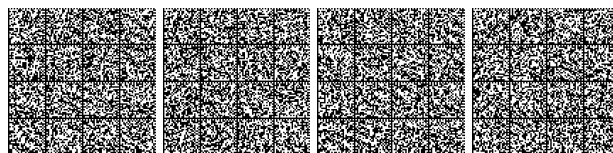
«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister in PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 044038079 (base 10) 1B0KGG (base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister in PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 044038081 (base 10) 1B0KH1 (base 32).

Principio attivo: rosuvastatina.

Titolare A.I.C.: A.G.I.P.S. Farmaceutici S.r.l., codice fiscale 00395750102, con sede legale e domicilio fiscale in via Amendola, 4 - 16035 Rapallo (GE), Italia.

Codice pratica: N1B/2026/313.



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02872

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di simvastatina, «Omistat».

Estratto determina AAM/PPA n. 314/2026 del 29 maggio 2026

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale OMI-STAT, anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister in PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037364066 (base 10) - 13N8C2 (base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister in PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037364078 (base 10) - 13N8CG (base 32);

principio attivo: simvastatina;

titolare A.I.C.: A.G.I.P.S. Farmaceutici S.r.l., codice fiscale 00395750102, con sede legale e domicilio fiscale in via Amendola n. 4 - 16035 Rapallo (GE), Italia;

codice pratica: N1B/2026/327.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi

in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02873

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Altamura».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esaminata la domanda del «Consorzio di tutela e valorizzazione della Lenticchia di Altamura IGP» soggetto che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Lenticchia di Altamura», nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143 e a seguito del parere favorevole espresso dalla Regione Puglia, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di modifica.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA 1, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC aoo.saq@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Lenticchia di Altamura», sarà approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«LENTICCHIA DI ALTAMURA»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta (IGP) «Lenticchia di Altamura» è riservata alla lenticchia secca appartenente alle varietà Laird ed Eston appartenenti alla specie: *Lens esculenta* Moench (Sinonimi: *Ervum lens*, *L. culinaris* Medic.) rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la «Lenticchia di Altamura» deve presentare le seguenti caratteristiche:

forma: tonda e appiattita;



dimensione: calibro compreso tra i 3 ed i 4,9 mm per la Eston e tra i 5 ed i 7 mm per Laird;

colore: diverse gradazioni del verde e del marrone;

peso medio per 100 semi: da un minimo di 2,8 g ad un massimo di 3,6 g per la Eston e da un minimo di 5,7 a un massimo di 6,5 g per Laird;

umidità delle lenticchie secche al momento della commercializzazione: $\leq 13\%$;

tenore proteico: $> 23\%$;

ferro: $> 6 \text{ mg}/100\text{gr}$ di prodotto;

La granella secca non deve presentare alterazioni di colore e di aspetto esteriore tali da comprometterne le caratteristiche, con una tolleranza complessiva massima del 1,5% di: prodotto spaccato, macchiato, tonchiato o alterato a livello di colorazione. È consentita inoltre una percentuale massima di 1,5 di prodotto secco fuori calibro.

All'immissione del prodotto sul mercato questo deve essere idoneo al consumo umano.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Lenticchia di Altamura IGP» comprende il territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Altamura, Ruvo di Puglia, Corato, Minervino Murge, Andria, Spinazzola, Poggiorini; Gravina in Puglia, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania, Irsina, Tricarico, Matera, Banzi, Forenza, Tolve.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata e documentata in maniera palese ed inequivocabile. In questo modo, oltre che per mezzo dell'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori dei condizionatori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dalla normativa vigente nonché dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Avvicendamento culturale

La coltivazione della «Lenticchia di Altamura» non può seguire avvicendamento culturale ad altre leguminose.

Epoca di semina

La semina della «Lenticchia di Altamura» si effettua da novembre a marzo. La scelta più opportuna per la data di semina varia in funzione dell'ambiente e del metodo di coltivazione adottato.

Semina

Il seme delle varietà Eston, Laird deve presentare le caratteristiche del seme così come previsto dalla legislazione vigente. È previsto il reimpiego aziendale a condizione che il prodotto rispetti le caratteristiche qualitative previste dalla legislazione vigente.

Difesa antiparassitaria

È consentito l'impiego dei presidi fitosanitari consentiti dalla legislazione vigente.

Controllo delle infestanti

È consentito l'impiego dei presidi fitosanitari consentiti dalla legislazione vigente.

Resa

La produzione massima ottenibile è pari a 2,5 t/Ha di granella.

Post-produzione

Dopo la raccolta sul prodotto devono essere effettuate almeno le seguenti lavorazioni:

a) disinfestazione da parassiti; b) pulitura per separare corpi estranei leggeri e pesanti, piccoli e grandi che siano; c) spietatura che permette di eliminare eventuali pietre ancora presenti; d) lettura ottica

che permette di ottenere uniformità del colore delle lenticchie nonché di eliminare corpi estranei in funzione del colore e della forma; e) eliminazione di metalli accidentalmente presenti; f) stoccaggio in *big bags* rivestiti internamente da materiale plastico per alimenti oppure in *silos* in modo da proteggere il prodotto da attacchi da parte di parassiti.

La disinfestazione in *post-produzione* deve essere eseguita entro le 24 ore dalla raccolta all'interno dell'area delimitata dal disciplinare, per controllare attacchi di tonchio.

Art. 6.

Legame con la zona geografica

La «Lenticchia di Altamura» ha una forte reputazione sul territorio nazionale e negli ultimi anni sta crescendo in maniera importantissima a livello commerciale. Il territorio di produzione è quello compreso nella Murgia Barese e Materana e nella confinante fossa *Pre-Murgiana* in una fascia altimetrica compresa tra i 300 mt ed i 600 mt slm. e ricade in parte all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

Se dal punto di vista storico la coltivazione della Lenticchia di Altamura vanta grande esperienza e conoscenza della pianta, del terreno e del clima idoneo a questa coltura, vi è da sottolineare che la sapienza degli agricoltori esprime continuità nel cambio generazionale che è avvenuto negli ultimi anni e che sta avvenendo in maniera sempre più importante e che vede due, o a volte addirittura tre generazioni differenti in campo a lavorare assieme.

Il vero legame tra questo prodotto e la zona geografica di produzione è dato, oltre che dai fattori umani e dalla sua reputazione, anche dalle particolari caratteristiche climatiche, pedologiche e geomorfologiche.

In genere le Murge vengono distinte in Murge di SE e Murge di NW a causa delle non poche differenze di ordine climatico e geomorfologico. In particolare, per quanto attiene agli aspetti climatici, le Murge di NW, così come l'adiacente Fossa *Pre-Murgiana*, risentono dell'afflusso delle correnti umide provenienti dagli Appennini.

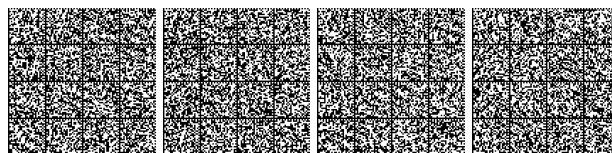
Il territorio summenzionato, interessato alla produzione di Lenticchia di Altamura, è caratterizzato da un clima mediterraneo, con inverni miti ed estati calde e secche. Le precipitazioni oscillano intorno a 604 mm/anno, con minimi di pioggia che si verificano nel mese di luglio mentre i massimi nei mesi di novembre e dicembre. Per quanto concerne la termometria della zona geografica interessata, gli andamenti dei valori medi mensili di temperatura mostrano che le minime, che possono scendere sotto zero, si verificano nel mese di gennaio mentre le temperature massime possono raggiungere i 40°C nei mesi di luglio e agosto. La temperatura media annua è pari a 15°C.

I suoli, perlopiù profondi e di medio impasto presentano una composizione granulometrica tendenzialmente argillosa, con scheletro abbondante dotato di sostanza organica e azoto con molto calcare, con un pH compreso tra 7,6 e 8.

Queste specificità del suolo e del clima della zona di produzione della Lenticchia di Altamura contribuiscono a conferire al prodotto caratteristiche distintive in termini di alto tenore proteico e di notevole contenuto in ferro.

Come ben si sa, in generale, la quantità di proteine presenti nella granella è molto variabile e dipende dalla quantità di azoto che la pianta trova disponibile e riesce ad assorbire. La quantità di azoto dipende dalla presenza di azotofissatori simbiotici, appartenenti al genere *Rhizobium*, che possono infettare le radici delle leguminose con la formazione di noduli radicali sede del processo di azoto-fissazione. L'azoto-fissazione non avviene al di sotto di 9°C così come un pH inferiore a 5,6 o superiore a 8,0 crea un contesto difficile per la funzionalità dei batteri. I terreni circoscritti nella zona geografica interessata alla produzione di Lenticchie di Altamura hanno un pH variabile tra 7,6 e 8 mentre la temperatura media della zona è di 15°C. Queste condizioni favoriscono la diffusione dell'infezione batterica nelle radici, lo sviluppo del nodulo radicale e della struttura simbiotica nonché l'azoto-fissazione a seguito dell'inizio del rapporto simbiotico e garantiscono alla Lenticchia di Altamura un elevato contenuto in proteine. Questo ha permesso nel corso dei secoli alle popolazioni locali di sostituire la carne e di fornire allo stesso tempo un adeguato apporto proteico nella loro alimentazione. Del resto la dieta mediterranea, oggi patrimonio mondiale dell'umanità, è caratterizzata dall'apporto proteico di origine vegetale e non animale.

I terreni calcarei come quelli della Murgia Barese e Materana e della Fossa *Pre-murgiana* sono mediamente ricchi in ferro la cui solubilità nel terreno è legata ad alcuni fattori tra i quali quello che la influenza maggiormente è il pH. In terreni a pH elevato con valori compresi tra 8 e 10, il calcare tende a legarsi con il ferro in composti insolubili ed indisponibili per le piante. I terreni della zona interessata alla produzio-



ne di Lenticchia di Altamura hanno valori di pH compresi tra 7,6 e 8 e questo permette alle piante di Lenticchia di Altamura di avere disponibilità di ferro solubile in acqua, pertanto, la quantità di questo importante microelemento nella Lenticchia di Altamura è superiore rispetto alle stesse varietà coltivate fuori dell'area di produzione. Il ferro favorisce la produzione di emoglobina e di globuli rossi: assicurando una corretta ossigenazione delle cellule del corpo, garantisce così la vitalità e la crescita armoniosa dell'intero organismo. Stimola le funzioni del fegato, della milza, dell'intestino e del midollo osseo. Il ferro è inoltre fondamentale per i neurotrasmettitori come serotonina e dopamina, garantisce resistenza alle malattie, è utile contro lo stress ed è indispensabile per mantenere efficiente il sistema immunitario.

Anche nell'ambito culinario, non solo nell'areale di produzione, bensì a livello nazionale, è rinomato l'impiego di Lenticchia di Altamura. È facile trovarla nella grande distribuzione organizzata dell'intero territorio nazionale e sono molti i siti *web* e le trasmissioni televisive che parlano di Lenticchia di Altamura come ingrediente base per ricchi piatti non solo legati al tradizionale consumo di capodanno.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 8.

Confezionamento ed Etichettatura

La «Lenticchia di Altamura» si presenta in granella secca deve essere immessa al consumo in confezioni della capacità massima di kg 10 per uso alimentare, conformi alla legislazione vigente, in modo da garantire la inalterabilità delle caratteristiche di salubrità ed organolettiche del prodotto.

Le operazioni di porzionatura e *pre-incarto* per la vendita diretta, possono essere effettuate nell'esercizio di vendita al dettaglio per la sola vendita al consumatore finale.

Esclusivamente per le transazioni commerciali all'ingrosso il prodotto pronto per essere confezionato può essere confezionato in *big bags* della capacità massima di 30 q.li o in sacchi della capacità massima di 25 kg idonei all'uso alimentare.

La confezione, reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico europeo della IGP ed alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni: il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice o confezionatrice. È ammesso l'utilizzo di marchi privati, purché questi non traggano in inganno il consumatore e siano consentiti dalla legislazione vigente.

La confezione deve altresì recare obbligatoriamente il logo come di seguito descritto.

Logo

Il logo della denominazione Lenticchia di Altamura IGP è costituito da 19 lenticchie stilizzate di dimensioni variabili, proporzionate e disposte secondo la grandezza e l'ubicazione dei comuni che rientrano nel territorio di produzione. Tale logo sovrasta la dicitura «Lenticchia di Altamura IGP» disposta su tre righe e proporzionata in modo da evidenziare la parola Altamura che si trova nel rigo centrale. La scritta e le lenticchie stilizzate sono disposte su sfondo bianco circolare senza contorno della dimensione minima di 25 mm.

Il carattere della scritta è Pluto bold ed il colore delle lenticchie stilizzate nonché della scritta è Pantone 582.

Indici colorimetrici:

Lenticchie e scritta: Pantone 582;

C= 25 M= 9 Y= 100 K= 39;

R= 142 G= 140 B= 19;

HEX/HTML 8E8C13;



Pur rispettando la dimensione minima consigliata, il logo si potrà adattare proporzionalmente ai vari utilizzi e potrà anche essere stampato in bianco e nero se necessario

26A02869

Domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asparago bianco di Bassano».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esaminata la domanda del «Consorzio per la tutela dell'Asparago bianco di Bassano dop» soggetto che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asparago bianco di Bassano», nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143 e a seguito del parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di modifica.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA 1, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo pec aoo.saq@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Asparago bianco di Bassano», sarà approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione di origine protetta (DOP) «Asparago bianco di Bassano» è riservata ai turioni di asparago (*Asparagus officinalis* L.) che rispondono alle caratteristiche ed alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione.



Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

a) Caratteristiche del prodotto.

La Denominazione di origine protetta (DOP) «Asparago bianco di Bassano» designa i turioni di asparago ottenuti nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 del presente disciplinare di produzione, discendenti dall'ecotipo locale «Comune - o Chiaro - di Bassano».

1. Caratteristiche estetiche.

I turioni che possono fregiarsi della DOP «Asparago bianco di Bassano» devono essere:

a) di colore bianco. Una colorazione leggermente rosata ed eventuali lievi tracce di ruggine sono ammessi alle brattee ed alla base, purché non si estendano all'apice dei turioni (primi 3 cm.) ed a condizione che possano essere eliminate con la pelatura normale da parte del consumatore e, in ogni caso, non devono superare il 10% del prodotto del mazzo.

b) ben formati: dritti; interi; con apice serrato; i turioni non devono essere vuoti, né spaccati, né pelati, né spezzati. La bassa fibrosità, caratteristica qualitativa dell'asparago Bianco di Bassano, determina, al momento del confezionamento, un'elevata spaccatura laterale dei turioni per cui sono tollerati lievi spacchi, sopraggiunti dopo la raccolta, al massimo sul 15% del prodotto racchiuso nel mazzo; sono ammessi turioni lievemente incurvati;

c) teneri; non sono ammessi i turioni con principi di lignificazione;

d) di aspetto e odore freschi; privi di odore o sapore estraneo;

e) sani - esenti da attacchi di roditori e di insetti;

f) puliti, privi di terra o di qualsiasi altra impurità;

g) privi di gocciolatura e sufficientemente asciutti dopo lavaggio e refrigerazione con acqua fredda, esente da additivi chimici;

La sezione praticata alla base deve essere il più possibile netta e perpendicolare all'asse longitudinale.

2. Calibratura.

La calibratura è determinata secondo la lunghezza ed il diametro. Il diametro centrale dei turioni e quello della sezione presa al centro della lunghezza. Il diametro centrale minimo, compresa la tolleranza, è fissato in 11 mm.

I turioni devono essere confezionati in maniera tale che in ogni mazzo siano compresi turioni con differenza di diametro medio non superiore a 10 mm.

I mazzi vanno classificati in base al diametro centrale dei turioni che li compongono. La lunghezza dei turioni presenti deve essere in rapporto stretto con tale classificazione e seguire le indicazioni fornite dalla seguente tabella:

Diametro centrale	Lunghezza
da 11 mm a 14 mm compresi	da 18 cm a 20 cm
per diametri maggiori di 14 mm	da 18 cm a 22 cm

Art. 3.

Zona di produzione e confezionamento

La zona di produzione e di condizionamento e di confezionamento dell'«Asparago bianco di Bassano» di cui al presente disciplinare di produzione comprende, nell'ambito della Provincia di Vicenza, i territori dei Comuni di Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Mussolente, Pove del Grappa, Romano D'Ezzelino, Rosa', Rossano Veneto, Tezze sul Brenta e Marostica.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* (prodotti in entrata) e gli *output* (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei confezionatori nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, e garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Caratteristiche dei terreni i terreni devono avere un ph compreso fra 5,5 e 7,5. È obbligatoria un'analisi dei terreni per ogni nuovo impianto per i parametri principali (ph, azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio e sostanza organica). Per i nuovi impianti sono valide le analisi effettuate nel triennio precedente.

1. Preparazione del terreno ed impianto

La preparazione del terreno va effettuata nell'autunno precedente l'impianto, con un'aratura leggera, ad una profondità inferiore o uguale a 30 cm., seguita eventualmente, da una ripuntatura a 40-50 cm.

Nella realizzazione di nuovi impianti la distanza tra le file non deve risultare inferiore a 1,8 mt. per le file binate e 2 mt. per le file singole; la densità massima dovrà comunque essere di 1,8 di piante/metro quadro.

I solchi devono avere una profondità di 15-20 cm. L'orientamento delle file deve essere preferibilmente da nord a sud, secondo l'andamento dei venti dominanti che percorrono la Valsugana, in modo da garantire un buon arieggiamento alla coltura e la diminuzione dei rischi di infezioni fungine e di allettamento delle piante.

Il trapianto delle zampe di asparago deve essere eseguito nei mesi di marzo fino a giugno, per le piantine esso deve avvenire entro il mese di settembre.

2. Rotazioni

Il reimpianto di una asparagiaia sullo stesso terreno può essere effettuato solo dopo quattro anni.

In caso di accertata presenza di fitopatie di tipo radicale (Rizozonia e Fusarium), il reimpianto può avvenire non prima di otto anni.

È inoltre vietato far precedere all'impianto dell'asparagiaia le colture della patata, erba medica, carota, trifoglio, barbabietola per possibilità di attacchi di rizozonia.

E altresì consigliato far precedere all'impianto dell'asparago le colture cerealicole come l'orzo, il grano, il mais.

3. Materiale di propagazione

Piattaforma Varietale

La riproduzione del materiale vegetativo da utilizzarsi per auto approvvigionamento può essere fatta dagli stessi agricoltori. Può essere utilizzato solo l'ecotipo locale «Comune o Chiaro di Bassano» purché rispondente alle caratteristiche di cui all'art. 2.

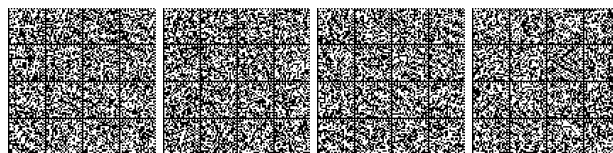
4. Concimazione

È obbligatorio, prima di un nuovo impianto, effettuare un'analisi completa del terreno, relativamente ai parametri fondamentali (pH, N, P, K, Ca, Mg e sostanza organica); sono valide anche analisi effettuate nel triennio precedente.

In ordine al mantenimento della fertilità dei terreni, si distingue una concimazione pre-impianto e una concimazione per gli anni di produzione.

In fase di pre-impianto è obbligatoria la distribuzione di letame bovino maturo alla dose di 600 q.li/ha, da interrare.

L'utilizzo di altri concimi organici deve essere rapportato al valore di riferimento del letame bovino.



Negli anni di produzione e ammesso, per le aziende che non utilizzano fertilizzazione chimica, un apporto massimo di 400 q.li/ha/anno di letame bovino; tale quantitativo va ridotto del 50% (200 q.li/ha/anno) per le aziende che ricorrono anche alla fertilizzazione chimica. La concimazione deve essere effettuata in funzione alle asportazioni medie della coltura. L'azoto apportato deve provenire per almeno il 50% da fonti organiche.

Almeno il 50% della concimazione fosfatica e il 50% di quella potassica devono essere distribuiti preferibilmente in occasione delle lavorazioni autunnali o di fine inverno. La concimazione azotata, insieme alla restante quota di fosforo e potassio, sarà effettuata nel periodo di postraccolta, frazionando gli interventi.

L'apporto annuo degli elementi nutritivi principali non deve superare i seguenti limiti massimi per ettaro:

Azoto: 150 unità

Fosforo: 80 unità

Potassio: 180 unità

Sono ammesse integrazioni di microelementi.

5. Difesa fitosanitaria

Gli interventi devono seguire le indicazioni previste dalla Regione Veneto relativamente alla lotta integrata per l'asparago bianco. Le norme tecniche di riferimento fanno capo alle delibere della giunta Regionale del Veneto.

Nella individuazione delle tecniche agronomiche dovranno essere privilegiati i seguenti aspetti:

a) utilizzazione di materiale di propagazione sano e resistente alle fitopatie;

b) adozione di pratiche agronomiche in grado di creare condizioni sfavorevoli agli organismi dannosi (es. ampie rotazioni, concimazioni equilibrate, irrigazioni localizzate, adeguate lavorazioni del terreno, ecc.);

6. Pacciamatura

È consentita la pacciamatura nel periodo di raccolta con film plastico scuro adeguato al contenimento delle malerbe e alla protezione dalla luce, o con altro materiale idoneo a garantire le caratteristiche finali del prodotto.

7. Irrigazione

Gli interventi irrigui si rendono necessari in relazione all'andamento meteorologico stagionale ed alla fase fenologica.

8. Interventi autunnali

Nel periodo di completo disseccamento della parte aerea si dovrà provvedere allo sfalcio, all'asportazione ed alla bruciatura della stessa, allo spianamento dei cumuli del terreno, a fine raccolta, onde evitare l'esagerato innalzamento dell'apparato radicale della pianta.

9. Raccolta

I periodi massimi di raccolta, considerando come primo anno l'anno d'impianto, sono i seguenti:

	I	II	III	IV
Impianti derivanti da zampe	impianto	15 gg	30 gg	70 gg
Trapianto di piantine ottenute nell'anno	impianto	15 gg	30 gg	70 gg

Il periodo di raccolta deve essere compreso tra il 1° marzo ed il 15 giugno.

Le produzioni in coltura forzata o protetta (tunnel) possono essere raccolte prima della suddetta data e comunque non prima del 1° febbraio previa autorizzazione dell'organismo di controllo.

La produzione massima consentita in asparagiaia in piena produzione, e pari a 80 q.li/ha.

Il condizionamento del prodotto ed il suo confezionamento devono avvenire all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3 del disciplinare per assicurare le caratteristiche tipiche, la rintracciabilità e il controllo del prodotto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Le condizioni ambientali e tecnico-culturali degli impianti destinati alla produzione dell'Asparago bianco di Bassano, atte a conferire al prodotto le caratteristiche tipiche, sono le seguenti:

1. I terreni

I terreni della zona di produzione dell'Asparago bianco di Bassano sono caratterizzati da una tessitura di tipo franco o franco-sabbiosa, con un sottosuolo ricco di ghiaia, dotati di una buona permeabilità e di una discreta presenza di sostanza organica; il pH si colloca su valori prevalenti di 5,5 - 7,5 (terreni sub-acidi-neutri). L'area interessata è di origine alluvionale, essendo ricompresa nell'area della Valsugana che ospita il fiume Brenta.

La sua caratteristica risulta determinata dalla composizione fisico-chimica dei materiali detritici, ghiaiosi, sabbiosi e limosi trasportati dalle acque correnti e depositati sulla pianura fluviale, che ne caratterizzano la composizione.

2. Il clima

Le zone di coltivazione dell'Asparago bianco di Bassano presentano una situazione climatica che risente fortemente dell'influenza del Fiume Brenta che attraversa la Valsugana e della protezione, a monte, delle Prealpi Venete e del Massiccio del Grappa.

Le precipitazioni medie annuali si collocano intorno ai 1.000 mm annui con massimi in corrispondenza dei mesi di aprile-maggio e settembre-ottobre.

In riferimento alla temperatura il valore medio si aggira dai 2,5° ai 23° con estremi nei mesi di gennaio e luglio.

Tra gli eventi meteorologici da tenere in considerazione, si segnala l'andamento e la direzione del vento che dall'Alta Valsugana si spinge verso sud - est, determinando un micro clima locale, caratterizzante l'areale di coltivazione gli scarsi ristagni di umidità, una minore presenza di nebbie, una minore incidenza sull'escursione termica dei suoli.

Tutte queste caratteristiche permettono che la pianta sviluppi un complesso sistema radicale, ampio e profondo, costituito da grossi rizomi, da radici carnose; così pure favorisce una intensa attività di assorbimento degli elementi nutritivi e di elaborazione delle sostanze zuccherine. Di conseguenza, porta un rapido sviluppo dei turioni di sufficienti dimensioni (calibro) ed interamente commestibili o comunque di scarsa fibrosità.

La Serenissima stimava l'asparago cibo nobile in quanto se ne trovava traccia nella contabilità di banchetti offerti ad ospiti di gran riguardo già nel primo Cinquecento. Dal Seicento lo coltivava diffusamente negli Orti di Terraferma. I padri in viaggio per il Concilio della controriforma di Trento (1545-1563), transitando da Bassano, ebbero modo di gustare il prodotto locale e ci fu chi, tra loro, lasciò scritto dei suoi pregi dietetici.

In una leggenda trascritta si racconta che S. Antonio da Padova aveva portato dall'Africa delle sementi di asparago. Recatosi a Bassano per ammansire il tiranno Ezzelino, concludeva positivamente l'incontro.

Tornando verso Padova, percorrendo la strada che congiungeva Bassano a Rosa, cospargeva tra le siepi le sementi che rendono tuttora quella terra come la più indicata e feconda per la coltura del turione.

In un famoso dipinto del pittore veneziano Giovambattista Piazzetta (1682-1754) «La Cena di Emmaus» - *Claveleur Museum of Art* - è ben visibile il piatto di asparagi preparato secondo la tradizionale ricetta bassanese: «sparasi e ovi, sale e pevere, oio e aseo» (asparagi e uova, sale e pepe, olio e aceto). Nel 1847 il prof. Terrazzi («Alcuni cenni dell'Agronomia e della Industria Bassanese, 1847, pag. 14, in allegato 5) descrivendo le qualità delle produzioni agricole locali, affermava «gli asparagi bassanesi si candidi, si buoni, si saporosi, non vogliono essere altrimenti lodati; sono il dono più bello e gradito della nuova stagione».

Alla voce asparago dell'Enciclopedia agraria italiana (Ed. 1952), riporta l'opinione generale che anche in altre località «l'asparago coltivato sia il bassanese, tuttora preferito alle razze d'Argenteuil per il migliore adattamento al clima ed anche per le sue ottime qualità organolettiche».



Art. 7.

Etichettatura

1. Imballaggio e presentazione

Il contenuto di ogni imballaggio deve contenere mazzi della medesima grandezza; ogni mazzo deve essere omogeneo. I turioni devono essere venduti confezionati in mazzi saldamente legati, con peso compreso fra 0,5 e 4 kg.

I turioni che si trovano all'esterno del mazzo devono corrispondere, per aspetto e dimensioni, alla media di quelli che lo costituiscono; i turioni devono essere di lunghezza uniforme.

2. Confezionamento dei mazzi

Come da tradizione, dopo aver pareggiato il fondo, ogni mazzo deve essere legato saldamente con una «Stroppa» (giovane ramo o 'succhione' di salice). Ad ogni mazzo deve essere apposto un contrassegno, fissato alla stroppa, riportante il marchio della D.O.P. «Asparago Bianco di Bassano» nonché il numero di identificazione progressiva del mazzo che ne permette la rintracciabilità. I mazzi devono essere disposti regolarmente nell'imballaggio.

3. Caratteristiche degli imballaggi

I mazzi possono essere riposti in contenitori di legno, plastica o altro materiale idoneo.

All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte, con indicazione diretta o con apposita etichetta, le seguenti informazioni:

Asparago bianco di Bassano-D.O.P.

nome del produttore;

ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;

data di confezionamento, nonché le seguenti caratteristiche commerciali:

categoria di qualità (Norme UE);

calibro;

numero di mazzi;

peso medio dei mazzi.

Il marchio del prodotto è costituito dal logo della DOP e dal codice progressivo, identificativo del prodotto e del produttore a garanzia della tracciabilità del prodotto.

Tale marchio viene affissato con una chiusura non riutilizzabile, alla «stroppa», nella parte superiore del mazzo, a garanzia del prodotto DOP.

Il logo è costituito da un disco verde dal bordo sagomato a 24 lobi. Tale disco verde è contornato da due profili anch'essi ondulati di colore rosso il più esterno e di colore bianco il più interno. Al centro del disco verde, occupandone i due terzi della superficie, è posto il disegno stilizzato di un mazzo di asparagi di colore bianco profilati di verde formato da cinque asparagi in primo piano e quattro dietro a questi, attraversati per tutta la larghezza e per un terzo dell'altezza dalla sagoma inserita centralmente in colore rosso del Ponte palladiano in legno a quattro piloni di Bassano del Grappa.

Sotto gli asparagi, disposta a semicerchio, leggibile da sinistra a destra e collocata la scritta di colore bianco con il carattere *France Bold ttf* in maiuscolo «Asparago bianco di Bassano».

I colori di riferimento sono il verde Pantone 348, il rosso Pantone 186 e il bianco.

Le dimensioni del logo riportate nelle targhette identificative dei mazzi, in alluminio ossidato o serigrafato, atossico, avranno diametro di 3 centimetri. Il logo eventualmente riportato su imballaggi, confezioni, dépliant, ecc. dovrà in ogni caso avere delle dimensioni significativamente superiori a qualunque altra scritta.



26A02870

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 maggio 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1648
Yen	184,93
Corona ceca	24,321
Corona danese	7,4733
Lira Sterlina	0,8702
Fiorino ungherese	361,08
Zloty polacco	4,2443
Nuovo leu romeno	5,2092
Corona svedese	10,9465
Franco svizzero	0,9144
Corona islandese	143,4
Corona norvegese	10,8005
Rublo russo	-
Lira turca	53,0915
Dollaro australiano	1,6256
Real brasiliano	5,8697
Dollaro canadese	1,6006
Yuan cinese	7,9209
Dollaro di Hong Kong	9,1211
Rupia indonesiana	20597,22
Shekel israeliano	3,3862
Rupia indiana	112,2285
Won sudcoreano	1744,64
Peso messicano	20,1417



Ringgit malese	4,6324
Dollaro neozelandese	1,9858
Peso filippino	71,851
Dollaro di Singapore	1,4895
Baht thailandese	37,967
Rand sudafricano	19,3632

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A02907

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 19 maggio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,162
Yen	184,89
Corona ceca	24,297
Corona danese	7,4731
Lira Sterlina	0,86671
Fiorino ungherese	360,65
Zloty polacco	4,2435
Nuovo leu romeno	5,2273
Corona svedese	10,909
Franco svizzero	0,915
Corona islandese	143,4
Corona norvegese	10,7635
Rublo russo	-
Lira turca	52,9565
Dollaro australiano	1,6327
Real brasiliano	5,837
Dollaro canadese	1,5985
Yuan cinese	7,9087
Dollaro di Hong Kong	9,1015
Rupia indonesiana	20617,42
Shekel israeliano	3,3891
Rupia indiana	112,1815
Won sudcoreano	1753,17
Peso messicano	20,152
Ringgit malese	4,6219
Dollaro neozelandese	1,988
Peso filippino	71,72
Dollaro di Singapore	1,4887

Baht thailandese	37,951
Rand sudafricano	19,3449

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

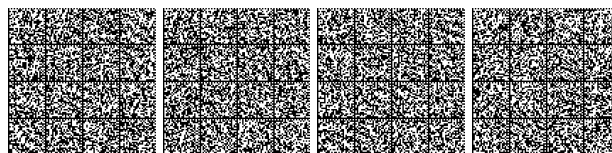
26A02908

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 20 maggio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,16
Yen	184,48
Corona ceca	24,322
Corona danese	7,4732
Lira Sterlina	0,86555
Fiorino ungherese	361,3
Zloty polacco	4,255
Nuovo leu romeno	5,2333
Corona svedese	10,8775
Franco svizzero	0,9165
Corona islandese	143,4
Corona norvegese	10,764
Rublo russo	-
Lira turca	52,8803
Dollaro australiano	1,6271
Real brasiliano	5,8347
Dollaro canadese	1,5959
Yuan cinese	7,8912
Dollaro di Hong Kong	9,0861
Rupia indonesiana	20532,64
Shekel israeliano	3,391
Rupia indiana	112,317
Won sudcoreano	1746,31
Peso messicano	20,1472
Ringgit malese	4,6052
Dollaro neozelandese	1,9841
Peso filippino	71,568
Dollaro di Singapore	1,4852
Baht thailandese	37,903
Rand sudafricano	19,2485

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A02909

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 21 maggio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1599
Yen	184,59
Corona ceca	24,292
Corona danese	7,473
Lira Sterlina	0,86433
Fiorino ungherese	360,53
Zloty polacco	4,2483
Nuovo leu romeno	5,2435
Corona svedese	10,8615
Franco svizzero	0,9145
Corona islandese	143,4
Corona norvegese	10,7075
Rublo russo	-
Lira turca	52,9055
Dollaro australiano	1,6273
Real brasiliano	5,8134
Dollaro canadese	1,5972
Yuan cinese	7,8899
Dollaro di Hong Kong	9,0873
Rupia indonesiana	20504,02
Shekel israeliano	3,3821
Rupia indiana	111,5885
Won sudcoreano	1749,99
Peso messicano	20,1257
Ringgit malese	4,5961
Dollaro neozelandese	1,9802
Peso filippino	71,447
Dollaro di Singapore	1,4848
Baht thailandese	37,911
Rand sudafricano	19,2009

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A02910

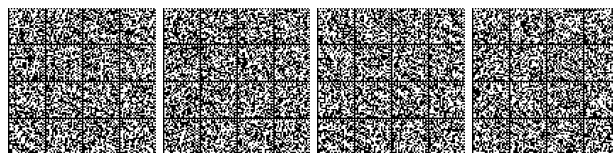
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 22 maggio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1595
Yen	184,53
Corona ceca	24,289
Corona danese	7,4731
Lira Sterlina	0,86418
Fiorino ungherese	359,08
Zloty polacco	4,242
Nuovo leu romeno	5,249
Corona svedese	10,8695
Franco svizzero	0,9119
Corona islandese	143,6
Corona norvegese	10,7295
Rublo russo	-
Lira turca	53,0067
Dollaro australiano	1,6283
Real brasiliano	5,8165
Dollaro canadese	1,6002
Yuan cinese	7,8791
Dollaro di Hong Kong	9,0865
Rupia indonesiana	20516,54
Shekel israeliano	3,3569
Rupia indiana	110,9585
Won sudcoreano	1759,6
Peso messicano	20,1045
Ringgit malese	4,6009
Dollaro neozelandese	1,9817
Peso filippino	71,45
Dollaro di Singapore	1,4846
Baht thailandese	37,875
Rand sudafricano	19,1045

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

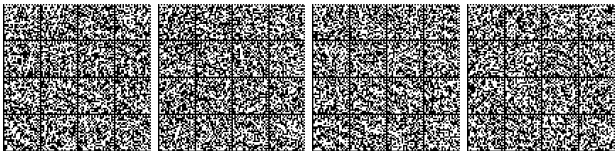
26A02911



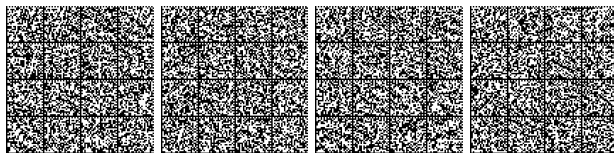
REGIONE PUGLIA Misure per la copertura del disavanzo del Servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2025. Rideterminazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 174, DELLA LEGGE N. 311/2004 (Omissis); Decreta: 1. (Omissis). 2. Per il periodo di imposta in corso alla data di adozione del presente decreto, l'addizionale regionale all'Irpef, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di	autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazioni dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota di base: per i redditi fino a euro 15 mila, 0,1 per cento; per i redditi oltre euro 15 mila e fino a euro 28 mila, 0,9 per cento; per i redditi oltre euro 28 mila e fino a euro 50 mila, 2,0 per cento; per i redditi superiori a euro 50 mila, 2,1 per cento. 3. Le disposizioni del punto precedente assicurano la differenziazione della addizionale regionale all'Irpef secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, tenuto conto che la legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 727, ha disposto che, sino all'anno d'imposta 2028, le regioni e le province autonome possono determinare aliquote differenziate sulla base degli scaglioni di reddito vigenti fino all'entrata in vigore della medesima legge. (Omissis). 26A02801
---	--

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

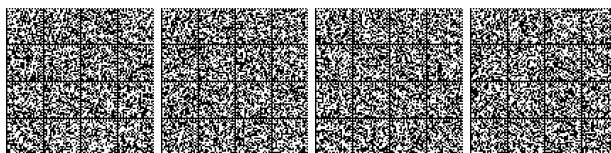
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

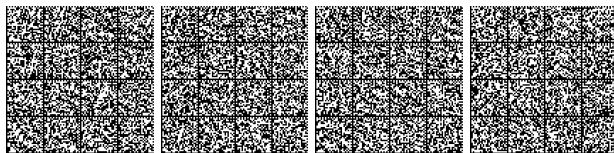
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 6 1 0 *

€ 1,00

